

Da: Bilanzone Carmela

Inviato: giovedì 15 marzo 2018 11:47

A: A: DVA-2 <DVA-2@minambiente.it>

Oggetto: I: OSSERVAZIONI AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - COD. 3905 del 23 Gennaio 2018

Protocollare con allegati.

Grazie

---

Carmela Bilanzone

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

Divisione 2 - Sistemi di valutazione ambientale

via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Tel. 06.5722.5935

E-mail: <mailto:bilanzone.carmela@minambiente.it>

bilanzone.carmela@minambiente.it

"Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e

confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.

Qualora Lei non fosse la

persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo

averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.

Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il

responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

"Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended

recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination,

distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please

notify us immediately of the

error by return e-mail and please delete this message from your system.

Thank you in advance for

your cooperation".

Da:

Inviato: giovedì 15 marzo 2018 09:52

A: Bilanzone Carmela

Oggetto: R: OSSERVAZIONI AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - COD. 3905 del 23 Gennaio 2018

Ringraziandola per la sua disponibilità le invio le prime 9 osservazioni preparate.

Grato se, avvenuta la protocollazione, mi facesse inviare il n° di protocollo.

Michele Giuliano

----Messaggio originale----

Da: Bilanzone.carmela@minambiente.it

Data: 14-mar-2018 13.09

A: '

Cc: "A: DVA-2"<DVA-2@minambiente.it>

Ogg: R: OSSERVAZIONI AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO"  
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - COD. 3905 del 23 Gennaio 2018

Buongiorno Sig. Giuliano, il nostro indirizzo pec, come rilevabile dal nostro sito, è:

<javascript:handleMailto('mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it');return%20false;>

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it . Ad ogni modo considerato che lei non è provvisto di pec in via eccezionale può inviare le sue osservazioni al mio indirizzo mail:

<javascript:handleMailto('mailto:bilanzone.carmela@minambiente.it');return%20false;>  
bilanzone.carmela@minambiente.it. Provvederò non appena ricevute a farle protocollare.

Carmela Bilanzone

---

Carmela Bilanzone

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali  
Divisione 2 - Sistemi di valutazione ambientale  
via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma

Tel. 06.5722.5935

E-mail:

<javascript:handleMailto('mailto:bilanzone.carmela@minambiente.it');return%20false;>  
bilanzone.carmela@minambiente.it

"Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e

confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.

Qualora Lei non fosse la

persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo

averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.

Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il

responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

"Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended

recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination,

distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the

error by return e-mail and please delete this message from your system.

Thank you in advance for

your cooperation".

Da: A: DVA-2

Inviato: mercoledì 14 marzo 2018 12:16

A: Bilanzone Carmela

Oggetto: I: OSSERVAZIONI AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - COD. 3905 del 23 Gennaio 2018

Priorità: Alta

Da:  
<javascript:handleMailto(' ');return%20false;>  
[mailto:mikele2304@alice.it  
<javascript:handleMailto(' ');return%20false;> ]  
Inviato: mercoledì 14 marzo 2018 11:14  
A: A: DVA-2 <DVA-2@minambiente.it  
<javascript:handleMailto('mailto:dva-2@minambiente.it');return%20false;> >  
Oggetto: OSSERVAZIONI AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN  
PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - COD. 3905 del 23 Gennaio 2018  
Priorità: Alta  
C.a D.ssa Carmela Bilanzone.  
Gent.ma D.ssa Bilanzone,  
mi scuso se torno ancora ad importunare lei, ma non riesco a trovare  
soluzione al mio problema. Seguendo il suo consiglio ho rispedito le mie  
NOVE osservazioni all'indirizzo fornitomi. Ho poi provato a telefonare non  
avendo visto alcun riscontro. Questo Venerdì 9 marzo. MI hanno detto di  
richiamare in data 13 per avere un riscontro più certo. Ho aspettato e  
telefonato questa mattina, ma con mia enorme sorpresa mi hanno detto che gli  
indirizzi mail a cui spedivo non erano corretti e mi è stato fornito un  
terzo indirizzo mail. Riepilogando io ho inviato le prime osservazioni  
all'indirizzo : DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it  
<javascript:handleMailto('mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
Successivamente lei mi ha gentilmente fornito questo indirizzo mail:  
dgsalvanguardia.ambientale@minambiente.it  
<javascript:handleMailto('mailto:dgsalvanguardia.ambientale@minambiente.it');return%20fa  
lse;>  
Questa mattina mi è stato fornito un ulteriore indirizzo mail :  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.it  
<javascript:handleMailto('mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.it');return%20false;>  
dicendomi però che dovevo spedire da un indirizzo PEC. Io non sono fornito  
di indirizzo pec. Posso inviare ugualmente le mie osservazioni? e se Sì, a  
quale indirizzo maile devo spedirle? Fino a questo momento lei è l'unica mi  
da un risconto. Può aiutarmi anche questa volta?  
La ringrazio anticipatamente per quanto di sua competenza.  
Michele Giuliano  
<javascript:handleMailto('mailto:dgsalvanguardia.ambientale@minambiente.it.%20questa%20m  
attina%20mi%20è%20stato%20fornito%20');return%20false;>----Messaggio originale----Da:  
<javascript:handleMailto(' ');return%20false;>  
.itData: 9-mar-2018 8.47A: <<javascript:handleMailto('mailto:dva-  
2@minambiente.it');return%20false;>DVA-2@minambiente.it>Ogg: R: INFORMAZIONIGrazie per  
la tempestività solo una domanda.Per inviare le osservazione a  
dgsalvanguardia.ambientale@minambiente.it,devo avere a mia volta una PEC oppure posso  
inviarli tramite la mia normalemail da cui sto scrivendo.Michele Giuliano----Messaggio  
originale----Da:<javascript:handleMailto('mailto:dva-  
2@minambiente.it');return%20false;>DVA-2@minambiente.itData: 8-mar-2018 15.32A: "  
<javascript:handleMailto(' ');return%20false;>  
.it"<<javascript:handleMailto(' ');return%20false;>  
INFORMAZIONIGentile Signor Giuliano,da una ricerca di protocollo non  
risulta pervenuta alcuna sua osservazionein merito al progetto in epigrafe. Dovrebbe  
pertanto assicurarsi che la suacomunicazione sia stata correttamente inviata dal

sistema. Ad ogni modo può nuovamente trasmettere sue osservazioni all'indirizzo [pecdgsalvanguardia.ambientale@minambiente.it](mailto:pecdgsalvanguardia.ambientale@minambiente.it) (assicurandosi questa volta dell'avvenuto invio). Quanto alle informazioni sul procedimento troverà tutto sul nostro sito web ( <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1738> ).cid:image001.png@01CBE94B.093246E0

Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali- div II Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Via Cristoforo Colombo, 4400147 - Roma

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. Be environmentally friendly! Please do not print this e-mail unless it is entirely necessary. Think of the environment before you print. 1 sheet of paper A4 = 7,5g of CO2 1 kg paper = 1,5kg of CO2

Al sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.

**OSSERVAZIONE N°1 relativa alla procedura di: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO  
"SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a Giuliano Michele Carmine

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)  
 Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio  
 Monitoraggio ambientale  
 Altro Territorio già saturo di simili strutture

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE**

**"Il proliferare di impianti eolici, infatti, potrebbe, se non correttamente e rigorosamente regimentato, compromettere in modo irreversibile il profilo del paesaggio regionale inteso come bene primario del più complesso bene "ambiente" che è alla base di uno sviluppo ecosostenibile" (R01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA pag 4).**

Nella nostra regione, risultano realizzate circa 1720 torri (2793 MW). La maggior parte degli impianti sono installati nella provincia di Foggia. Solo una infinitesima parte degli impianti è stata realizzata valutando

l'impatto ambientale (V.I.A.) che le centrali eoliche industriali hanno sul territorio e addirittura 377 torri (220MW) che sono state realizzate prima del 2002 non sono state sottoposte ad alcuna procedura. Ulteriori nuovi impianti sono in corso di realizzazione o di entrata in funzione. Si può tranquillamente affermare che circa il 90% degli impianti eolici esistenti gravita sul territorio provinciale foggiano. Un impianto simile a quello del richiedente, composto da ventuno aereogeneratori è già in esercizio in territorio limitrofo in comune di Serracapriola. Vi sono impianti già in esercizio nel territorio di Poggio Imperiale; un altro è di prossima entrata in funzione in territorio di Apricena in località Scivolaturo. Altri due sono in attesa di autorizzazione in territorio di San Severo, uno in località "La Penna" ed un altro in località "Bastiola Palombi". La Stessa Renvico Srl ha in corso di autorizzazione un ulteriore impianto eolico di otto pale in territorio di Bovino. Legambiente, a riguardo, già da qualche anno pone l'accento su una sempre più allarmante "ipotesi di stravolgimento della vocazione naturale del nostro territorio e del consumo scriteriato di suolo", che, sempre secondo Legambiente, "non tenendo in nessun conto che quello che oggi sembra essere sviluppo, nei prossimi anni potrebbe essere degrado, anche perché questi impianti non portano occupazione duratura ma solo occupazione molto temporanea". Continuando con il cambio di destinazione d'uso per 20-25 anni da terreni agricoli in suoli industriali, sottoposto all'Ici/Imu, si arrecano sì "nuovi e temporanei introiti ai comuni", ma il rischio sarebbe quello della "perdita di aree pregiate da un punto di vista agricolo, archeologico, naturalistico e paesaggistico, compromettendo, così, in maniera irreversibile il territorio e il futuro delle nuove generazioni, se non è già stato compromesso". Prima quindi di installare ulteriori impianti eolici nel territorio della Capitanata, bisognerebbe dimostrare ai cittadini quali sono i vantaggi che questo tipo di sviluppo comporta. Che queste torri producano energia o girino a vuoto poco importa, i finanziamenti in conto capitale corrono lo stesso. Nel 2006 il Mezzogiorno ha speso 468 milioni di euro per torri in gran parte inutili. A tutto questo si aggiunge la beffa finale: il costo dei certificati verdi viene ribaltato dagli acquirenti sulla bolletta elettrica (componente A3). Questo, mentre una nuova tendenza va affermandosi che tende a aggiornare con le nuove tecnologie gli impianti già esistenti (repowering) anziché progettare nuovi insediamenti. Pertanto questo ulteriore impianto eolico previsto in agro di San Paolo di Civitate, andrebbe soltanto ad aumentare la quantità di pale presenti sul territorio senza garantire minimamente un aumento della quantità di energia prodotta in zona. Nessun dato in merito risulta mai reso pubblico. Bisogna infatti calcolare che per trasportare turbine e pali occorrono strade e ove inesistenti eseguire sbancamenti di terra per realizzarli. Occorrono scavi per gli elettrodotti, nuove linee elettriche, cabine, piazzole, installazioni di illuminazione delle turbine per la sicurezza aerea, migliaia di metri cubi di cemento. Questi impianti non portano alcuno sviluppo locale, danneggiano pesantemente l'ambiente, allontanano il turismo, svalutano le proprietà immobiliari e falchiano quei pochi volatili che caparbiamente frequentano ancora i nostri territori.

### **Chiedo la sospensione del progetto per palese e manifesta inutilità dello stesso.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - File Excel degli impianti eolici attualmente in esercizio nella provincia di Foggia e di quelli in attesa di autorizzazione estratto dal PTCP della Provincia di Foggia

Allegato 4 – Immagine Jpeg tratta dal PTCP della Provincia di Foggia.

[http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/QC\\_2\\_indagine\\_energia.pdf](http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/QC_2_indagine_energia.pdf) Impianti nel Foggiano.

Segrate 09/03/2017

Il dichiarante  
Giuliano Michele Carmine

## ➤ ALLEGATI

### *ALLEGATO 1: Principali caratteristiche costruttive di tutti i parchi eolici della provincia di Foggia in esercizio a settembre 2011.*

SITO	OPERATORE	CONNESSIONE ALLA RETE	NUMERO AEROGENERATORI	MODELLO TURBINE	POTENZA AEROGENERATORI (kW)	DIAMETRO ROTORE (m)	ALTEZZA DELLA TORRE (m)	POTENZA IMPIANTO (MW)
Catelnuovo della Daunia	Edison Energie Speciali	Dicembre 94	9	M30A	250	33	33	2,25
			1	M30-S2	350			0,35
Alberona	IVPC	Aprile 96	5	Vestas V42	600	42	40	3
S. Agata di Puglia	IVPC	Ottobre 97	42	Vestas V42/V44	600	42/44	40/50	25,2
Monteleone di Puglia	IVPC	Dicembre 96	28	Vestas V42	600	42	40	16,8
Anzano di Puglia	IVPC	Dicembre 96	12	Vestas V42	600	42	40	7,2
Celle S. Vito	Edison Energie Speciali	Maggio 99	9	M30-S2	350	33	40	3,15
Accadia	Lucky Wind	Luglio 99	18	Vestas V42	600	42	40	10,8
Casone Romano	NCD	Settembre 99	2	Vestas V44	600	44	45	1,2
Alberona	IVPC	Dicembre 99	55	Vestas V42/V44	600	42/44	40/50	33
Rocchetta S. Ant.	Edison Energie Speciali	Dicembre 99	15	M30-S2	350	33	40	5,25
Volturara Appula	Edison Energie Speciali	ottobre 00	19	Enercon E40	600	44	46	11,4
Roseto Valfortore	IVPC Power 4	Dicembre 00	30	Vestas V47	660	47	50	19,8
Casone Romano	NCD	Marzo 01	4	Vestas V47	660	47	50	2,64
Motta	IVPC Power 4	Marzo 01	18	Vestas V47	660	47	50	11,88
Celle S. Vito	Edison Energie Speciali	Marzo 01	7	Enercon E40	600	44	46	4,2
Faeto	Edison Energie Speciali	Marzo 01	24	Enercon E40	600	44	46	14,4
Orsara di Puglia	Edison Energie Speciali	Marzo 01	30	Enercon E40	600	44	46	18
Volturara Appula	International Power	Aprile 01	7	Vestas V47	660	47	50	4,62
Panni	IVPC Power 4	Maggio01	30	Vestas V47	660	47	50	19,8
Celle S. Vito	International Power	Giugno 03	12	Vestas V47	660	47	50	7,92
Volturino	Edison Energie Speciali	Ottobre 04	18	Vestas V47	660	47	50	11,88

<b>SITO</b>	<b>OPERATORE</b>	<b>CONNESSIONE ALLA RETE</b>	<b>NUMERO AEROGENERATORI</b>	<b>MODELLO TURBINE</b>	<b>POTENZA AEROGENERATORI (kW)</b>	<b>DIAMETRO ROTORE (m)</b>	<b>ALTEZZA DELLA TORRE (m)</b>	<b>POTENZA IMPIANTO (MW)</b>
Troia	ERG Renew	Dicembre 04	10	RePower MM42	2000	82	78	20
Faeto	Edison Energie Speciali	Gennaio 05	9	Enercon E40	600	44	46	5,4
Troia	ERG Renew	Aprile 05	9	RePower MM42	2000	82	78	18
Pietramontecorvino	CO-VER Energia	Giugno 05	17	Vestas V52	850	52	55	14,45
Troia	Vento Energia	Luglio 05	5	General Electric GE1.5s1	1.500	77	61	7,5
Roseto Valfortore	Fortore Energia	Settembre 05	11	Enercon E70	2000	70	n.d.	22
Troia	ERG Renew	Dicembre 05	10	VESTAS V90	2.000	90	80	20
Troia	ERG Renew	Gennaio 06	5	Vestas V90	2000	90	80	10
Volturino	Edison Energie Speciali	Marzo 06	2	Enercon E40	600	44	46	1,2
Roseto Valfortore	Fortore Energia	Giugno 06	9	Enercon E70	2000	70	64	18
Faeto	Edison Energie Speciali	Marzo 06	11	Enercon E40	600	44	46	6,6
Troia	Mistral spa	Luglio 06	10	GE 1.5 SL	1500	77	61	15
Foggia	Fortore Energia	Dicembre 06	1	Enercon E33	330	33	50	0,33
S. Agata di Puglia	FRI-EL S.Agata	Dicembre 06	36	Vestas V80	2000	80	67	72
Pietramontecorvino	CO-VER Energia	Ottobre 06	3	Vestas V52	850	52	55	2,55
Troia	Daunia WIND	Giugno 07	18	Enercon E70	2300	70	85	41,4
Accadia	Lucky Wind	Luglio 07	4	Vestas V52	850	52	55	3,4
Poggio Imperiale	IVPC	Agosto 07	15	Vestas V80	2000	80	78	30
Roseto Valfortore	Fortore Energia	Agosto 07	6	RePower MM82	2000	82	79	12
Accadia	Lucky Wind	Ottobre 07	2	Vestas V52	850	52	55	1,7
Rocchetta S. Ant.	Fortore Energia	Novembre 07	10	Enercon E70	2000	70	64	20
Rocchetta S. Ant.	Fortore Energia	Novembre 07	13	Enercon E70	2300	70	64	29,9
Troia	Daneco spa	Dicembre 07	24	GE 1.5 SL	1500	77	61	36
Pietramontecorvino	Foster Wheeler	Luglio 08	24	RePower MM82	2000	82	78	48



<b>SITO</b>	<b>OPERATORE</b>	<b>CONNESSIONE ALLA RETE</b>	<b>NUMERO AEROGENERATORI</b>	<b>MODELLO TURBINE</b>	<b>POTENZA AEROGENERATORI (kW)</b>	<b>DIAMETRO ROTORE (m)</b>	<b>ALTEZZA DELLA TORRE (m)</b>	<b>POTENZA IMPIANTO (MW)</b>
	ICQ							
Candela	Tozzi SUD	Dicembre 08	15	Enercon E70	2300	71	64	34,5
Serracapriola	Tozzi SUD	Dicembre 08	21	Enercon E82	2000	82	85	42
Troia	ERG Renew	Gennaio 09	2	RePower MM82	2000	82	78	4
Faeto	Daunia Wind	Marzo 09	7	Enercon E82	2000	82	85	14
Ordonia	Alerion	Marzo 09	17	RePower MM92	2000	92	80	34
Faeto	ERG Renew	Aprile 09	12	Vestas V90	2000	90	80	24
Biccari	Fortore Energia	Agosto 09	6	Enercon E82	2000	82	85	12
S. Agata di Puglia	SER	Ottobre 09	9	Gamesa G80	2000	80	67	18
S. Agata di Puglia	SER	Ottobre 09	11	Gamesa G87	2000	87	67	22
S. Agata di Puglia	SER	Ottobre 09	12	Gamesa G52	850	52	65	10,2
Ordonia	Inergia	Novembre 09	13	Vestas V90	2000	90	80	26
Foggia	Umberto srl	Novembre 09	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
Foggia	Jackson srl	Novembre 09	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
S. Agata di Puglia	SER	Dicembre 09	19	Gamesa G52	850	52	44	16,15
Castelnuovo della Daunia	ICQ	Dicembre 09	15	Enercon E48	800	48	55	12
Ascoli Satriano	IVPC	Marzo 10	26	Vestas V90	1800	90	80	46,8
Ascoli Satriano	IVPC	Marzo 10	5	Vestas V90	3000	90	80	15
Lucera	Fortore Energia	Marzo 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Pietramontecorvino	Fortore Energia	Marzo 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Lucera	Fortore Energia	Marzo 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
S. Marco in Lamis	Fortore Energia	Marzo 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Rocchetta S. Ant.	Fortore Energia	Maggio 10	20	Enercon E82	2000	82	84	40
Lucera	DCF Energy srl	Giugno 10	1	Power Wind 56	900	56	71	0,9
Lucera	Pitta Energia spa	Giugno 10	1	Power Wind 56	900	56	71	0,9
Bovino	Michele	Novembre	1	Enercon	800	48	65	0,8

<b>SITO</b>	<b>OPERATORE</b>	<b>CONNESSIONE ALLA RETE</b>	<b>NUMERO AEROGENERATORI</b>	<b>MODELLO TURBINE</b>	<b>POTENZA AEROGENERATORI (kW)</b>	<b>DIAMETRO ROTORE (m)</b>	<b>ALTEZZA DELLA TORRE (m)</b>	<b>POTENZA IMPIANTO (MW)</b>
	Franzese srl	10		E48				
Lucera	Diomedea srl (fortore)	Novembre 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Creta Bianca	Noesis srl	Novembre 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Creta Bia	Ebrezza latina	Novembre 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Rocchetta S. Ant.	Tekno sigma	Novembre 10	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Cerignola	Cleanpower spa	Novembre 10	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
Cerignola	Cleanpower spa	Novembre 10	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
Foggia	Marcopolo engineering spa	Dicembre 10	2	Power Wind 56	900	56	71	1,8
Lucera	Pitta Energia spa	Dicembre 10	1	Power Wind 56	900	56	71	0,9
Ascoli Satriano	Libeccio srl	Dicembre 10	2	Power Wind 56	900	56	71	1,8
San Severo	Libeccio srl	Dicembre 10	1	Power Wind 56	900	56	71	0,9
Castelluccio dei Sauri	Wind SA	Gennaio 11	1	Enercon E53	800	53	73	0,8
Castelnuovo della Daunia	Edison Energie Speciali	1994	10	M30A	250	33	33	2,6
Castelnuovo della Daunia	NCD Divisione eolica	1999	2	VESTAS V44	600	44	45	1,2
Castelnuovo della Daunia	NCD Divisione eolica	2001	4	VESTAS V47	660	47	50	2,64
Alberona	Fortore Energia	2008	13	Enercon E 82	2000	82	84	26
Biccari	Fortore Energia	2008	23	Enercon E82	2000	82	84	46
ROCCHETTA GIANNINA	SNIE	GENNAIO 2011	1	ENERCON E53	800	53	73	0,8
Ascoli Satriano	Fortore Energia	FEBBRAIO 2011	1	ENERCON E53	800	53	73	0,8
Candela	ALBA SRL	FEBBRAIO 2011	1	ENERCON E53	800	53	73	0,8
STORNARELLA	GREEN WATER	MARZO 2011	1	ENERCON E53	800	53	73	0,8
FOGGIA	PIM SRL	LUGLIO 2011	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
ORDONA	ALBA SRL	LUGLIO	1	ENERCON	800	53	73	0,8

SITO	OPERATORE	CONNESSIONE ALLA RETE	NUMERO AEROGENERATORI	MODELLO TURBINE	POTENZA AEROGENERATORI (kW)	DIAMETRO ROTORE (m)	ALTEZZA DELLA TORRE (m)	POTENZA IMPIANTO (MW)
		2011		E53				
MULINO D'ASCOLI	MULINO D'ASCOLI SRL	LUGLIO 2011	1	ENERCON E53	800	53	73	0,8
CASALVECHIO DI PUGLIA	Cleanpower spa	LUGLIO 2011	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
Pietramontecorvino	MICHELANGELO SRL	AGOSTO 2011	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
TORREMAGGIORE	MICHELANGELO SRL	AGOSTO 2011	1	Leitwind LTW77	1000	77	65	1
ORDONA	EUROWIND SRL	AGOSTO 2011	15	GE 2,5-100	2500	100	100	37,5
Lucera	DCF Energy srl	AGOSTO 2011	1	POWERWIND 56	900	56	71	0,9
Cerignola	Fortore Agroenergie	AGOSTO 2011	1	ENERCON E53	800	53	73	0,8
San Severo	Spiavento Srl	OTTOBRE 2011	1	ENERCON E53	800	53	73	0,8
Lucera	Pitta Energia spa	DICEMBRE 2011	1	Power Wind 56	900	56	71	0,9
Lucera	Pitta Energia spa	DICEMBRE 2011	1	Power Wind 56	900	56	71	0,9
San Marco in Lamis	Alerion	DICEMBRE 2011	3	RePower 3.4M 104	3370	104	78,5	10,11
Deliceto	Whysol	DICEMBRE 2011	1	Repower MM82	2050	92,5	98,5	2,05
Ascoli Satriano	Whysol	DICEMBRE 2011	6	Repower MM82	2050	92,5	98,5	12,3

***ALLEGATO 2: Elenco degli impianti eolici autorizzati in Provincia di Foggia nel 2009 – 2010 e 2011.***

<b>COMUNE</b>	<b>POTENZA [MW]</b>	<b>DATA AUTORIZZAZIONE</b>	<b>NUMERO WTG AUTORIZZATI</b>	<b>POTENZA AEROGENERATORE [MW]</b>
Ordona	26	19-gen-09	13	2
RosetoValfortore	4	23-nov-09	2	2
Ordona	37,5	19-gen-09	15	2,5
Bovino	50	02-apr-09	25	2
Volturino	25,2	24-feb-09	14	1,8
Deliceto	20	04-nov-09	10	2
Stornara	12	24-nov-10	6	2
Rignano Garganico	38,95	04-nov-10	19	2,05
Faeto	16	06-ott-10	8	2
Deliceto e Ascoli Satriano	24	29-apr-10	12	2
San Marco in Lamis	72,6	07-gen-10	22	3,3
Carapelle	22,5	29-nov-11	n.d.	n.d.
Manfredonia	17,5	02-mar-11	n.d.	n.d.
Deliceto	72	15-nov-11	24	3
Orta Nova	35	18-ott-11	14	2,5
Ascoli Satriano	47,5	18-ott-11	19	2,5
Ascoli Satriano	5	11-lug-11	n.d.	n.d.
Orta Nova	57,75	19-mag-11	21	2,75
Monteleone	28	02-mag-11	14	2
Carapelle	22,5	04-mag-11	9	2,5
Lucera	26	21-mar-11	13	2
Deliceto	18	09-mar-11	6	3
Candela	52	04-feb-11	26	2
Deliceto	36,8	21-gen-11	16	2,3

**IMPIANTI EOLICI OPERANTI IN PROVIA**

Località / Nome Impianto	Provincia	MW Installati
Ordonà	FG	34
Faeto	FG	14
Castelnuovo della Daunia - Casone Romano	FG	2,6
Faeto	FG	26,4
Orsara la Montagna	FG	18
Rocchetta S. Antonio	FG	5,25
Volturara Appula e Motta Montecorvino	FG	11,4
Volturino	FG	13,08
Pietramontecorvino 2	FG	4,25
Candela	FG	34,5
Faeto	FG	24
San Ciro-TROIA	FG	30
San Vincenzo	FG	42
Alberona	FG	26
Biccari	FG	12
Roseto Valfortore	FG	12
Pietramontecorvino	FG	48
S. Agata - Olivola	FG	16
S. Agata - Palino	FG	20
S. Agata - Pezza del Tesoro	FG	16
S. Agata - Piano della Capria	FG	8
Ordonà	FG	26
Motta M.	FG	11,88
Panni	FG	19,8
Poggio Imperiale	FG	30
Alberona	FG	39
Alberona I	FG	28,8
Alberona II	FG	7,2
Rocchetta S. Antonio	FG	49,9
Anzano di Puglia	FG	7,2
Monteleone	FG	16,8
S.Agata	FG	12,6
Accadia	FG	15,9
Montaguto	FG	34,5
Serracapriola	FG	42
Troia	FG	7,5
Casone Romano	FG	52,66
Celle San Vito	FG	7,92

**PROGETTI DI IMPIANTI EOLICI PRESENTATI NEI**

Tipologia impianto	Territorio Comunale	MW installati
Impianto Eolico On Shore la Penna	San Severo	47,6
Parco Eolico Borgo della Libertà	Cerignola	40,8
Parco Eolico On Shore	Bovino	33,6
Parco Eolico Marino Gargano Sud	Zapponeta/Manfredonia	340
Centrale eolica Off Shore	Manfredonia	195
Centrale eolica Off Shore	Chieuti	150
Parco Eolico On Shore	San Paolo di Civitate	42
Impianto Eolico Bastiola Palombi	San Severo	50
Impianto Eolico Tre Santi - Posta Crusca	Cerignola	9,9

<b>Impainto Eolico Panetteria del Conte</b>	<b>Manfredonia</b>	<b>18</b>
<b>Impianto eolico Scivolaturo</b>	<b>Apricena</b>	<b>6</b>
<b>Impainto Eolico San Lorenzo - Serra Ripa</b>	<b>Castelnuovo Monterotaro</b>	<b>7,5</b>
<b>Impianti eolici ubicati in provincia di Foggia: Progetti sottoposti a VIA pubb</b>		

**NCIA DI FOGGIA**


Numero Turbine	Installatore	data
17	Alerion	
7	Daunia Wind	
10	Edison Energie Speciali	
44	Edison Energie Speciali	
30	Edison Energie Speciali	
15	Edison Energie Speciali	
19	Edison Energie Speciali	
20	Edison Energie Speciali	
5	Eneco	
15	Tozzi Sud	
	Erg Renew	
	Erg Renew	
	Erg Renew	
13	Fortore Energia	
6	Fortore Energia	
6	Fortore Energia	
24	Foster Wheeler	
8	Fri-EI/EDF	
10	Fri-EI/EDF	
8	Fri-EI/EDF	
4	Fri-EI/EDF	
13	Inergia	
18	IP Maestrone (ERG/GDF Suez)	
30	IP Maestrone (ERG/GDF Suez)	
15	IP Maestrone (ERG/GDF Suez)	
65	IVPC	
48	IVPC	
12	IVPC	
23	Fortore Energia	
12	IVPC	
28	IVPC	
21	IVPC	
24	Lucky Wind	
15	Tozzi Sud	
21	Tozzi Sud	
5	Vento Energia	
94		
12	International Power	


**LA PROVINCIA DI FOGGIA**

N° Aereogenerato	Azienda	Data Via
14	Tozzi Green Spa	20/12/2017
12	Tozzi Green Spa	26/07/2017
8	Renvico Italy Srl	17/11/2017
85	WPD Parco Eolico Marino Garg	11/04/2012
65	Trevi Energy S.p.A	24/01/2008
50	Trevi Energy S.p.A	13/02/2008
10	Renvico Italy Srl	23/01/2018
25	Lucky Wind 4 Srl	28/03/2017
4	Naonis Wind S.r.l.,	13/07/2017

9	Lucky Wind 4 Srl	23/05/2017
2	Lucky Wind 4 Srl	13/07/2017
3	Monterotaro Eolica Srl	28/11/2008
<b>licati sul Sito del Ministero dell'Ambiente</b>		







N° AEROGENERATORI



- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- 

Il/La Sottoscritto/a Giuliano Michele Carmine

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

**REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE: "L'insediamento produttivo in oggetto sarà realizzato in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG) e risulterà situato a Nord del centro abitato, ad un'altitudine compresa tra gli 80 e 150 mt. s.l.m., in località "Marana della Difensola" (Documento R01 – pag. 5).**

Questa località è già da tempo oggetto di attenzione e di vincolo archeologico. Le prime scoperte risalgono, infatti, al 1952/53 quanto fu scoperta "la tomba degli ori". Successivamente, negli anni settanta sono stati ampliati gli scavi, è stata eseguita su tutto la zona, un'aerofotogrammetria dall'Università di Bologna che ha rilevato la presenza di numerosi insediamenti. Recenti scavi effettuati nel 2011 hanno portato alla luce una ben conservata "tomba dei capitelli ionici". E successivi scavi più recenti continuano a far emergere una quantità di tombe a fossa tale da far supporre nella zona la presenza di un'estesa necropoli come risulta dagli ultimi studi della Dr.ssa Giovanna Pacilio e dal Ricercatore A. C. Montanaro, pubblicati sulla rivista di Archeologia TARAS che si allega. Riporto inoltre un frammento estratto dal libro "Teaenum Apulum" le iscrizioni e la storia del municipio" di Angelo Russi pubblicato nel 1976 che scrive: **" Nelle località Maria SS d'Altomare, Marana della Difensola e Faugno Nuovo è reperibile in superficie materiale archeologico d'età romana forse da riferire a ville suburbane o a costruzioni del genere. Un po' più a Nord, 7/800 metri ad est delle mura di Civitate, è posta la Masseria Difensola nei cui dintorni il terreno è cosparso di materiale d'età preistorica, preromana e romana"**. Considerato che per l'impianto di prossima entrata in esercizio in territorio di Apricena in località Scivolaturo le cui Sotto Stazione Utente e la nuova Stazione di Smistamento, la Regione Puglia ha emesso tutta una serie di prescrizioni da osservare in ottemperanza a quanto gli Enti preposti hanno espresso circa l'emissione di parere positivo al progetto. Tra questi particolarmente vincolanti sembrano le prescrizioni espresse dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2658 del 11/04/2017, il quale, considerato il contesto paesaggistico di riferimento nonché gli aspetti relativi alla conformità con le norme del PPTR e l'analisi del bacino di interferenza da punti ed aree sensibili come scaturita dall'istruttoria effettuata in sede di Valutazione Impatto Ambientale provinciale, esaminata altresì la Carta del rischio archeologico prodotta dalla ditta richiedente, si ritiene di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto oggetto di Autorizzazione Unica con l'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni autorizzative:

- si condivide prescritto dalla Provincia di Foggia, circa l'obbligo di non interferenza della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV, raccordata in entrata - esca alla linea "Porto Cannone - San Severo", con l'area di rispetto del "Regio Tratturello Aquila - Foggia";
- tutti i lavori che comportano movimenti di terra dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
- considerato che le operazioni di scavo previste nel territorio comunale di San Paolo di Civitate risultano prossime all'area archeologica "Pezza della Chiesa", le suddette operazioni dovranno essere realizzate con uno scorticamento superficiale che, di volta in volta, non superi i 20 cm. di profondità. Ciò al fine di avere una maggiore visibilità e lettura della stratigrafia del terreno;
- qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
- si comunichi con congruo anticipo la data di inizio lavori per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli.

Visto che l'area in cui insiste l'impianto della Renvico Srl, investe in pieno la località Marana della Difensola ed è pertanto ben più prossima all'area che il vigente PRG comunale considera sottoposta a vincolo archeologico. Considerato anche che un ulteriore impianto è stato recentemente autorizzato dalla Regione in territorio del comune di Poggio Imperiale anch'esso gravitante in zona (vedi determina allegata).

**Chiedo, pertanto, che l'impianto in oggetto sia sospeso poiché localizzato in territorio non consono alla realizzazione dello stesso.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Copia della rivista di Archeologia TARAS 2013-2014

Allegato 4 – Determina Regionale

<https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/gfmaplet/?token=NULLNULLNULLNULL>

<http://www.archeologiadigitale.it/attidaunia/pdf/15-gravina1.pdf>

<http://emeroteca.provincia.brindisi.it/Archivio%20Storico%20Pugliese/1989/Articoli/DaTeanumApulum.pdf>

[http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/Tavola\\_B2\\_07.pdf](http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/Tavola_B2_07.pdf)

[https://dokupdf.com/download/ac-montanaro-g-pacilio-nuovi-rinvenimenti-nella-necropoli-di-tiati-teanum-apulum-i-risultati-della-campagna-di-scavo-del-2012-in-taras-xxxiii-xxxiv-2013-2014-2014-pp-73-124-\\_5a019b71d64ab2b9bd59ae68\\_pdf](https://dokupdf.com/download/ac-montanaro-g-pacilio-nuovi-rinvenimenti-nella-necropoli-di-tiati-teanum-apulum-i-risultati-della-campagna-di-scavo-del-2012-in-taras-xxxiii-xxxiv-2013-2014-2014-pp-73-124-_5a019b71d64ab2b9bd59ae68_pdf)

Segrate 09/03/2017

Il dichiarante

Giuliano Michele Carmine

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 maggio 2017, n. 53

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2 MW, sita nel Comune di Apricena (Fg) località "Scivolaturo";
- di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- di una nuova Stazione di Smistamento a 150 raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017.

**Società: Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545.**

### **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- la Società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, avente sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420, P. IVA e C.F. 02718760545, con nota prot. n. 3560 del 01/04/2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **30 MW**, costituito da **15 aerogeneratori** nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di **Apricena** (FG) - località "Scivolaturo"; e contestualmente trasmetteva copia dell'avvenuto deposito, in data 28/03/2008, della documentazione inerente l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) dell'intero progetto;
- successivamente la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 40061 del 22/06/2011 portava a conoscenza dello scrivente Ufficio che con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 21/06/2011 decideva di assoggettare a V.I.A. l'impianto in oggetto;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 2283 del 13/03/2012 richiesta di integrazione e invito al completamento della documentazione depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it); cui la Società rispondeva con nota pec del 11/04/2012 (prot. n. 3498 del 12/04/2012);
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 38347 del 23/05/2012 comunicava, alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energie rinnovabili e Reti), che con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (acquisita al prot. n. 40171 del 25/05/2012), a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW;

- pertanto con nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, la scrivente Sezione dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003; invitando la Società a voler aggiornare la documentazione progettuale depositata alla D.D. 1557 del 14/05/2012 ovvero D.D. 1644 del 21/05/2012, e a trasmettere il progetto delle opere elettriche benestariato dal Gestore di Rete;
- con riferimento alla soluzione di connessione, la società Lucky Wind 4 S.r.l. con propria dichiarazione, del 10/04/2012, allegata alla documentazione integrativa depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), portava a conoscenza della scrivente Sezione di non essere nelle condizioni di poter produrre il benessere tecnico di Terna S.p.A. sulle opere elettriche di connessione a causa dello svolgimento di Tavoli Tecnici di coordinamento relativi agli interventi da realizzare sulla RTN che prevedono una connessione di tipo complesso come descritta nell'oggetto del presente Verbale della Conferenza;
- pertanto la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1634 del 22/02/2013 comunicava alla Società Istante che pur avendo provveduto a comunicare il formale avvio del procedimento, con la nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, aveva subordinato la successiva convocazione della Conferenza di Servizi all'ottenimento del benessere tecnico rilasciato dal Gestore di Rete, in quanto la documentazione richiesta con la summenzionata nota e considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità sia ai sensi delle "Linee Guida nazionali" - D.M. 10/09/2010 che della D:G.R. 3029/2010;
- successivamente, stante il permanere delle condizioni in precedenza descritte relativamente la soluzione di connessione complessa, con nota prot. n. 6480 del 31/07/2013, provvedeva comunque a convocare la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **05 settembre 2013**, ex art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.; portando a conoscenza degli Enti interessati che la documentazione progettuale inerente la S.T.M.G. di tipo complesso rilasciata dalla società Terna S.p.A. in data 23/12/2005 (cod. Id. 05028890), e accettata dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 03/04/2006, non aveva ancora ricevuto il benessere tecnico, sebbene la Società Proponente avesse sollecitato Terna S.p.A. al rilascio del progetto delle opere di connessione alla RTN benestariato;
- la conferenza si svolgeva nella data e sede previste; nel corso di suddetta riunione la Società proponente, con modulo parere, dichiarava di aver concluso il tavolo tecnico aperto con l'ente gestore della rete, ovvero Terna S.p.A., e di aver provveduto al deposito del progetto delle opere elettriche definitivo per il rilascio dell'apposito benessere; che in merito alle opere di connessione prevedono ora "*... unicamente in collegamento in antenna con una nuova Stazione di Smistamento 150 kV collegata in entra - esce sulla linea 150 kV San Severo - Portocannone ...*". Il verbale della succitata riunione era trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 7313 del 16/09/2013;
- con nota pec del 09/09/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013), l'Istante trasmetteva nota prot. n. 20480 del 13/03/2013 con cui la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, sentito il Comitato Provinciale per la V.I.A., esprimeva il proprio benessere alla sostituzione del modello di aerogeneratore, passando dal modello VESTAS V-80 di potenza pari 2 MW avente altezza complessiva 120 m, al modello VESTAS W-100 avente medesima potenza e medesima altezza complessiva;
- con successiva nota pec del 02/12/2013 (acquisita al prot. n. 9616 del 03/12/2013), trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione, copia della richiesta rivolta ai comuni di Apricena e San Paolo di Civitate di voler dare seguito a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia (già Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio) con nota prot. n. 8378 del 01/07/2011 acquisita agli atti del procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 05/09/2013 succitata;
- infine, con ulteriore nota pec del 09/01/2014, il Proponente informava la Sezione precedente, e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ( già Servizio Assetto del Territorio), di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa utile al rilascio del parere di competenza; analogamente con nota pec del 05/02/2014 (acquisita al prot. n. 917 del 06/02/2014) comunicava di aver depositato la documentazione



richiesta dall'ARPA Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 46020 del 12/08/2013 (acquisita al prot. n. 6831 del 30/08/2013);

- pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3196 del 27/05/2014), alla luce degli ulteriori assestamenti progettuali adottati dall'Istante al fine di adeguare il progettato impianto alle prescrizioni/previsioni espresse dagli Enti nel corso della precedente seduta, convocava la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **15 luglio 2014**; contestualmente invitava l'Istante a voler provvedere ad ulteriormente aggiornare la documentazione tecnica depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), cui provvedeva con la nota pec del 07/07/2014 (acquisita al prot. n. 14/07/2014);
- nel corso della suddetta seduta, perveniva la nota prot. n. 9452 del 14/07/2014 (acquisita al prot. n. 4192 del 15/07/2014) con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (ex Servizio Assetto del Territorio), comunicava la prossima adozione del "... *provvedimento con parere non favorevole* ..." di compatibilità paesaggistica reso in forma di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/1990 e s.m.i.;
- la Sezione precedente, quindi, provvedeva ad aggiornare la seduta con la richiesta da parte del Proponente di sospendere la decisione in merito all'esito del procedimento al fine di poter contro dedurre al preavviso di diniego al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio con la succitata nota prot. n. 9452 del 14/07/2014;
- successivamente, quindi, l'Istante con nota pec del 25/07/2014 (acquisita al prot. n. 4530 del 29/07/2014) trasmetteva proprie osservazioni al succitato preavviso di diniego, espresso con la nota prot. n. 9452 del 14/07/2014 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che però non producevano un mutamento nell'esito del procedimento volto al rilascio del parere di competenza della Sezione su menzionata; infatti la stessa con nota prot. 556 del 19/01/2015 (acquisita al prot. n. 228 del 20/01/2015) comunicava che l'impianto in progetto era in contrasto con gli indirizzi di tutela delle N.T.A. del PUTT/P;
- la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 06/02/2015 (acquisita al prot. n. 535 del 09/02/2015) confermava la richiesta, già fatta nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 15/04/2014, di sospensione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. atteso il contestuale deposito di un ricorso avverso il parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica presso il TAR Puglia - Sezione di Bari in data 06/03/2015;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, tenuto conto della richiesta di sospensione del procedimento effettuato dal Proponente con la nota prot. 535 del 09/02/2015, con nota prot. n. 1798 del 16/04/2015 disponeva, nel precipuo interesse della società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, la **sospensione del procedimento amministrativo** ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., in attesa dell'esito del contenzioso in atto avverso i provvedimenti della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- successivamente, la Regione Puglia con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 approvava il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conseguenza di ciò la Società istante con nota pec del 26/07/2016 (acquisita al prot. n. 2728 del 26/07/2016) trasmessa per conoscenza alla scrivente Sezione, chiedeva alla competente sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla luce della sopravvenuta approvazione del PPTR, di procedere ad una revisione del precedente parere di compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi della previgente normativa paesaggistica regionale;
- la competente Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, in riscontro alla richiesta effettuata dall'Istante sopra esposta, con nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 (acquisita al prot. n. 3808 del 19/10/2016) comunicava che stante la modifica normativa apportata all'art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza fosse trasferita, per le opere soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto la Sezione concludeva che "... *per il progetto in oggetto la competenza per il riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR* ..." sono in capo alla provincia di Foggia;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4479 del 06/12/2016, provvedeva a trasmettere, la summenzionata nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 della Sezione Tutela e Va-

lorizzazione del Paesaggio, alla Provincia di Foggia invitandola a volersi esprimere con cortese sollecitudine in merito agli aspetti di compatibilità paesaggistica del progetto come descritto negli elaborati progettuali disponibili sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017) trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; in detta seduta il Comitato "... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...";
- il Proponente, riscontrava la succitata nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 della Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota pec del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 864 del 13/03/2017) chiedendo alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di provvedere al riavvio del procedimento e alla convocazione di una nuova seduta della Conferenza di Servizi;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 977 del 22/03/2017 convocava la **terza riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **11/04/2017**; e contestualmente invitava il Proponente a voler ulteriormente aggiornare tutta la documentazione progettuale caricata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) con particolare riferimento al progetto definitivo dell'iniziativa, avendo riguardo delle integrazioni richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo nonché al piano particellare di esproprio necessario al fine di attivare la relativa procedura di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; cui la Società istante provvedeva con nota pec del 23/03/2017 (acquisita al prot. n. 1034 del 24/03/2017).

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 3509 del 03/04/2017, con cui, facendo seguito a quanto indicato nel DPCM 171/2014 di riorganizzazione di questa Amministrazione, con riferimento alla conferenza di servizio di cui all'oggetto si comunica che il parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2658 del 11/04/2017, considerato il contesto paesaggistico di riferimento nonché gli aspetti relativi alla conformità con le norme del PPTR e l'analisi del bacino di interferenza da punti ed aree sensibili come scaturita dall'istruttoria effettuata in sede di Valutazione Impatto Ambientale provinciale, esaminata altresì la Carta del rischio archeologico prodotta dalla ditta richiedente, si ritiene di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto oggetto di Autorizzazione Unica con l'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni autorizzative:
  - si condivide prescritto dalla Provincia di Foggia, circa l'obbligo di non interferenza della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV, raccordata in entrata - uscita alla linea "Porto Cannone - San Severo", con l'area di rispetto del "Regio Tratturello Aquila - Foggia";
  - tutti i lavori che comportano movimenti di terra dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
  - considerato che le operazioni di scavo previste nel territorio comunale di San Paolo di Civitate risultano prossime all'area archeologica "Pezza della Chiesa", le suddette operazioni dovranno essere realizzate con uno scotciamento superficiale che, di volta in volta, non superi i 20 cm. di profondità. Ciò al fine di avere una maggiore visibilità e lettura della stratigrafia del terreno;
  - qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
  - si comunichi con congruo anticipo la data di inizio lavori per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 rilasciava l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

*RILEVATO che:*

la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere favorevole di V.I.A. alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere elettriche di connessione.

Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da localizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017 si rinvia la prescrizione inerente suddetta opera all'attenzione della Società che assumerà l'onere di costruire la suddetta Stazione di Smistamento.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 76194 del 04/05/2017, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, a produrre la documentazione elencata al Fac - simile dell'istanza per la richiesta di nulla osta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

con nota prot. n. 1676 del 11/02/2014 (acquisita al prot. n. 1141 del 17/02/2014) l'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 12 MW, costituito da n. 6 aerogeneratori nel comune di Apricena - località "Scivolaturo" - cavidotto MT 20 kV in cavo interrato di collegamento alla S.S.E. 20/150 kV nel comune di San Paolo di Civitate (FG) per la connessione alla Stazione di Smistamento 150 kV di Terna (solo per la parte MT dell'impianto).

*RILEVATO che:*

con ulteriore nota prot. n. 2744 del 10/03/2014 (acquisita al prot. n. 2176 del 31/03/2014), sempre l'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta alla costruzione ed esercizio della S.S.E. utente di trasformazione MT/150 kV e linea a 150 kV in cavo interrato di collegamento in antenna alla nuova Stazione di Smistamento Terna raccordata in entra - esci alla linea 150 kV "C.P. San Severo - C.P. Porto Cannone" per il collegamento dell'impianto eolico da 12 MW di Apricena località "Scivolaturo".

*CONSIDERATO ancora che:*

i suddetti nulla osta provvisorio (prot. n. 1676 del 11/02/2014- per la parte MT dell'impianto) e il nulla osta definitivo (prot. n. 2744 del 10/03/2014) sono stati concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato

dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 29/01/2014 e registrati a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e dal D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003.

*RILEVATO infine che:*

la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 ) trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; con cui "... *al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...*".

Pertanto, considerato che la ulteriore riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta rilasciati da codesto spettabile Ente e sopra menzionati. Si invita al società Lucky Wind 4 S.r.l. a voler comunque trasmettere all'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata gli elaborati progettuali aggiornati all'ultimo layout dell'impianto come depositati sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 01/08/2013 (acquisita al prot. n. 6723 del 28/08/2013) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, e comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente sembrerebbe che la Società istante non abbia tutt'ora provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013.

Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la suddetta verifica, dandone contestuale notizia alla scrivente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ricordando che laddove dovessero emergere interferenze qualsiasi modifica apportata al progetto definitivo si configurerà quale modifica sostanziale per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Ministero dell'Interno - Agenzia del Demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 16954 del 11/07/2014, con cui comunicava che dalla lettura del piano particellare non si evincono identificativi catastali intestati al "Demanio dello Stato" e pertanto questo Ufficio non è competente nelle procedure autorizzative di cui all'oggetto;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3503 del 31/03/2017, con cui comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi, prot. n. 10890 del 14/07/2014, comunica che verificati gli elaborati tecnici prodotti dalla Società, si è rilevato che il cavidotto da realizzare non interessa aree di competenza del pubblico demanio armentizio, pertanto la scrivente non è tenuta a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione in merito;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Struttura Provinciale Riforma Fondiaria, prot. n. 10025 del 09/09/2016, con cui comunica che nessuno dei suoli richiamati nei piani particellari e nella documentazione esplicativa trasmessa,

rientra tra quelli attualmente nella disponibilità della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Beni ex Riforma Fondiaria;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9278 del 18/10/2016, con cui comunica che stante la modifica normativa apportata all'art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza fosse trasferita, per le opere soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto la Sezione concludeva che "... per il progetto in oggetto la competenza per il riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR ..." sono in capo alla provincia di Foggia;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG, prot. n. 32409 del 04/12/2014, con cui trasmette D.D. 908 del 03/11/2014 relativa al parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto atteso che le modalità di attraversamento adottate per il superamento delle interferenze con i corsi d'acqua Marana della Difensola; Vallone Chiagna Mamma, Canale Basanese affluente del Torrente Candelaro soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 8304 del 10/04/2017, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 0625 del 17/07/2014, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si riconferma il nulla osta e le condizioni già espresse con la nota prot. n. 12616 del 09/09/2013;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4050 del 16/09/2014, comunica che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Con riferimento alle costruende Sottostazioni, si evidenzia che qualora siano previsti impianti per il trattamento di reflui e acque di prima pioggia, gli stessi devono essere realizzati in conformità della normativa vigente con particolare riferimento a quella Regionale (Regolamento Regionale n. 26/2011 e Regolamento Regionale n. 26/2013). Da ultimo con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, prot. n. 24644 del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1662 del 15/05/2017) nota pervenuta successivamente alla nota prot. n. 1674 del 16/05/2017 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei pareri favorevoli o sfavorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti di questo procedimento concludeva positivamente i lavori della Conferenza di Servizi atta al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto, con cui conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 16340 del 09/07/2014 (acquisita al prot. n. 4170 del 015/07/2014);
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4776 del 10/04/2017, comunica che, limitatamente agli interventi assentiti dalla Provincia di Foggia nella seduta del Comitato VIA del 09/03/2017, si conferma il parere favorevole espresso nella citata nota prot. n. 8342 del 04/07/2014 con le medesime condizioni di seguito elencate:
  - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei caviodotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
  - nelle aree allagabili individuate negli studi prodotti dal proponente avverso nelle aree tutelate ai sensi

degli artt. 6 e 10 delle NTA, la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno due centennale; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

- in corrispondenza delle intersezioni della viabilità di progetto con le aree allagabili individuate negli studi prodotti dal proponente, per la fase di cantiere vengano previste opere di attraversamento provvisoria che siano commisurate a eventi idraulici con tempi di ritorno ritenuti congrui dal progettista per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante i lavori e che siano rimosse alla chiusura dei cantieri ripristinando le morfologie preesistenti; ove per la fase di esercizio non siano individuabili percorsi alternativi che siano in sicurezza idraulica, sarà necessaria la realizzazione degli opportuni manufatti idrici che garantiscano una larghezza almeno pari all'impronta planimetrica della piena bicentenaria e un franco di almeno 1 m rispetto alla quota della stessa;
- per l'adeguamento del tratto stradale ricadente nelle p.108-109-110 del fg. 15 del Comune di Apricena, vengano confermate le condizioni di sicurezza idraulica (estendendo gli studi già effettuati) ovvero lo stesso sia realizzato come opera provvisoria da rimuovere alla chiusura dei cantieri, ripristinando lo stato preesistente dei luoghi.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 22182-32 del 10/04/2017, con cui rileva che nell'area di interesse già una forte pressione antropica dovuta alla presenza di aerogeneratori precedentemente installati che costituisce un ulteriore elemento detrattore alla usufruibilità panoramica e visiva dei paesaggi rurali, dovuta anche alla prossimità di alcuni aerogeneratori (T2, T4, T5 e T6) con siti di interesse storico culturale, evidenziati sul PPTR.

Dalla Cartografia regionale del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato, si rileva altresì che l'area di intervento della proposta insediativa relativa a n.4 aerogeneratori, dei 6 proposti denominati, (T4, T5, T6 e T11), ricade in area qualificata come "Componenti Idrologiche - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Vincolo idrogeologico" per la quale necessita acquisire parere di compatibilità paesaggistica presso la competente autorità regionale.

L'alternanza inoltre dei diversi insediamenti produttivi, qualora non venga rispettata una congrua area buffer (pari, secondo le Linee Guida ARPA Puglia, a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore), crea alterazione e parcellizzazione degli ambienti naturali causando la perdita e frammentazione degli habitat.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa all'insediamento produttivo in proposta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012 del Dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A. , il progetto proposto ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai

sensi dell'art. 16 comma 5 L.R. 11/2001.

Successivamente con nota prot. n. 40171 del 29/05/20112 (acquisita al prot. n. 5408 del 04/06/2012) ha comunicato che il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012, rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 confermando il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW.

*RILEVATO che:*

la Provincia di Foggia con nota prot. n. 20480 del 12/03/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013) comunicava la presa d'atto della sostituzione dell'aerogeneratore modello VESTAS V-80 potenza elettrica pari a 2 MW avente altezza complessiva pari a 120 m, con l'aerogeneratore modello VESTAS V-100 avente medesima potenza e medesima altezza.

*CONSIDERATO ancora che:*

sempre la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 76375 del 10/11/2014 (acquisita al prot. n. 6192 del 20/11/2014) a fronte della presa d'atto della sostituzione del modello di aerogeneratore, comunicava che in considerazione del fatto che *"... le variazioni apportate non costituiscono un intervento significativamente diverso da quello esaminato, si prende atto delle variazioni suddette e si ritiene non necessario rinnovare la Valutazione di Impatto Ambientale ..."*.

*RILEVATO infine che:*

con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), il summenzionato Ente, trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all'entrata in vigore del PPTR, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato *"... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ..."*.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o sfavorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Provincia di Foggia - Settore Ambiente, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA il progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001; determinazione dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012, rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 nel seguente modo: *"... di esprimere per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Apricena Loc. Scivolaturo - richiesto dalla società proponente Lucky Wind 4 S.r.l. - potenza elettrica 30 MW, ad esclusione degli aerogeneratori 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, e 10..."*;
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, prot. n. 14505 del 10/03/2017, con cui trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all'entrata in vigore del PPTR, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato *"... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ... Si prescrive inoltre che la nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esci alla linea «Porto Cannone - San Severo» che interessa l'area di rispetto di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come «Testimonianza della stratificazione insediativa», nello specifico «rete tratturi» denominato «Regio Tratturello Aquila - Foggia» non interferisca con l'area di rispetto del Tratturo ..."*.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la medesima Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere favorevole di V.I.A. alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere elettriche di connessione.

**RILEVATO che:**

la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 rilasciava l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da localizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017, succitata, si rinvia la prescrizione inerente suddetta opera all'attenzione della Società che assumerà l'onere di costruire la suddetta Stazione di Smistamento.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 6788 del 11/04/2017, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica. sia con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore.

**a) RETE IDROGRAFICA**

Il cavidotto elettrico di connessione degli aerogeneratori dell'impianto in progetto attraversa lungo il suo tracciato, l'alveo di alcuni corsi d'acqua: Affluente sinistro Vallone Chiagne Mamma, Vallone Chiagne Mamma, Marana della Defensola.

Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene le sezioni schematiche degli attraversamenti. da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata; tale modalità di superamento degli alvei dei corsi d'acqua interessati non comporta inibizioni e/o pregiudizi all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- per l'utilizzo delle aree demaniali, prima dell'inizio dei lavori, la Società proponente dovrà formalizzare l'istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è propedeutico al rilascio all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo degli attraversamenti, in uno alla istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi richiesti per ciascun attraversamento;
- individuazione dell'attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scalo originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezione trasversale degli alvei attraversati. in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e lo posizione dei cippi segnalatori;



- documentazione fotografica dell' area;
- relazione tecnica descrittivo delle opere.

Si precisa che la distanza dei punti di inizio e termine dello trivellazione non può essere inferiore a mt. 10,00 rispetto ai cigli attuali degli alvei e che la stessa distanza deve essere contemporaneamente rispettata anche nei confronti dei limiti della proprietà demaniale; si precisa infine che il franco netto tra tubazione di protezione del cavidotto e profilo trasversale dell'alveo non può essere inferiore a mt. 2,00.

#### **b) RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IRRIGUA**

Le opere in progetto comportano numerose interferenze con la rete di adduzione e distribuzione irrigua del Comprensorio del Fortore, Distretto 10. La società proponente ha acquisito le planimetrie con la rappresentazione delle interferenze presso questo Consorzio. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt 1,50 per condotte Fino a  $\varnothing$  275 mm, mt 2,50 per condotte da  $\varnothing$  300 a  $\varnothing$  500 mm e mt 4,50 per condotte da  $\varnothing$  600 a  $\varnothing$  1200 mm) e di quella di rispetto su ambo i lotti delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a ml. 3,75 ( $1,50/2 + 3,00$ ) per condotte fino a  $\varnothing$  275 mm., a mt 4,25 ( $2,50/2 + 3,00$ ) per condotte da  $\varnothing$  300 a  $\varnothing$  500 mm e mt 5,25 ( $4,50/2 + 3,00$ ) per condotte da  $\varnothing$  600 a  $\varnothing$  1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt 3,00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lotti delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ( $1.50/2 + 3.00$ ) per condotte fino a  $\varnothing$  275 mm., a mt. 4.25 ( $2.50/2 + 3.00$ ) per condotte da  $\varnothing$  300 a  $\varnothing$  500 mm. e mt. 5.25 ( $4.50/2 + 3.00$ ) per condotte da  $\varnothing$  600 a  $\varnothing$  1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

- Intersezioni cavidotto - condotte

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a  $\varnothing$  275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da  $\varnothing$  300 a  $\varnothing$  500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da  $\varnothing$  600 a  $\varnothing$  1200 mm.; per condotte di diametro superiore a  $\varnothing$  1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di ml. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata. ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi. a cura e spese della Società proponente in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati. anche se immerso in acqua. senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a ml. 2.00;

- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
  - 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
  - 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).
- Intersezioni strade di servizio condotte
- Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- 1) le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
  - 2) la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
  - 3) nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente lo sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.
- Sovrapposizioni
- Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.
- Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso di quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.
- Piani particellari di esproprio e/o asservimento
- Nei piani particellari di esproprio e/o asservimento in corrispondenza di corsi d'acqua e condotte è necessario stralciare le aree già intestate e/o asservite al Demanio dello Stato Ramo Bonifiche (Statale e/o Regionale).

Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene i disegni schematici degli attraversamenti, da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata, e dei parallelismi nonché delle opere di protezione delle condotte interessate da strade di servizio; le modalità di superamento delle interferenze di massima rispettano la regolamentazione prescritta da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- per l'utilizzo delle aree demaniali, prima dell'inizio dei lavori, la società proponente dovrà formalizzare l'istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è propeedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo per il superamento delle interferenze, in uno alla istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi richiesti per ciascun attraversamento;

- individuazione dell'attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezioni trasversali in asse alle condotte attraversate, con il profilo del cavidotto, con l'indicazione dei limiti della proprietà demaniale e la posizione dei cippi segnalatori;
- relazione tecnica descrittiva delle opere.

Si precisa infine che l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) prima della materiale esecuzione dei lavori la società proponente deve provvedere al picchettamento in sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
  - b) a conclusione dei lavori devono essere consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;
  - c) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
  - d) la società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti. In ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni; l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;
- Comune di Apricena - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 7130 del 11/04/2017, conferma il parere già espresso in data 19/01/2015 prot. n. 918, favorevole sotto il profilo urbanistico alla esecuzione dell'intervento a condizione che:
    - per l'esecuzione del cavidotto su strade comunali deve essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi del vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di CC n. 29 del 01/07/2010 e corrisposta, in esercizio, la tassa comunale di sottosuolo/soprassuolo nella misura prevista dalle leggi vigenti;
  - Comune di San Paolo di Civitate - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 4750 del 14/07/2014, effettuata la ricognizione circa l'esistenza di eventuali vincoli paesaggistici posti nell'area di realizzazione dell'elettrodotto di cui all'oggetto. Dalla suddetta verifica è emerso quanto segue:
    - l'elettrodotto da realizzare attraversa aree archeologiche (art. 142 comma 1, lett. m - D.Lgs. 42/2004);
    - l'elettrodotto attraversa delle segnalazioni archeologiche (SAKc14 - SAKc14 - SAKc15);
    - l'elettrodotto attraversa un corso d'acqua pubblica (art. 142, comma 1, lett. a - D.Lgs. 42/2004);
    - l'elettrodotto attraversa un A.T.E. (ambito C: valore distinguibile);
  - Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 11996 del 04/04/2017, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.
 

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, ha comunicato che "dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione".

Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la verifica così come prevista dall'ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 6018 del 24/05/2013, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture, scaturito dall'esame della documentazione relativa alla domanda di cui all'oggetto; tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si segnala alla Società istante, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008); rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 16307 del 07/04/2017, esprime parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. ([aerogeo@pstacert.difesa.it](mailto:aerogeo@pstacert.difesa.it)) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 122656 del 20/11/2013, si comunica che non vi sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori;
- ASL Foggia, prot. n. 61460 del 11/07/2014, rilascia parere favorevole alla realizzazione del progetto come descritto in oggetto;
- Anas S.p.A., prot. n. 187100 del 07/04/2017, esprime preliminare parere favorevole alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell'attraversamento stradale con tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell'attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l'area Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia. Inoltre si precisa che in caso di ulteriori interferenze (trasversali e longitudinali), ove ritenute necessarie per l'esecuzione di lavori, la società Lucky Wind 4 S.r.l. dovrà presentare ulteriore specifico progetto delle opere da realizzare;
- Autostrade per l'Italia S.p.A., prot. n. 23819 del 28/11/2013, comunica che l'intervento in progetto non necessita di parere in quanto non interferente con le opere autostradali, né ricadente in fascia di rispetto poiché situato a distanza maggiore di m 60 dall'autostrada;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3509 del 29/08/2013, facendo seguito a quanto espresso con la precedente nota prot. n. 425 del 30/01/2013, si precisa che tali opere non presentano interferenza con l'infrastruttura ferroviaria per quanto concerne il parco eolico; il cavidotto di collegamento dello stesso con la stazione di smistamento, nel tratto sulla SP 36 (nei pressi del Km 9) interferisce (attraversamento) con l'elettrodotta della linea primaria a 150 kV di RFI. Il presente parere non autorizza l'esecuzione dell'interferenza indicata; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservi S.p.A., mandataria R.F.I. S.p.A.. Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della L. 210/1985 istitutiva dell'Ente F.S. della Legge 359/1992 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/1980 (Nuove

norme di Polizia ferroviaria);

- Snam Rete Gas S.p.A., nota pec del 28/03/2017 acquisita al prot. n. 1088 del 29/03/2017, comunica che sulla base della documentazione di cui è in possesso, i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
- Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA del 29/01/2014, comunica parere positivo all'intervento. A tale proposito si ritiene opportuno precisare che Enel Distribuzione S.p.A., per ciascuna delle interferenze che saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d'opera, porrà in essere le necessarie lavorazioni solo a valle del perfezionamento commerciale e per le quali dovrà essere avanzata specifica istanza. Sin da ora si ritiene opportuno far presente che, qualora la regolarizzazione delle interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni detentori di vincoli, ecc .. ecc .. ), la scrivente Enel Distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente munirsi dei dovuti permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitù di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a tali procedure;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170002306 del 31/03/2017, comunica che in data 08/01/2014 con lettera prot. TRISPA/P20140000104 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde alla potenza di connessione dell'impianto di cui alla pratica in oggetto; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell'impianto non modifica le modalità di connessione per la quale la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha già ottenuto il benestare tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell'impianto, all'esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 8304 del 10/04/2017 (acquisita al prot. n. 1235 del 11/04/2017) rilasciava il proprio parer favorevole attesa la documentazione integrativa trasmessa adeguata alle prescrizioni formulate dal Servizio con la precedente nota prot. n. 20810 del 18/07/2014;

la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1280 del 13/04/2017, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.

Il Proponente con nota pec del 26/04/2017 (acquisita al prot. n. 4132 del 28/04/2017) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale.

Il Comune di Apricena con nota prot. n. 9426 del 16/05/2017 (acquisita al prot. n. 1706 del 19/05/2017) restituiva copia del summenzionato atto *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo"*

preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione dal giorno 14/04/2017 al giorno 15/05/2017.

Da una verifica effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali presso l'Albo Pretorio online del comune di San Paolo di Civitate emergeva che l'Ente ha provveduto alla pubblicazione dell'atto "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" dal giorno 21/04/2017 al giorno 20/05/2017.

- alla data del 30/05/2017, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (notificata alla società Lucky Wind 4 S.r.l. con raccomandata A7R del 31/05/2012) a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW. In seguito con ulteriore nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), sempre la Provincia di Foggia trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; in detta seduta il Comitato "... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ..." con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1674 del 16 maggio 2017 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 1834 del 30/05/2017 trasmetteva:
  - numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
  - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del

procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto\_notorio\_requisiti\_in\_sede\_di\_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
  - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1674 del 16/05/2017 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **6 MW**, costituito da **3 aerogeneratori** da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località "Scivolaturo" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota pec del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1669 del 15/05/2017), ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T2	527138	4626853
T3	527486	4626196
T6	528866	4626675

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - Porto Cannone". Tale soluzione prevede la:
  - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
  - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
  - Costruzione della nuova **Stazione di Smistamento a 150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;

- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto biogas da discarica;
- in data 30/05/2017 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind 4 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 31/05/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019236;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, il Servizio ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;



Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 30/05/2017 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1674 del 16/05/2017, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1674 del 16/05/2017, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **6 MW**, costituito da **3 aerogeneratori** da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località *"Scivolaturo"* posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T2	527138	4626853
T3	527486	4626196
T6	528866	4626675

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - Porto Cannone". Tale soluzione prevede la:
  - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
  - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
  - Costruzione della nuova **Stazione di Smistamento a 150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei

principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **ART. 4)**

La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1644 del 21/05/2012 che rettifica ed integra la D.D. n. 1557 del 14/05/2012.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### **ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1674 del 16/05/2017.

#### **ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti

in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 36 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è sottoscritto dal Dott. Pasquale Marino Dirigente del Servizio Infrastrutture Info - telematiche, delegato pro - tempore per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali come da D.D. n. 43 del 10/05/2017.

Il Dirigente protempore della Sezione  
F.to Pasquale MARINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 13 marzo 2017, n. 15 **Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale, e relative opere connesse di seguito sinteticamente elencate:**

- 1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);**
- 2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";**
- 3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;**
- 4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);**
- 5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";**
- 6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.**

**Proposto da IVPC Power 6 srl - Via Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132.**

#### **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- La società istante **IVPC Power 7** con sede legale in Via Circumvallazione 108, Avellino P.I.: 02513460648 ha richiesto a questa Regione, in data 10/06/2008, con nota acquisita al prot. 38/6229 del 13/06/2008, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 56 MW nel Comune di Poggio Imperiale (FG) nonché delle infrastrutture di rete necessarie;
- In data 13/12/2011 la Società proponente si adeguava alla sopravvenuta DGR n.3029/10 depositando la documentazione a corredo dell’istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia;
- con nota acquisita al prot. 159/2147 del 01/06/2016 l’Istante trasmetteva copia dell’atto notarile di fusione per incorporazione della IVPC Power 7 srl nella **IVPC Power 6 srl** con sede legale in Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132 - P.I.: 02509050643;
- In data 13/12/2011 la Società proponente si adeguava alla sopravvenuta DGR n.3029/10 depositando la documentazione a corredo dell’istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia;
- In ordine alle **opere di connessione** la Società **Terna spa** con note Prot. TE/P2008004271 del 14/03/2008 e Prot. TE/P2009004372 del 06/04/2009 Codice identificativo: 07011802, prevede che l’impianto eolico venga allacciato alla rete di distribuzione elettrica nazionale in antenna a 150 kV con una nuova stazione di smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV “C.P. San Severo - C.P. Portocannone”, previo ripotenziamento della stessa linea e realizzazione di una futura stazione elettrica a 150/380 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 380 kV ·Foggia - Larino” mediante la realizzazione delle seguenti opere:
  1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
  2. raccordi a 150 kV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
  3. ripotenziamento della linea a 150 kV “CP Portocannone - CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
  4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);

5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Tale STMG è stata accettata incondizionatamente dalla Società in data 03/06/2008.

- Con Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, la **Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente**, sentito il Comitato per la V.I.A. che "... nella seduta del 18 febbraio 2016 , esaminata la documentazione, così si è espresso: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 16 aerogeneratori tripala di grande taglia marca Vestas V117-3.3MW, della potenza unitaria di 3,3 MW per complessivi di 52,8 MW, in agro del Comune di Poggio Imperiale (FG), aventi un'altezza al mozzo pari a 91,5 metri ed un diametro del rotore pari a 117 metri, comprese le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto. ...", considerata la "... diversità tra la valutazione elaborata dal Comitato V.I.A. ed il parere espresso dal MIBACT -Segretariato regionale per la Puglia , circostanza che richiederebbe l'applicazione dell' art 14- quater L.241/90 per il superamento del dissenso parziale da parte della citata amministrazione preposta alla tutela del patrimonio territoriale per gli aspetti paesaggistico-storico ed artistico; Considerata inoltre la proposta della società circa lo spostamento degli aerogeneratori PGI 14B e PGI 16B avanzata in sede di conferenza di servizi del 18 marzo u.s. succitata esplicitata nelle controdeduzioni al Parere del comitato VIA; Valutate le posizioni assunte del Comitato VIA e dal MIBACT sopra riportate,; Ritenuto di assumere come prevalente il parere espresso dal MIBACT- segretariato regionale per la Puglia; ..." ha determinato di esprimere, per le motivazioni ivi riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole alla procedura di VIA della proposta progettuale in oggetto, ritenendo idonei gli aerogeneratori rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B aventi coordinate UTM – WGS 84:

Aerogen.	X (m)	Y (m)
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

Inoltre ai sensi dell'art. 14 L.R 4/2014 il detto provvedimento sostituisce "... l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004" Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 della Legge 6 luglio, n. 137"; ...".

- Con nota acquisita al prot. 159/3264 del 16/09/2016 l'Istante depositava le integrazioni documentali richieste, nonché il progetto definitivo adeguato alle risultanze della su detta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, rendendo di fatto esaminabile la proposta progettuale dagli Enti convocati in Conferenza dei Servizi.
- Con nota prot. 159/3298 del 19/09/2016 la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** comunicava agli Enti ritenuti interessati l'avvio del procedimento e contestualmente ha convocato per il giorno 20/10/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n° 159/3907 del 24/10/2016, la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 20/10/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- con nota prot. n. 159/4724 del 28/12/2016 la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** ha comunicato agli Enti la **chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**, richiedendo contestualmente alla **IVPC Power 6 srl** il deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo;
- con nota acquisita al prot. 159/358 del 01/02/2017 al **IVPC Power 6 srl** trasmetteva quanto richiesto con la precedente nota,

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota prot. n. 368 del 13/06/2016 la **SNAM Rete Gas SpA** comunica che "sulla base della documentazione in nostro possesso, i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà.";



- nota prot. n. 16772 del 20/09/2016 **Comune di Torremaggiore** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 17821 del 28/09/2016 **Comune di Apricena** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 108/13184 del 28/09/2016 Regione Puglia - DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione SEZIONE Demanio e Patrimonio **SERVIZIO Parco Tratturi** rileva che l'attraversamento di collegamento dell'impianto progettato, interessa il terreno appartenente al demanio armentizio facente parte del tratturo "Aquila - Foggia" in agro di San Paolo Civitate e San Severo, per una occupazione complessiva da quantificare in sede di sopralluogo. Ciò premesso, esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto.

Si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387 /2003, previo:

- pagamento canone anticipato da quantificare secondo la tabella Allegato A e B del Reg. Regionale n. 23 del 02-11-2011 pubblicato sul BURP n. 176 dell'11-11-2011;
- pagamento di €. 50,00 per spese di istruttoria;
- istanza di concessione in bollo da €. 16,00;
- fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale (nove anni);
- Impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'ENEL Distribuzione SpA ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda il subentro nella concessione.

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento.;

- nota prot. n. 47036 del 10/10/2016 **l'Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;
- nota prot. 27232 del 07/10/2016 **ANAS SPA** esaminata la documentazione progettuale nella parte che interferisce con la ns. statale 16 al Km 644+000, si esprime PRELIMINARE PARERE FAVOREVOLE alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell'attraversamento stradale con la tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell'attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza, corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l'area Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia.
- nota prot. n. 4022 del 10/10/2016 **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** esprime il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argomento, che interferiscono con la linea ferroviaria Bologna-Lecce in corrispondenza del km. 478+240 circa e con l'elettrodotto aereo in AT della linea primaria, la cui proprietà è recentemente passata da RFI alla Società TERNA S.p.A., che dovrà quindi esprimersi circa detta interferenza per quanto di propria competenza.
- nota prot. n. 30494 del 02/12/2014 e nota prot. n. 34815 del 11/10/2016 **Marina Militare COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio** comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- nota prot. n. 75/5736 del 11/10/2015 Regione puglia Area Politiche Per La Riqualificazione, La Tutela E La,

Sicurezza Ambientale E Per L'attuazione Delle Opere Pubbliche - **Servizio Risorse Idriche** comunica che nel territorio del Comune di Poggio Imperiale il generatore PGL 04 insite sul catastale n.6, che risulta ricadere in aree interessate dal vincolo della "Tutela Quantitativa", mentre piccoli tratti di cavidotti attraversano altri catastali interessati dal vincolo della "Contaminazione Salina". Le altre infrastrutture che si snodano negli altri summenzionati Comuni, non incontrano alcun vincolo, così come indicato nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009). Nelle suddette aree di vincolo, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 e Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea. Con riferimento alle Stazioni Elettriche da realizzare, si fa osservare che, l'eventuale realizzazione di impianti per il trattamento di reflui civili e di acque meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto dei relativi Regolamenti Regionali n.26/2011 (reflui civili) e n.26/2013 (acque meteoriche). Da ultimo, con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque. Tutto ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- nota prot. n. 10138 del 11/10/2016 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- nota prot. n. 20015 del 12/10/2016 **Comune di Troia** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 64/24152 del 14/10/2016 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione LLPP - **Servizio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia**, rilevato che l'interferenza della linea elettrica con il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" ed altri corsi d'acqua ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nel l'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio. Rilevato che l'impianto interferisce con il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" ed altri corsi d'acqua interessando l'agro dei comuni di Poggio Imperiale e San Paolo di Civitate ed altri corsi d'ac-

qua e che per l'attraversamento degli stessi dovrà essere adottata la modalità di attraversamento mediante spingi tubo/toc, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durezza delle sponde e con le seguenti prescrizioni:

- La profondità di interramento, non sia inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo,
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica,
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità,
- distanza di mt. 20 .00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Tanto si rileva in via preliminare, in quanto, essendo vigente il Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17, che dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 13 marzo 2012 nr. 4, per le interferenze con i corsi d'acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012) e le opere di connessione alla rete T.E.R.NA. interferenti con i corsi d'acqua, la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio. Tale norma, comunque non deroga al principio stabilito dal R.D. 25.07.1904 nr. 523, per cui gli interventi che si realizzano negli alvei fluviali o pertinenze idrauliche, soggiacciono alla inderogabile previsione di «autorizzazione» ai fini idraulici, da richiedersi alla «Autorità Idraulica», rappresentata da questo Ufficio, salvo che il territorio interessato ricada all'interno di comprensori di Bonifica le cui previsioni di sistemazione dei corsi d'acqua hanno avuto pratica applicazione. Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia. Ritenuto che il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" è iscritto al nr. 87 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con il R.D. 20 dicembre 1914 nr. 6941. Tenuto conto che oltre ad essere corso d'acqua pubblica, in quanto scorrente in un comprensorio da bonificare, il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma", ha avuto sull'intera asta fluviale identificata come <<corso d'acqua pubblica>>, interventi tesi a sistemare il suo corso, a regolare lo scorrere delle acque e a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio, intendeva perseguire. Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole, propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale;

- nota prot. n. 4634 del 19/10/2016 **Comune di Poggio Imperiale** esprime parere favorevole all'approvazione alla proposta progettuale con la prescrizione che le strade soggette ad interventi per la realizzazione dei sottoservizi siano ripristinate tenuto conto della presenza dei corsi d'acqua intercettati e delle opere d'arte. Inoltre, riguardo alla dismissione e ripristino, valutato il piano di dismissione proposto dalla ditta (ETK5E66\_Doc\_A14), ritenuto di applicare maggiorazioni per spese tecniche che l'Ente dovrà sostenere in caso dovesse sostituirsi al proponente, si ritiene congruo, per quanto di competenza di questo Comune, che la garanzia venga prodotta di importo non inferiore a € 165.000,00 (€ 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata come da linee guida regionali). L'importo deve essere garantito a mezzo di Fidejussione bancaria o assicurativa di aziende di credito/imprese di assicurazione europee che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della dell'Ente garantito. La durata deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi. L'oggetto della garanzia deve essere adeguato almeno ogni quinquennio alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT. Il presente parere è reso fatti salvi:
  - il parere dell'Autorità di Bacino per gli attraversamenti dei corsi d'acqua;

- il parere degli enti proprietari delle infrastrutture e dei sottoservizi intercettati (bonifica, AQP, Enei Ferrovie ecc.)
- il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di sicurezza.
- nota Prot. 5909 del 20/10/2016 Codice identificativo: 201600124, la Società **Terna spa** comunica che ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale ricevuta, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete con nota Prot. 5908 del 20/10/2016;
- nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - **Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso**, premesso che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, attesta che, dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio:
  - non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato;
  - le p.lle 20-142-143-140 del Fg.12 del Comune di San Paolo di Civitate, la p.la 99 del Fg. 7 e la p.la 292 del Fg. 23 del Comune di San Severo, nonché la p.la 73 del Fg. 26 del Comune di Torremaggiore, risultano far parte del R. Tratturo L'Aquila-Foggia, a tale riguardo, la presente attestazione viene trasmessa per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni di competenza, al Servizio regionale Parco Tratturi;
  - risultano nello "Stato 1 degli immobili messi nei demani universali Palude Alvano e Difesa della Città ed illegalmente occupati, per i quali si propone la legittimazione" della verifica del Comune di Lesina del 25.01.1965 redatta dal perito istruttore Michele Castellano, quali Terre occupate gravate da uso civico e proposte per la legittimazione, quelle di cui al Fg. 45 p.lle. 74-75-76 e Fg. 46 pt. 34 come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato; Si precisa che la p.la 208 del Fg. 45, oggetto di richiesta, deriva dalla originaria p.la 75 riportata nello Stato degli Occupatori come riportato. Il terreno di cui al sopra riportato elenco è legittimato ai sensi dell'art. 54 della L.R. 14/2004 e ss.mm.ii.. Le operazioni di affrancazione dei canoni sono state delegate ai Comuni di competenza.
  - per il Comune di San Paolo di Civitate dagli atti delle verifiche demaniali esistenti attualmente In Ufficio dal DECRETO DI AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI dell' Avv. Giuseppe Spinelli, Magistrato di Cassazione, Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, datato 22/05/1959, registrato a Bari il 27/05/1959 al n. 10166 mod. III, risulta, tra le altre terre affrancate, quanto attualmente individuati come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato; Si precisa che del Fg. 13 la p.la 125, oggetto di richiesta, deriva dalla originaria p.la 10, le p.lle 52-154-106-67-155-160-68 derivano dal frazionamento della originaria p.la 11, la p.la 107 derivano dal frazionamento della originaria p.la 25, le p.lle 59-60- 61 derivano dal frazionamento della originaria p.la 19, la p.la 73 deriva dal frazionamento della originaria p.la 30, le p.lle 74-75-76 derivano dal frazionamento della originaria p.la 31, le p.lle 39-40-41-114 derivano dal frazionamento della originaria p.la 24, le p.lle 82-104-81 derivano dal frazionamento della p.la 44, mentre rispetto al Fg. 12 le p.lle 98-99-100-178-179-180 derivano dal frazionamento della originaria p.la 14, le p.lle 110-181-182-183 derivano dal frazionamento della originaria p.la 11, la p.la 191 deriva dal frazionamento della originaria p.la 15, le quali (p.lle 10-11-25-19-30-31-24-44 del Fg. 13 e le p.lle 14-11-15) sono riportate nel Decreto di Affrancazione di cui sopra. Ai sensi dell' art. 17 della L.R. 32/2001, le operazioni di affrancazione dei canoni, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono state delegate ai Comuni di competenza.
- il **Ministero delle Attività Produttive UNMIG** ha comunicato con precedente nota che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La società **IVPC Power 6 srl**, con nota acquisita al prot. n. 159/3848 del 20/10/16 ha depositato Dichiarazione

zione di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.

- nota prot. 117558 del 15/11/2016 **ENAC**, in ordine alla valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per l'installazione di n. 3 aerogeneratori aventi altezza totale pari a 150,0 m., sulla base di quanto previsto al cap.4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti "valutazione e limitazione ostacoli, in esito all'istruttoria valutativa condotta, visto il parere ENAV reso con nota parere prot. DSNA/PSA/SCSC16530 del 10.11.2016 secondo cui:

- Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697: non vi sono implicazioni per quanto riguarda gli aeroporti di competenza ENAV S.p.A., tuttavia l'impianto in argomento, di altezza uguale/superiore a 100 m AGL è soggetto a pubblicazione;
- procedure strumentali di volo: la valutazione è di competenza di Aeronautica Militare;
- verifica interferenze con i sistemi NAV/COM/RADARENAV: non vi sono implicazioni per quanto riguarda i sistemi in argomento di competenza ENAV S.p.A.:

si autorizza l'intervento proposto alle seguenti condizioni:

- a) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti in funzione dell'altezza massima del complesso torre e raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l'utilizzo di combinazioni di luci bianche e rosse;
- b) dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile;
- c) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo non inferiore ai 100 m, necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimale), l'altezza massima rispetto al piano campagna (torre+ raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l'effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.

Si rappresenta che nel progetto non sono state fornite indicazioni in merito all'utilizzo di eventuali gru di cantiere, per le quali, pertanto, dovrà essere inoltrata apposita istanza alla scrivente Direzione. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

- nota prot. n. 187839 del 17/11/2016 fascicolo 1602/ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise** trasmetteva in allegato il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto interrato MT per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva di 9,90 MWe che sarà realizzato dalla Società IVPC Power 6 s.r.l. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. In fase esecutiva delle opere, la società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i puni di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Si informa altresì che

l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società IVPC Power 6 s.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello. La comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società IVPC Power 6 s.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03. Nell'allegato alla nota prot. n. 187839 del 17/11/2016 fascicolo 1602/ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, sussistendone i presupposti di legge, rilasciava alla suddetta Società IVPC Power 6 s.r.l. NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto MT per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva di 9,90 MW e relative opere connesse sito nel comune di Poggio Imperiale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla IVPC Power 6 s.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli, in data 07/05/2013 al n° 6552, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933;

- nota prot. n. 198808 del 05/12/2016 fascicolo 1647/PZ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, Con riferimento alla costruzione di un elettrodotto aereo AT/150 KV di collegamento tra la sottostazione utente di trasformazione 30/150 KV e la stazione TERNA di San Paolo Civitate (FG) rilascia il parere favorevole per tale realizzazione di quanto richiesto. Sarà cura dei responsabili dell'Ministero verificare il rispetto, da parte della I.V.P.C. POWER 6 S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica.
- nota prot. 20414 del 18/11/2016 il **COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"** esprimeva parere favorevole rappresentando che, non essendo noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D. Lgs. 81 /2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, pertanto che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competente per il territorio;
- nota prot. 64/3466 del 13/02/2017 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI** preso atto degli atti integrativi trasmessi con mail del 30.01.2016, relativi alle prescrizioni formulate da questo Servizio con propria nota n. 26340 del 09.11.2016, ritiene, in linea generale che tali atti risultano esaustivi e pertanto, si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

**Con riferimento a tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale necessari alla conclusione positiva del procedimento, si rappresenta che:**

irritualmente sono stati acquisiti pareri/nulla osta di Enti che andavano resi nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale in quanto, come disposto dalla D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122 che ha

individuato le modalità di attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii., viene assegnato al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale. Appare palese che detti pareri/nulla osta e relative prescrizioni sono quindi recepiti nel provvedimento di valutazione d'impatto ambientale D.D. n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente. Pertanto la presa in considerazione, in sede di Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 387/2003, di detti pareri costituirebbe un'inutile duplicazione e, quindi, aggravio ingiustificato del procedimento in contrasto con i Principi generali dell'attività amministrativa.

**Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:**

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche - **Servizio Attività Estrattive;**
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - **Sezione Demanio e Patrimonio;**
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - **Sezione Difesa del Suolo e del rischio sismico;**
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia;**
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Sezione Foreste di Foggia;**
- **Provincia di Foggia;**
- **Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente**
- **Comune di Poggio Imperiale**
- **Comune di San Paolo di Civitate**
- **Comune di San Severo**
- **Comune di Torremaggiore**
- **Comune di Apricena**
- Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - **Sezione U.S.T.I.F;**
- Ministero Sviluppo Economico - **Sezione U.S.T.I.F**
- **Consorzio di Bonifica della Capitanata**
- **Autorita' di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore**
- **Comando Militare Esercito Puglia**
- **Acquedotto Pugliese SpA;**

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che: ai sensi dell'art.14ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., " ... *All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza....*"

**Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:**

☒ la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI** con nota prot. 64/26340 del 09/11/2016, rilasciava parere non definitivo subordinando la declaratoria di pubblica utilità dell'opera alle prescrizioni ed osservazioni ivi contenute ed innanzi riportate;

☒ la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, con nota prot. 159/3447 del 29/09/2016, comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai **Comuni di Poggio Imperiale, Apricena, San Paolo Civitate, San Severo, Torremaggiore** ed alla Società **IVPC Power 6 srl**, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

- con nota acquisita al prot. 159/4140 del 10/11/2016 la Società **IVPC Power 6 srl**, trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani " la Gazzetta del Mezzogiorno – Nazionale" e sul "la Gazzetta del Mezzogiorno – Provincia di Foggia", entrambi in data 11 Ottobre 2016;
- il **Comune di San Paolo Civitate** con nota prot. n. 6321 del 26/10/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 10/10/2016 al 25/10/2016 specificando che non sono pervenute opposizioni alla richiesta;
- il **Comune di Poggio Imperiale** con nota al prot. n. 159/4338 del 23/11/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 21/10/2016 al 22/11/2016;
- il **Comune di San Severo** come desunto dal proprio Albo Pretorio Online, ha proceduto alla pubblicazione, al n. registro 2016-3056 dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- il **Comune di Torremaggiore**, come desunto dal proprio Albo Pretorio Online, ha proceduto alla pubblicazione, al n. registro 2016-1947 n. atto 21285, dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- il **Comune di Apricena** con nota prot. n. 23579 del 19/12/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio alla posizione 1609 dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- presso la Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI** risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere dalla ditta catastale **Società Agricola Vinfra srl**;
- con nota acquisita al prot. 159/4347 del 25/11/2016 la **Società Agricola Vinfra srl** proprietaria di alcune aree ricadenti nel comune di Torremaggiore ribadiva le proprie osservazioni, lamentando genericamente problematiche di natura idraulica, già esposte in precedenti comunicazioni in capo ad altra società del 13.2.2015, del 23.1.2015 e del 19.3.2014, e contestualmente richiedeva espressamente l'effettuazione di un sopralluogo;
- con nota prot. 159/4392 del 29/11/2016, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, trasmetteva dette osservazioni oltre che all'Istante, ai soggetti ritenuti interessati richiedendo riscontro a tali osservazioni;
- con note acquisite al prot. 159/4558 del 13/12/2016 e prot. 159/4560 del 13/12/2016 **Società Agricola Vinfra srl** ribadiva il persistere di problemi di natura idraulica su dette aree;
- con nota acquisita al prot. 159/4610 del 16/12/2016 la Società **IVPC Power 6 srl** riscontrava le suddette osservazioni comunicando che "*... il progetto delle opere di rete [...] è stato allegato al progetto generale degli interventi di cui all'impianto ed ha ottenuto valutazione positiva dal Comitato Tecnico VIA presso la Provincia di Foggia e successivamente è stato oggetto del relativo provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Inoltre, lo stesso, ha concluso con esito favorevole la Conferenza di Servizi convocata ai sensi*



del D.L.vo 387/2003 in seduta definitiva il 20. 10.2016 alla quale con nota prot. 0003361 del 28.09.2016 di codesto ufficio, sono stati convocati tutti gli enti preposti al rilascio di pareri vincolanti. A tale data e in tale conferenza, non risultano pervenute osservazioni di merito da parte degli organismi preposti, inclusa l'Autorità di Bacino competente per territorio che pure risulta ritualmente convocata. ...";

- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, rilevato che la D.G.R. 2122/2012, in attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale, tra cui rientra espressamente "... *parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrare ...*", ha comunque portato a conoscenza dell'**Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, nonché della Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente**, delle problematiche di natura idraulica genericamente lamentate dalla Società Agricola Vinfra srl, invitando, entro congruo termine, detta autorità ad esprimersi in merito, decorso inutilmente detto termine si sarebbe proceduto ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. 159/451 del 07/02/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, a valle di una serie di comunicazione intercorse fissava il richiesto sopralluogo alla data del 13/02/2017 congiuntamente agli interessati, tra cui in particolare l'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.
- con nota prot. 159/741 del 01/03/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, trasmetteva apposito verbale riportante le posizioni rappresentate durante detto sopralluogo;
- nella nota prot. 159/741 del 01/03/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, rappresentava che tra i suoi compiti non rientrano valutazioni tecniche degli elaborati progettuali agli atti della conferenza, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale che trovano composizione nell'ambito della procedura di VIA o rientrano nella competenza di enti e soggetti invitati alla conferenza medesima, e che tantomeno può sostituirsi ad Enti cui istituzionalmente è attribuito il compito di assicurarsi della difesa del suolo, di usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Difatti rileva la D.G.R. 2122/2012 che, in attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale, tra cui rientra espressamente il "... *parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrare ...*". Pertanto attraverso lo strumento delle osservazioni, è stato posto il privato in condizione di interloquire utilmente con la p.a., garantendo la giusta pubblicità e l'effettiva e non meramente formale partecipazione al procedimento.
- alla data del 01/03/2017, presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali** non risultano pervenute ulteriori osservazioni, oltre a quelle su riportate, in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 159/358 del 01/02/2017 provvedeva al deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo richiesta con nota prot. n.

159/4724 del 28/12/2016;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale costituito da 3 aerogeneratori, rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B, posizionati secondo le seguenti coordinate, come da Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, e di seguito espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS 84	
	X	Y
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

- delle opere connesse (Codice identificativo: 07011802) costituite sinteticamente da:
  1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
  2. raccordi a 150 kV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
  3. ripotenziamento della linea a 150 kV “CP Portocannone - CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
  4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
  5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”;
  6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.
- in data 09/02/2017 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società **IVPC Power 6 srl** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28/02/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019107;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato n. 1 originale e n. 6 copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
  - Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **IVPC Power 6 srl** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)

nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **IVPC Power 6 srl** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 09/02/2017 dalla società **IVPC Power 6 srl**

#### **DETERMINA**

##### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

##### **ART. 2)**

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **IVPC Power 6 srl - Via Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132. P.I.:02509050643** - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 9,90 MWe

sito nel Comune di Poggio Imperiale costituito da 3 aerogeneratori, rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B, posizionati secondo le seguenti coordinate, come da Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, e di seguito espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS 84	
	X	Y
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

- delle opere connesse (Codice identificativo: 07011802) costituite sinteticamente da:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
3. ripotenziamento della linea a 150 kV “CP Portocannone - CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”;
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

#### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### ART. 4)

La Società **IVPC Power 6 srl** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*”.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro

- e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
  - la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi

del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
- a rilasciare, ad ultimazione dei lavori, apposita asseverazione, resa dal Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati dall'Autorità di Bacino della Puglia. Detta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assenti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

IL Sottoscritto Giuliano Michele Carmine

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE:** Il progetto di intervento proposto ricade interamente in un ambito di alta fragilità idrogeologica. A tal proposito le linee guida dell'ARPA Puglia prescrivono che: *"La documentazione progettuale deve essere corredata da uno studio geologico, geotecnico ed idrogeologico. La relazione geologica, oltre a riportare le caratteristiche geotecniche del terreno al fine di valutare al meglio la tipologia delle fondazioni da adottare e la relativa profondità di scavo, deve essere corredata da uno studio idrogeologico che descriva con dettaglio la distribuzione degli acquiferi sotterranei. Nel caso in cui la capacità portante del terreno per le fondazioni dovesse richiedere la realizzazione di pali di fondazione, bisognerà garantire la protezione della falda superficiale dal rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere. A tal fine il proponente deve prevedere idonei accorgimenti da mettere in opera in caso di contaminazione accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi ed altre sostanze inquinanti. Lo studio idrogeologico, oltre a riportare la ricostruzione delle idrostrutture sotterranee con le relative*



*direzioni di flusso, dovrà essere corredato da indagini opportune per verificare che la posa in opera delle fondazioni escluda ogni possibilità di collegamento /connessione idraulica tra falda freatica superficiale e profonda, con il rischio di veicolare sostanze inquinanti in profondità.*

*In fase di costruzione, al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altre sostanze nocive nelle aree di cantiere, il proponente deve prevedere il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi ed il parcheggio dei mezzi meccanici nonché l'esecuzione dei rifornimenti di carburanti e lubrificanti su un'area attrezzata e impermeabilizzata. Il proponente deve prevedere idonei accorgimenti da mettere in opera in caso di contaminazione accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi ed altre sostanze inquinanti".* La relazione allegata presenta una dotta ed esaustiva disquisizione sulle normative vigenti e potrebbe anche riuscire convincente nel tentativo di minimizzare l'impatto che un impianto di tale portata inevitabilmente avrà sulle presenze idriche del territorio. Tuttavia quando alla pagina 28 trae le conclusioni scrivendo: **"nessuno degli elementi di progetto (aerogeneratori, piazzole di servizio, nuova viabilità, cavidotti, e SE) ricade in aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.), in Aree a Media pericolosità idraulica (M.P.), a Bassa Pericolosità idraulica (B.P.), per cui si omette la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata"**. E poi più avanti ancora: **"nessuno degli elementi di progetto (aerogeneratori, piazzole di servizio, nuova viabilità, cavidotti, e SE) ricade all'interno delle fasce di pertinenza fluviale, per cui si omette la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36 NTA del PAI, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.** In questo caso la realtà non corrisponde a quanto descritto. Infatti la torre n°1 con la relativa piazzola viene posizionate esattamente nei pressi della **"Sorgente del Fico"**. Una sorgiva naturale che va ad alimentare il neonato Candelaro. Le torri n°6-7-8 e relative pertinenze, risultano troppo prossime al **Vallone del Carapelle**, le prime due, ed al **Vallone Chiagnemamme** la terza. La torre n°6 inoltre lambisce la **"Masseria Scazzetta"** che il PTCP annovera tra i beni architettonici da tutelare. La torre n°4 con la propria piazzola si trova a ridosso del torrente Rovello come pure risulta troppo prossima alla **"Masseria Tre Carra"** anch'essa parte dei beni architettonici del PTCP. Il cavidotto che unisce le torri n°9-8-7-6 dovrà attraversare un delicatissimo punto del territorio. Questa zona è classificata ad alta vulnerabilità idrologica secondo il PTCP (vedi cartina allegata). Ricordiamo inoltre che le torri n°1-2-3 ricadono in un territorio ad alta possibilità di presenza di **necropoli** e quindi di certo interesse archeologico. Il cavidotto che unisce le torri n°7-3-2-1 oltre ad interferire con un'area soggetta a vincolo idrogeologico, segue una tortuosa direzione che comunque interferisce in area ad alto interesse archeologico. La torre n°5 con la relativa piazzola lambisce il **"Fosso dei tre cani"** anch'esso ad alta fragilità idrogeologica. Il lungo cavidotto che dalla torre n°4 si collega poi alla S. E. tocca ben tre zone critiche. La prima tocca la sorgente del torrente **del torrente Radicosa**. La seconda zona critica riguarda l'area, sottoposta a vincolo idrogeologico, inerente il **Canale Ferrauto** in prossimità della **Sorgente delle Tre Fontane**. e la terza riguarda l'attraversamento dello **Staina**.

**Per questi motivi chiedo che l'impianto il progetto venga delocalizzato!**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi del PTCP


Allegato 4 - Elenco Masserie inserite nel PTCP

Allegato 5 - Elenco Beni architettonici inseriti nel PTCP

[http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/Tavola\\_B2\\_07.pdf](http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/Tavola_B2_07.pdf)

Segrate 09/03/2018

Il/La dichiarante  
Michele Giuliano



47021	Masseria Piccirella	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mr
47022	Masseria Centola	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mr
47027	Masseria Faranone	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mn
47037	Masseria Chiancata - ex Cacio	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mn
47038	Masseria Figliolia - ex Faranello	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
47039	Masseria Guerrieri	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
47040	Masseria Cursio	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
47041	Masseria Cicerone - ex Mass.a Angeloni	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
47042	Masseria Sarrillo	San Marco in Lamis	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mr
48002	Masseria Valmanella	San Marco La Catola	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
48003	Masseria Aia di Fiela	San Marco La Catola	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
48004	Masseria San Cristoforo	San Marco La Catola	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
49003	Masseria Palmieri	Sannicandro Garganico	Bene architettonico	Segnalato	PUTT	Mf
49006	Masseria di Posta S. Nazzario	Sannicandro Garganico	Bene architettonico	Vincolato	PUTT	Ma
49034	Masseria Zaccagnino	Sannicandro Garganico	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mr
49037	Masseria Don Matteo	Sannicandro Garganico	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mn
50001	Masseria Coppa delle Rose	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PUTT	Ma
50006	Masseria del Faugno Vecchio	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PUTT	Ma
50009	Masseria Inforchia	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PUTT	M
50011	Maasseria Faugno	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50015	Masseria La Porta	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50016	Masseria Potecaro	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50018	Masseria Tre Carra	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	
50019	Masseria Riposo	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Ma
50021	Masseria Casaleni - ex Casarine	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50022	Masseria Chiagnemamma- ex Posta della Signora	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50023	Masseria Scazzetta 1	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50024	Masseria Scazzetta 2	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50025	Masseria Difensola	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Mc
50026	Masseria Venditti	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50027	Masseria Alborino - ex C. Fanelli	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Ma
50028	Masseria Pietra Cipolle - ex Mass.a di Masselli	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M
50029	Masseria Faugno Nuovo	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	Ma
50030	Masseria Azzardatore - ex delle Fontanelle	San Paolo di Civitate	Bene architettonico	Segnalato	PTCP	M

47005	Monte Granata	San Marco in Lamis	Bene archeologico	Vincolato	PUTT
47054	Scaramella di S. Vito	San Marco in Lamis	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
47055	Monte Granata	San Marco in Lamis	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
47056	Masseria Candelaro	San Marco in Lamis	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
47057	Posta Feola	San Marco in Lamis	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
49001	Torre Mileto	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
49005	Monte d'Elio	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
49007	Santannea Turchio (abit. villa romana)	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Vincolato	Sovrintendenza
49016	Sanf'Annea	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
49039	San Nazzario	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
49040	Porto di Vico-Metilda	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
49041	Sagri -Tenuta Sanzone	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
49042	Madonna D'Elio	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
49043	Santannea-Turchio	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
49044	Torre Mileto	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
49046	Monte Devia (insediamento preistorico)	Sannicandro Garganico	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
50005	Pezze della Chiesa	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
50007	Loc. tratturo Mezzana (santuario preromano)	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Vincolato	PUTT
50011	Coppa dell'Olmo (area antica Tiati-Teanum Apulum)	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
50012	Teanum Apulum (tempio romano di età Giulio-claudia)	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
50015	Tiati-Teanum (necropoli,abit.dauno-romano-mediev.)	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Vincolato	Sovrintendenza
50035	Potecaro	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50036	Il Torrione	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50037	Masseria La Porta	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50038	Mezzana	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50039	Coppa dell'Olmo	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50040	Azzardatore	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50041	Masseria Defensola	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50042	Sorgente del Fico	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
50043	Masseria Lauria	San Paolo di Civitate	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg
51001	S. Monica	San Severo	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
51002	Serpente	San Severo	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
51003	Il Guadone	San Severo	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
51008	Masseria Principe di Sangro	San Severo	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
51009	Casone (capanna neolitica - necropoli)	San Severo	Bene archeologico	Segnalato	PUTT
51317	Masseria Motticella	San Severo	Bene archeologico	Segnalato	DiScUm_Uni_Fg

**OSSERVAZIONE N°4 AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto: **Michele Carmine Giuliano**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

**REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- X Altro: **R01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- X Altro : **R01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE :**

**1) Pag. 6** - “Dal punto di vista orografico, il sito prescelto presenta caratteristiche tali da consentire l’installazione di aerogeneratori di grossa taglia; l’impianto sarà localizzato lungo le dorsali del Subappennino

Dauno; grazie alla conformazione orografica tipica del territorio si riscontra una particolare facilità del vento a spazzare tali aree, risulta quindi dominante l'azione eolica rispetto a quella degli altri agenti atmosferici. Il vento rappresenta una risorsa locale e l'insediamento dell'impianto si inquadra nel perseguimento degli obiettivi comunitari di produzione di energia elettrica da fonte eolica, che concorre al raggiungimento degli obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio". **Quanto riportato non corrisponde affatto alla reale conformazione orografica della localizzazione di progetto. L'impianto del progetto non è assolutamente localizzato "lungo le dorsali del Subappennino Dauno" bensì in una zona pseudo collinare del Tavoliere zona oltremodo pianeggiante. E' evidente il "copia e incolla" con altra Relazione Illustrativa riferita ad altra procedura. Ed effettivamente alla procedura 3798 del 17/11/2017 in territorio del Comune di Bovino, questo sì facente parte del "Subappennino Dauno". E questo la dice lunga anche su tutto il resto della documentazione presentata**

**2) Pag. 6** – "La limitata occupazione di suolo da parte dei manufatti dell'impianto non costituisce limitazioni all'uso dell'area. È comunque opportuno sottolineare che l'installazione di un impianto eolico impegna in minima parte l'area interessata lasciando le zone non direttamente interessate dalle opere strutturali degli aerogeneratori, libere e disponibili, senza barriera alcuna, agli usi precedenti". Pag.15) " In corrispondenza di ciascun aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola di pertinenza, delle dimensioni 60 x 35 mt. (circa 2100 mq), realizzata in massicciata di cava, del tipo stradale, e sovrastante strato di usura; lo spessore del pacchetto così costituito dovrà essere tale da sopportare i carichi trasmessi durante le fasi di montaggio degli aerogeneratori" **Ogni aerogeneratore avrà alla base una piazzola di 2.100 mq. Quindi solamente le dieci piazzole occuperanno una quantità di suolo pari a 21.000mq di territorio. Senza contare il territorio "consumato dai lunghissimi cavidotti. Se questo significa "limitata occupazione di suolo"?**

**3) Pag. 7** – "Nell'area di stretto interesse l'esame geomorfologico di dettaglio ha evidenziato che la zona, è stabile e che non sussistono nel sito indagato le condizioni predisponenti a fenomeni franosi rilevanti" **A tale proposito riportiamo quanto recita il PTCP della Provincia di Foggia alla pagina 212 : "Vaste zone della nostra provincia sono soggette da tempo ad un lento fenomeno di "subsidenza". Come è noto con tale voce si indica un abbassamento di più o meno estese porzioni di terreno. Il cedimento che può essere anche di notevole entità ha in genere cause riconducibili all'attività antropica. Sempre il PTCP della provincia di Foggia più avanti recita: "Forme di dissesto di diversa origine si manifestano da qualche tempo nel Tavoliere. Si tratta di lenti cedimenti del suolo noti in geologia con il termine di "subsidenza", legati alla massiccia estrazione di acque, di gas, di idrocarburi liquidi dal sottosuolo". (pag.)**

**4) Pag. 12** - "Il progetto in questione prevede la realizzazione di otto postazioni di macchina disposte in posizione ottimale rispetto alle direzioni prevalenti del vento". **Anche in questo caso è evidente il "copia ed incolla" dalla relazione illustrativa riferita al progetto 3798 di Bovino (FG). Nel progetto relativo all'impianto eolico di San Paolo di Civitate, gli aerogeneratori di progetto sono 10 e non 8.**

**5) Pag. 14** - "L'accesso al sito da parte degli automezzi (di trasporto e montaggio) sarà assicurato da una viabilità esistente che conduce all'impianto percorrendo strade provinciali e comunali; invece, le strade che collegheranno i rami (assi) dell'impianto alle torri di progetto saranno create ex-novo. Ove necessario, saranno previsti adeguamenti del fondo stradale della viabilità esistente per tutto il tratto che conduce all'impianto". Le linee guida per l'installazione degli impianti eolici elaborati dall'ARPA della Puglia al proposito stabiliscono che **"Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto, privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi in termini ambientali. In ogni caso non dovranno essere abbattute alberature stradali ad alto fusto. Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; saranno da preferire quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, attraverso la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno".** Il proponente nella relazione non indica nulla di tutto questo limitandosi a generiche descrizioni circa la viabilità comunale e provinciale esistente. Per trasporti eccezionali di tali dimensioni la viabilità esistente è di fatto insufficiente e di dubbia utilizzabilità senza opere di adeguamento. In questo caso come in caso di creazione di nuova viabilità torniamo ad aumentare il già eccessivo consumo di suolo.

**6) Pag. – 23** : "In questa fase, dopo almeno 20-30 anni di vita utile, potrebbe essere avviata l'asportazione degli aerogeneratori, l'interramento della fondazione in calcestruzzo armato dell'aerogeneratore e il ripristino ambientale del sito". **Molto generica appare la fase di dismissione mentre a tale proposito la Linee guida dell'ARPA Puglia precisano che "Nel progetto di dismissione dell'impianto a fine esercizio**

**devono essere riportati gli interventi necessari al ripristino geomorfologico e vegetazionale dei luoghi allo stato originario, completi della valutazione economica dell'intervento complessivo. Per i ripristini vegetazionali deve essere previsto l'utilizzo di essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone. Per le opere di contenimento e ripristino geomorfologico si dovrà ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica. Nulla viene detto circa la gestione dei "rifiuti" in merito ai quali si rimanda alle linee guida ARPA Puglia. Riporto a riguardo quanto stabilito alle pagine 13 e 14 "La caratterizzazione dovrà essere definita prima degli interventi ed allegata alla documentazione necessaria per l'autorizzazione, con un livello di dettaglio pari a quello necessario per l'espletamento della procedura di approvazione dell'opera".**

**7) Pag. 25 - "Gli effetti positivi dovuti alla realizzazione e alla gestione di una centrale eolica sono molti, tra i quali i più importanti sono: 3 - turismo indotto dalla presenza degli impianti, la quale cosa può enfatizzare il già avviato mercato turistico dell'agriturismo". Tralascio quasi tutti i citati "effetti" positivi" che la relazione cita e che si sono rivelati privi di consistenza nelle località dove impianti di queste dimensioni sono già stati installati. Mi fermo solo sul punto 3. Mi sembra che con questo si raggiunga addirittura il ridicolo. Secondo il preponente l'impianto dovrebbe causare un turismo indotto per la presenza di aereogeneratori di siffatte dimensioni, manco si trattasse della scoperta di enorme impronte di Tirannosaurus Rex. E tutto ciò a vantaggio del mercato dell'agriturismo. Probabilmente il preponente ignora o finge di ignorare che chi frequenta un agroturismo cerca tutt'altro dalla visione di un paesaggio di pale eoliche.**

**8) Pag. 26 - "L'installazione di una centrale eolica coinvolge un numero rilevante di operatori, infatti occorrono tecnici per valutazione di impatto ambientale e per la progettazione dell'impianto nonché personale per la costruzione delle turbine eoliche, per il trasporto, per la realizzazione delle opere civili, per l'installazione, per l'avvio ecc. Come si è già osservato, la realizzazione di una centrale eolica non sconvolge il territorio circostante, anzi intorno alle macchine è possibile svolgere le attività che avevano luogo in precedenza, senza alcun pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Il territorio, dunque, non viene compromesso, come accade con molte altre attività industriali, ma continua ad essere disponibile per le attività agricole e/o per la pastorizia". Affermazioni tutte da dimostrare. Se questi impianti avessero tutte queste positività non si capisce il motivo per cui sono osteggiati ovunque. Tutte le figure professionali previste sono figure che esulano dal contesto territoriale. Tranne forse i camion ed i camionisti per il movimento terra. Ma in questo campo specifico la realtà ci ha fatto conoscere situazioni al limite ed oltre della legalità. Il resto delle affermazioni è del tutto gratuito. Il consumo di suolo è eccessivo. Non è del tutto dimostrata la mancanza di pericolo per la salute umana. Mentre si ha la certezza assoluta della compromissione del paesaggio e di molte delle dell'avifauna che vive sul territorio.**

**Per tutto quanto qui esposto si chiede la delocalizzazione dell'impianto in progetto**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Linee Guida Eolico Arpa Puglia

Allegato 4 – PTCP Provincia di Foggia file

<http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/3%20Analisi%20fisica.pdf>

Segrate, 09/03/2018

Il/La dichiarante  
Michele Giuliano



**LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE  
DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE – PAESAGGISTICA  
IMPIANTI DI PRODUZIONE AD ENERGIA EOLICA**

*Maggio 2013*





**ARPA PUGLIA**  
*Corso Trieste, 27*  
*70126 Bari*  
*Tel. 080/5460201*  
*Fax 080/5460200*

**Responsabile Scientifico:**

*Dr. Massimo Blonda*

**Coordinamento:**

*Dr. Vito Perrino*

**Redattori:**

*Dr. Roberto Barnaba*

*Ing. Francesco Busseti*

*Dr.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci*

*Dr. Francesco Cuccaro*

*Dr.ssa. Filomena Lacarbonara*

*Dr.ssa Patrizia Lavarra*

*Ing. Roberto Primerano*

*Ing. Nicola Robles*

*Dott.ssa Maddalena Schirone*

**Estensore:** *Ing. Nicola Robles*

**Con il contributo:** *Ufficio Legale e Contenzioso di ARPA Puglia:*

*GdL\_FER – ARPA Puglia/ Dipartimenti Provinciali di ARPA Puglia*

<b>INDICE</b>		
<b>PREMESSA</b>		<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1. LA TECNOLOGIA EOLICA</b>		<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>La produzione di energia con tecnologia eolica</b>	<b>4</b>
<b>1.2</b>	<b>Caratteristiche aerogeneratori</b>	<b>4</b>
<b>1.3</b>	<b>Tipologia di impianti eolici</b>	<b>6</b>
<b>1.4</b>	<b>Principi di funzionamento di un aerogeneratore</b>	<b>7</b>
<b>1.5</b>	<b>Opere accessorie</b>	<b>8</b>
<b>CAPITOLO 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>		<b>10</b>
<b>2.1</b>	<b>Normativa Nazionale</b>	<b>10</b>
<b>2.2</b>	<b>Normativa Regionale</b>	<b>10</b>
<b>2.3</b>	<b>Normativa V.I.A.</b>	<b>10</b>
<b>CAPITOLO 3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI</b>		<b>12</b>
<b>3.1</b>	<b>Atmosfera</b>	<b>12</b>
<b>3.2</b>	<b>Suolo e sottosuolo</b>	<b>12</b>
<b>3.3</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>13</b>
<b>3.4</b>	<b>Flora, fauna ed ecosistemi</b>	<b>14</b>
<b>3.5</b>	<b>Campi elettrici e magnetici</b>	<b>16</b>
<b>3.6</b>	<b>Rumore e vibrazioni</b>	<b>16</b>
<b>3.7</b>	<b>Ambiente idrico</b>	<b>19</b>
<b>3.8</b>	<b>Paesaggio</b>	<b>19</b>
<b>3.9</b>	<b>Salute pubblica</b>	<b>20</b>
<b>3.10</b>	<b>Altri impatti</b>	<b>21</b>
<b>CAPITOLO 4. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI</b>		<b>22</b>
<b>CAPITOLO 5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE</b>		<b>25</b>
<b>5.1</b>	<b>Criteri di localizzazione ed installazione</b>	<b>25</b>
<b>5.2</b>	<b>Fase di cantiere</b>	<b>27</b>
<b>5.3</b>	<b>Fase di esercizio</b>	<b>27</b>
<b>5.4</b>	<b>Fase di dismissione</b>	<b>27</b>
<b>CAPITOLO 6. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE</b>		<b>28</b>
<b>6.1</b>	<b>Mitigazione e Compensazione</b>	<b>28</b>

## PREMESSA

Il presente documento costituisce uno strumento di supporto per i tecnici ARPA nella valutazione dei progetti di impianti eolici. L'obiettivo è quello di uniformare i criteri, le procedure e le modalità applicative per la valutazione.

Le linee-guida sono il risultato di un percorso metodologico che parte dalla descrizione delle tecnologie del settore per analizzarne i potenziali impatti e definire indicatori e criteri di valutazione.

Con l'incremento dell'utilizzo di Fonti a Energia Rinnovabile (FER), il numero degli impianti eolici in uso sta aumentando vertiginosamente, particolare attenzione sarà rivolta agli impatti cumulativi di più interventi in uno stesso ambito territoriale. **Per la stesura del presente documento è stato tenuto in particolare considerazione il Principio di Precauzione, così come raccomandato ed indicato anche da trattati e altri documenti ufficiali della Comunità Europea.**

Gli operatori del settore, al contempo, possono fare riferimento alle indicazioni contenute nel presente documento per la produzione di documentazione progettuale adeguata e completa.

## CAPITOLO I. LA TECNOLOGIA EOLICA

### 1.1 La produzione di energia con tecnologia eolica

L'energia eolica ha sempre fornito la forza propulsiva alle navi a vela ed è stata usata per azionare i mulini a vento. L'utilizzo di questo tipo di energia è caduto successivamente in disuso con la diffusione dell'energia elettrica e con l'estesa disponibilità a basso costo di motori alimentati da combustibili fossili.

L'energia eolica è l'energia cinetica estratta dal vento, convertita da turbine eoliche in energia meccanica di rotazione e utilizzata per produrre elettricità attraverso aerogeneratori. Una massa d'aria che si muove con una certa velocità è dotata di una certa potenza, le pale di un aerogeneratore estraggono parte di tale potenza. Il vento attrae per diversi motivi. **È abbondante, economico, inesauribile e ben distribuito, una serie di attributi che nessun'altra fonte energetica possiede.**

Tuttavia la recente attenzione rivolta ai cambiamenti climatici, l'esigenza di incrementare la quota di energia pulita ed i timori di una diminuzione futura della disponibilità di petrolio hanno promosso un rinnovato interesse per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e quindi anche dall'eolico.

Durante l'ultimo decennio del 20° secolo sono stati costruiti e testati diversi modelli di turbine eoliche: con rotor ad asse verticale e orizzontale, con numero variabile di pale, con il rotore posizionato sopravento o sottovento alla torre, ecc. La turbina ad asse orizzontale con rotore a tre pale sopravento si è dimostrata la tipologia usualmente più idonea e ha avuto di conseguenza un notevole sviluppo, segnato sia da una rapida crescita in dimensione e potenza, sia da un'ampia diffusione. **Per poter sfruttare l'energia eolica, è molto importante tenere conto delle forti variazioni di velocità tra località diverse: siti distanti tra loro pochi chilometri possono essere soggetti a condizioni di vento nettamente differenti e rivestire un interesse sostanzialmente diverso ai fini dell'installazione di turbine eoliche.**

**La forza del vento cambia su una scala di giorni, di ore o minuti, a seconda delle condizioni meteorologiche.**

**Quando si prende in considerazione un sito per l'installazione di una turbina eolica, è fondamentale valutare l'entità reale della risorsa eolica.**

**Usualmente si installa quindi nel sito una torre anemometrica per diversi mesi, in modo da monitorare la velocità e la direzione del vento ed i livelli di turbolenza a quote diverse. I dati registrati consentono la valutazione sia della produzione futura di energia, sia della fattibilità economica del progetto.**

### 1.2 Caratteristiche degli aerogeneratori


Volendo fare una distinzione in base alla potenza degli aerogeneratori si hanno impianti così classificabili:

- *micro-eolici* per potenze inferiori a 20kW e costituito da impianti destinati principalmente all'alimentazione di utenze domestiche;
- *mini-eolici* per potenze tra 20 e 200kW con impianti prevalentemente destinati alla produzione e vendita dell'energia elettrica;

- *eolici* per potenze superiori a 200kW e prevalentemente costituiti da parchi eolici per l'immissione dell'energia prodotta nella rete di trasmissione.

Ogni aerogeneratore ha un funzionamento caratterizzato da precisi valori di velocità, riferite a diverse fasi:

- **Velocità di avvio** - il rotore inizia a girare e l'alternatore produce una tensione, che aumenta con l'aumento della velocità del vento;
- **Velocità di cut-in** (2-4 m/s) - quando la tensione è abbastanza elevata da essere utilizzabile nell'applicazione specifica, allora viene davvero prodotta energia e si attiva l'intero circuito, che diventa il carico dell'aerogeneratore;
- **Velocità nominale** (10 - 14 m/s) - è la velocità alla quale viene prodotta la potenza nominale;
- **Velocità di cut-off** (20 - 25 m/s) - è la velocità del vento oltre la quale il rotore deve essere fermato per evitare danni alla macchina, è il sistema di controllo che interviene adeguatamente, con opportuni sistemi attivi o passivi.



*Possibile Curva di potenza di un aerogeneratore*

Una turbina eolica deve inoltre essere progettata per funzionare con temperature ambiente che variano da -10°C a +40°C in condizioni normali e da -20°C a +50°C in condizioni ambientali estreme (CEI EN 61400-1). Fino a qualche tempo fa, la taglia di aerogeneratore più diffusa era compresa fra 600 e 850kW, con rotore generalmente munito di tre pale, con diametro fra 40 e 55m ed un'altezza del mozzo dal terreno di circa 50m.

Negli ultimi tempi, in Italia come nell'Europa settentrionale, si è cominciato ad installare turbine con potenze da 1.5 a 3MW, con rotore sempre a tre pale, con diametri fra 70 e 90m ed un'altezza del mozzo di circa 100m.

Gli aerogeneratori di piccola taglia comprendono invece anche le turbine ad asse verticale, con unità da poche decine di W a qualche kW per impieghi isolati o connessi alla rete ma per alimentazione di utenze domestiche.

Come aerogeneratori di grossa taglia, esistono invece già turbine da 5-6 MW, con rotori di diametro fra 120 e 130m, tipicamente impiegati negli impianti off-shore (impianti eolici installati in mare aperto). La potenza massima della singola turbina attualmente in commercio è di 8 MW, ma sono in progetto turbine da 10 MW con diametri del rotore da 160m.

L'interesse per gli impianti off-shore è dato dal fatto che consentono di sfruttare venti di intensità maggiore e regolare e con un minor impatto visivo. Inoltre, mentre la producibilità annua di un impianto on-shore (impianti eolici installati sulla terra ferma) è dell'ordine di 1500-2500 MWh/MW, quella di un impianto off-shore è dell'ordine di 3000-3500 MWh/MW. Con le tecnologie disponibili per l'installazione delle turbine eoliche fissate sul fondo marino, possono essere sfruttate aree off-shore con acque profonde fino a 30-40m. Per profondità superiori si ricorre agli aerogeneratori galleggianti in fase di sperimentazione. Tuttavia i parchi eolici off-shore comportano un investimento superiore rispetto agli impianti on-shore per i maggiori costi derivanti dalle fondazioni subacquee e dall'installazione in mare.

Le presenti Linee Guida non prenderanno in considerazione gli impianti eolici off-shore, la cui autorizzazione, anche in ordine alla VIA nella Regione Puglia, è di competenza statale.

La vita di esercizio degli impianti eolici è stimata in circa 20-25 anni, anche se usualmente già dopo i 20 anni, a causa della progressiva diminuzione della produzione energetica causata dall'invecchiamento degli elementi dell'aerogeneratore, i parchi eolici vengono messi in dismissione.

### 1.3 Tipologia degli impianti eolici

Una centrale eolica è una vera e propria centrale elettrica, è costituita da una serie di aerogeneratori, le cosiddette *Wind-Farm* dette “*Fattorie del Vento*”, disposti secondo geometrie ben predeterminate al fine di non creare ostacoli reciproci tra le macchine e di consentire la migliore esposizione verso le direzioni predominanti dei venti. Inoltre gli aerogeneratori sono collegati attraverso una unica linea alla rete locale e nazionale.

Sono posizionate a debita distanza l'una dall'altra, al fine di evitare l'interferenza aerodinamica, che avrebbe due principali conseguenze: la prima correlata all'aumento della turbolenza e la seconda legata alle perdite di potenza.

Le turbine dei parchi eolici possono essere posizionate sia sulla terra ferma (on-shore – Fig. 1) che in mare aperto (off-shore – Fig. 2).



Fig. 1



Fig.2

Fonte: Web

La distanza tra gli aerogeneratori, posizionati a terra, è espressa solitamente in diametri della turbina; si dovrà assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

#### *Impianti collegati alla rete di distribuzione*

Tali impianti si possono distinguere in impianti a singolo aerogeneratore (collegato alla rete con o senza utenze di tipo domestico o industriale in parallelo) e in impianti strutturati come parchi eolici.

I primi, se in presenza di utenze in parallelo, utilizzano la rete come “serbatoio” in cui riversare l'energia prodotta in eccesso e non autoconsumata dall'impianto utilizzatore dell'utente e da cui prelevare energia qualora la turbina eolica non sia in grado di sopperire al fabbisogno energetico dell'impianto utilizzatore in situazioni di velocità del vento ridotta.

#### *Impianti non collegati alla rete di distribuzione*


Tali impianti si possono distinguere in impianti per singole utenze isolate e in impianti per reti autonome.

Per le utenze isolate, dove non è possibile o conveniente raggiungere con la rete pubblica per gli elevati costi o per impedimenti tecnici e dove la risorsa vento è sufficiente (indicativamente con una velocità media annua  $>6\text{m/s}$ ), l'energia eolica può costituire un'alternativa affidabile ed economica per alimentare utenze domestiche. Gli impianti eolici per utenze singole devono essere dotati di un sistema di accumulo che garantisce l'erogazione di energia anche in condizioni scarsamente ventose.

## 1.4 Principi di funzionamento di un aerogeneratore

Il principio di funzionamento di un aerogeneratore è semplice: la spinta del vento è raccolta dalle pale che grazie al loro profilo aerodinamico la trasformano in movimento rotatorio.


Questa rotazione aziona un generatore di corrente, situato alla sommità della torre, che produce energia elettrica. Generalmente la vita media di queste macchine è di 20 – 25 anni per un funzionamento di 110.000 – 120.000 ore.



Fonte: ENEA

In via esemplificativa un aerogeneratore è composto da:

- **Fondazioni** servono per ancorare la struttura che deve resistere alle sollecitazioni e alle vibrazioni causate dal vento;
- **Torre di sostegno** sostiene la navicella e il rotore, e può essere in metallo (tubolare o a traliccio), in cemento armato e con fibre sintetiche;



L'altezza della torre dipende dal regime di vento del sito d'installazione. Negli impianti on-shore la navicella è collocata generalmente ad un'altezza pari a 1 o 1.2 volte il diametro del rotore.

Le torri tubolari sono usualmente costruite in acciaio laminato; hanno forma conica, con il diametro alla base maggiore di quello alla sommità in cui è posta la navicella.

Le diverse sezioni sono collegate e vincolate tra loro da flange imbullonate.

Le torri sono infisse nel terreno mediante fondazioni costituite in genere da plinti di cemento armato collocati ad una certa profondità.

- **Rotore** è costituito da un mozzo su cui sono fissate le pale. Le pale più utilizzate sono realizzate in fibra di vetro. I rotori a due pale sono meno costosi e girano a velocità più elevate. Sono però più rumorosi e vibrano di più di quelli a tre pale. Tra i due la resa energetica è quasi equivalente. Sono stati realizzati anche rotori con una sola pala, equilibrata da un contrappeso. A parità di condizioni, questi rotori sono ancor più veloci dei bipala, ma hanno rese energetiche leggermente inferiori. Ci sono anche rotori con numerose pale, di solito 24, che vengono impiegati per l'azionamento diretto di macchine, come le pompe per il sollevamento dell'acqua.

Sono stati messi a punto anche dei rotori con pale “mobili”: variando l’inclinazione delle pale al variare della velocità del vento è possibile mantenere costante la quantità di elettricità prodotta dall’aerogeneratore.

- **Navicella** è una cabina in cui sono ubicati tutti i componenti di un aerogeneratore, ad eccezione, naturalmente, del rotore e del mozzo. La navicella è posizionata sulla cima della torre e può girare di 180° sul proprio asse. Per assicurare sempre il massimo rendimento dell’aerogeneratore è importante mantenere un allineamento più continuo possibile tra l’asse del rotore e la direzione del vento. Negli aerogeneratori di media e grossa taglia, l’allineamento è garantito da un servomeccanismo, detto sistema di imbardata, mentre nei piccoli aerogeneratori è sufficiente l’impiego di una pinna direzionale. Nel sistema di imbardata un sensore, la banderuola, indica lo scostamento dell’asse della direzione del vento e aziona un motore che riallinea la navicella
- **Freno** è costituito da due sistemi indipendenti di arresto delle pale: un sistema di frenaggio aerodinamico e uno meccanico. Il primo viene utilizzato per controllare la potenza dell’aerogeneratore, come freno di emergenza in caso di sovravelocità del vento e per arrestare il rotore. Il secondo viene utilizzato per completare l’arresto del rotore e come freno di stazionamento.
- **Generatore** trasforma l’energia meccanica in energia elettrica;
- **Sistema di imbardata**, tiene allineato l’asse del rotore con la direzione del vento;
- **Moltiplicatore di giri**, serve per aumentare il numero di giri compiuti dal rotore in modo da migliorare il rendimento del generatore di elettricità;
- **Sistema di controllo** Il funzionamento di un aerogeneratore è gestito da un sistema di controllo che svolge due diverse funzioni. Gestisce, automaticamente e non, l’aerogeneratore nelle diverse operazioni di lavoro e aziona il dispositivo di sicurezza che blocca il funzionamento dell’aerogeneratore in caso di malfunzionamento e di sovraccarico dovuto ad eccessiva velocità del vento.

Tali sistemi forniscono la logica di controllo, per comandare le procedure di avviamento ed arresto della turbina stessa e per assicurare che la turbina operi entro determinati parametri di funzionamento prestabiliti, proteggendo in particolare il rotore dalle sovra-velocità e le diverse parti del circuito elettrico dalle sovracorrenti e dalle sovratensioni.

La logica di controllo è usualmente programmata in un PLC. In particolare i sistemi di protezione/sezionamento disconnettono la turbina dalla rete in caso di malfunzionamento e consentono quindi il corretto funzionamento delle altre turbine eoliche in una centrale eolica.

- **Dispositivi ausiliari**  
I principali dispositivi ausiliari montati all’interno della navicella comprendono un dispositivo idraulico per lubrificare il moltiplicatore di giri o le altre parti meccaniche e scambiatori di calore per il raffreddamento dell’olio e del generatore, ivi compresi pompe e ventilatori. Sulla sommità della navicella sono installati anemometri e banderuole per il controllo della turbina, luci di segnalazione per gli aerei. Per migliorare l’affidabilità dell’aerogeneratore vengono impiegati diversi sensori che monitorano lo stato dei vari componenti e segnalano eventuali malfunzionamenti che necessitano di operazioni di manutenzione.

## 1.5 Opere accessorie

### La viabilità di accesso

La viabilità di accesso è costituita dall’insieme dei tracciati stradali necessari al trasporto degli aerogeneratori dalle fabbriche di produzione al sito eolico, esattamente fino all’area destinata allo stoccaggio. La viabilità di accesso primaria dovrà essere obbligatoriamente già presente, e sarà compito esclusivo del proponente verificarne le caratteristiche dimensionali e l’idoneità al transito dei mezzi previsti.

### L'area di stoccaggio

L'area di stoccaggio è predisposta per il deposito temporaneo degli elementi delle turbine e segna fisicamente l'ingresso al parco eolico.

Esse dovranno essere presenti in numero pari a quello degli accessi principali e le loro dimensioni dovranno essere proporzionali alla quantità di apparecchiature da installare.

### La viabilità interna

Per viabilità interna ci si riferisce alla serie di percorsi interni del parco, che collegano l'area di stoccaggio con le piazzole di montaggio degli aerogeneratori.

### Le piazzole di montaggio e le fondazioni degli aerogeneratori

In queste aree vengono realizzati i plinti di fondazione delle turbine eoliche e sistemate le gru e le attrezzature necessarie al sollevamento dei vari elementi. Come per tutte le strutture civili od industriali, alla base della torre sono necessarie delle fondazioni, cioè delle strutture che trasferiscono a terra i carichi che agiscono sulla macchina eolica: peso proprio, spinta del vento ed azioni sismiche.

### Le sottostazioni elettriche e i cavidotti

Nelle sottostazioni elettriche viene convogliata l'energia prodotta dalle turbine eoliche ed elevata alla tensione della rete nazionale. Queste strutture devono essere quindi realizzate in adiacenza alle linee di trasmissione nazionali.

I cavidotti, generalmente interrati, rappresentano le opere di allacciamento elettrico, collegano fra loro gli aerogeneratori e quindi il parco eolico alla rete di trasmissione elettrica nazionale.



**CAPITOLO II. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**NORMATIVE NAZIONALI

- [Decreto Legislativo 3 marzo 2011 nr. 28](#) - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
- [Decreto 10 settembre 2010 Ministero dello Sviluppo Economico](#) - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- [Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003](#): Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- [D.lgs n. 115 del 30/05/2008](#): Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali di energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
- [DECRETO 18 dicembre 2008](#): Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- [DECRETO 17 Ottobre 2007](#): Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)

NORMATIVE REGIONALI

- [Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25](#) - Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- [Regolamento regionale 30 dicembre 2010 n.24](#) - "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" Regione Puglia  
[Allegato 1](#) - [Allegato 2](#) - [Allegato 3](#)
- [Legge regionale n.31 del 21/10/2008](#): Norme in materia di produzione da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale;
- [L.R. n.17 del 14/06/2007](#): Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale
- [L.R. n.25 del 03/08/2007 vol.1](#) vol.2: Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007
- [L.R. n.40 del 31/12/2007](#): Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia
- [PEAR Regione Puglia n.827 del 08-06-2007](#)
- [Legge n.394 del 06-12-1991](#) : Legge quadro aree protette

NORMATIVA V.I.A.

- [Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33](#) “Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11”.  
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 167 del 21-11-2012).
- [DGR 2122 del 23 ottobre 2012](#) “Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione di impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”.  
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 160 del 07/11/2012).

- [Legge Regionale 18 ottobre 2010, n. 13](#) “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)*”.  
(*Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 159 suppl. del 19-10-2010*).
- [DGR 28 dicembre 2009, n. 2614](#) - Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008. [Circolare Regionale n. 1 del 2009 in merito all’applicazione delle procedure di VIA e VAS nelle more dell’adeguamento della L.R. 11/2001 e s.m.i.].  
(*Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 15 del 25-01-2010*).
- [Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#) - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.  
(*Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Supplemento Ordinario n. 24*).
- [Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11](#) – “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*”.  
(*Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 57 suppl. del 12-4-2001*).

## CAPITOLO 3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

Nelle presenti LG, sono stati presi in esame gli impianti eolici intesi nel loro complesso, costituiti quindi sia dagli aerogeneratori che dalle opere accessorie, quali cabine elettriche, strade di servizio, elettrodotti, piazzole, ecc. necessarie a garantire il trasferimento dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori all'utenza finale.

Si analizzano di seguito i principali impatti ambientali derivanti dalla realizzazione delle cosiddette “wind-farm”.

### 3.1 Atmosfera

In merito alla realizzazione di tali impianti, si precisa che, la stima degli impatti sulla componente atmosfera, e quindi sulla qualità dell'aria, non può che essere positiva in quanto si tratta di energia prodotta senza utilizzo diretto di combustibili.

I possibili impatti sulla componente atmosfera son legati essenzialmente alla fase di cantiere, risultando dunque di ampiezza e durata limitata. E' necessario effettuare un'analisi dei possibili fattori di disturbo (scavi, emissioni polverulente, gas di scarico dei veicoli e dei mezzi di cantiere, ecc.) al fine di adottare opportune misure di mitigazione.

Il proponente deve utilizzare tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri, quali: bagnatura delle piste di servizio non pavimentate in conglomerato cementizio o bituminoso; lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali; bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli autocarri; pulizia delle strade pubbliche utilizzate. Le bagnature non devono provocare fenomeni di inquinamento delle acque, dovuto a dispersione o dilavamento incontrollati.

### 3.2 Suolo e sottosuolo

È opportuno che il cantiere occupi la minima superficie di suolo aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e interessi, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati.

Il proponente deve dimostrare la compatibilità dell'impianto eolico e di tutte le opere connesse con le norme disposte dalla pianificazione di bacino per le aree a pericolosità idraulica e per le aree a pericolosità geomorfologica. Nel caso di pendenze superiori al 20% si dovrà dimostrare che la realizzazione di impianti eolici non produrrà ulteriori processi di erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico.

In prossimità di morfostrutture carsiche, quali doline e inghiottitoi, dovranno essere valutate le modalità di ubicazione degli impianti e delle opere connesse. La presenza di grotte non è idonea all'installazione di impianti eolici di qualunque potenza e dimensione, in funzione del rischio crollo e delle interferenze per scavi. Con riferimento alla presenza di lame e gravine, gli interventi che interessano tali strutture devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto, privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi in termini ambientali. In ogni caso non dovranno essere abbattute alberature stradali ad alto fusto.

Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; saranno da preferire quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, attraverso la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Il rifornimento di carburanti e lubrificanti nella fase di cantiere deve avvenire su un'area attrezzata e impermeabilizzata al fine di evitare possibili contaminazioni accidentali del suolo e sottosuolo. Le eventuali

cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi devono essere esterne e provviste di bacini di contenimento, opportunamente dimensionati in funzione della capacità delle cisterne medesime.

La presenza fisica del cantiere (e successivamente dell'impianto) non deve precludere l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità rurale esistente. Dovrà essere evitata l'occupazione, temporanea o permanente, di suolo investito con colture agricole di pregio, come ad esempio vigneti a denominazione di origine ed oliveti specializzati.

Al termine dei lavori della fase di cantiere il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni, restituendo alle condizioni iniziali le aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali).

Nel progetto di dismissione dell'impianto a fine esercizio devono essere riportati gli interventi necessari al ripristino geomorfologico e vegetazionale dei luoghi allo stato originario, completi della valutazione economica dell'intervento complessivo. Per i ripristini vegetazionali deve essere previsto l'utilizzo di essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone. Per le opere di contenimento e ripristino geomorfologico si dovrà ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica.

### 3.3 Rifiuti

Premesso che la normativa di settore dei rifiuti, e in particolare quella su materiali da scavo ed inerti (DM 161/12 e regolamento regionale n. 6/2006), prevede una serie di elaborati di dettaglio sulla gestione dei suddetti materiali, è opportuno che tali elaborati siano allegati all'istanza per l'autorizzazione dell'impianto insieme con quelli specificamente richiesti. Inoltre è opportuno includere negli elaborati necessari all'autorizzazione una sezione specifica riguardante i rifiuti. In particolare devono essere riportati i seguenti contenuti minimi:

- quantità e tipologie di rifiuti prodotti in fase di cantiere;
- computo totale dei materiali rivenienti dagli scavi e dai movimenti terra in generale (fondazioni superficiali e profonde, pali di fondazione, cavidotti, viabilità, opere accessorie), con sezioni e planimetrie. Si dovranno specificare, rispetto alla quantità totale prodotta: 1) la quota parte destinata al riutilizzo in situ, con esclusione dalla normativa dei rifiuti; 2) quantità eccedente al riutilizzo in situ che si intenda gestire come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis e del DM 161/2012; 3) quantità di materiale da gestire come rifiuto;
- riferimento a elaborati di dettaglio richiesti dalla normativa e allegati all'istanza di autorizzazione;
- ubicazione e caratteristiche dei depositi di rifiuti, sottoprodotti e materiali da riutilizzare in sito;
- prospetto con indicazione delle tipologie e quantità di rifiuti derivanti dalle attività di dismissione (a titolo di esempio cavi elettrici e materiali inerti), con riferimento alla destinazione finale degli stessi (smaltimenti/recupero) e con una stima dei costi relativi a tali attività.

Si sottolinea che, in linea con i principi europei in merito alla gerarchia di gestione dei rifiuti, si prescrive che i progetti tendano a garantire il massimo recupero e riutilizzo dei rifiuti prodotti.

Con specifico riferimento al solo materiale da scavo, il proponente dovrà garantirne il massimo riutilizzo in cantiere. Per i materiali per cui è possibile l'esclusione dalla normativa di rifiuto ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 152/06, il proponente dovrà preventivamente riportare nella relazione tutti i dati atti a dimostrare che il materiale da escludere dalla normativa dei rifiuti sia conforme ai criteri dell'art. suddetto e di seguito riportato: *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”*. In particolare dovranno essere definiti nella relazione i seguenti punti: quantità, provenienza, ubicazione degli scavi, ubicazione dei luoghi di riutilizzo all'interno del cantiere, depositi, computo dei volumi di scavo e quelli di reinterro con elaborati grafici (sezioni e planimetrie). Inoltre il proponente dovrà dimostrare la non contaminazione del materiale con analisi eseguite su lotti omogenei su ciascun intervento.

La parte di materiale eccedente al riutilizzo in sito potrà essere gestita dal proponente come sottoprodotto ai sensi del DM 161/2012, previo rispetto delle prescrizioni del suddetto decreto, in particolare la redazione del Piano di utilizzo la caratterizzazione ambientale. La caratterizzazione dovrà essere definita prima degli

interventi ed allegata alla documentazione necessaria per l'autorizzazione, con un livello di dettaglio pari a quello necessario per l'espletamento della procedura di approvazione dell'opera.

Per la scelta dei punti di campionamento, per ogni area di installazione di ogni singola pala eolica si consideri il criterio riportato nella tabella dell'allegato 2 del DM 161/2012 (minimo 3 punti), mentre per i cavidotti interrati e per le opere di viabilità si considerino i criteri per le opere lineari in riferimento allo specifico livello di dettaglio di progettazione. Per quanto riguarda i parametri da analizzare, considerando che in caso di realizzazione di più pale eoliche possono essere interessate porzioni di territorio molto distanti tra loro e con differenti caratteristiche chimico-fisiche, è opportuno che il set minimo di parametri sia quello indicato dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 del DM 161/2012.

Nel caso in cui il proponente non presenti la documentazione prevista dal DM 161/2012 il materiale in eccesso rispetto all'utilizzo in situ sarà considerato rifiuto.

Per tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere si deve tenere conto dei seguenti punti:

- depositi temporanei di rifiuti: specificare se si intende utilizzare il criterio "quantitativo" o "qualitativo" per la gestione dei depositi temporanei di rifiuti in fase di cantiere, in conformità al punto 2 della definizione bb) di "deposito temporaneo" dell'art.183 del D.Lgs 152/06. I depositi temporanei devono essere ubicati su aree pavimentate o i rifiuti riposti all'interno di cassoni scarrabili, in aree delimitate e dotate di apposita cartellonistica con indicazione dei codici CER dei rifiuti, caratteristiche di pericolosità degli stessi, norme di manipolazione. I depositi di rifiuti devono essere fisicamente separati da quelli delle materie prime o di sottoprodotti;
- tenuta di un registro delle giacenze dove annotare i quantitativi di rifiuti presenti presso il deposito temporaneo. Tale documento sarà compilato parallelamente al registro di "carico e scarico rifiuti" e dovrà essere disponibile presso il deposito stesso al fine di verificarne il rispetto dei limiti dei quantitativi massimi;
- nel caso in cui i materiali inerti siano gestiti come "sottoprodotti" i materiali, ai fini dell'esclusione di tali materiali dalla normativa dei rifiuti, quindi per la qualifica di sottoprodotti, si prescrive che siano ottemperati gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Regolamento Reg. Puglia 06/2006, verificando infine il rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati definite nella circolare M.A.T.T. n.5205 del 2005;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione dei mezzi d'opera e degli impianti eolici, presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (art. 233 del D.Lgs. n. 4/2008) in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi.

### 3.4 Flora, fauna ed ecosistemi

I possibili impatti sulla flora e sulla vegetazione determinati dall'installazione di centrali eoliche possono essere così riassunti:

- modifica della compagine dovuta alle operazioni di scortico del manto preesistente per la costruzione di trincee e fondamenta;
- perdita di esemplari di specie di flora minacciata, contenuta in Liste Rosse;
- frammentazione o sottrazione di habitat naturali (es. boschi, macchie, garighe, pseudosteppa), già compresi in aree protette o su cui attualmente non vigono norme di salvaguardia, ossia non inclusi nella rete ecologica regionale (aree protette, siti Natura 2000, zone Ramsar);
- sottrazione di colture agricole di pregio o di singoli alberi (espianto di frutteti, oliveti secolari, vigneti tradizionali, ecc.);
- trasformazione permanente del sito per mancata dismissione degli impianti e mancato ripristino dello stato dei luoghi.

Al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi floristico-vegetazionali rilevanti, sarebbe opportuno, dunque, uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall'installazione che contenga un elenco delle specie riscontrate, sia su base bibliografica sia da osservazioni dirette (sopralluoghi mirati alla conoscenza del sito), una cartografia degli habitat ed una documentazione fotografica. L'utilità di tale studio si estende anche alla fase di dismissione delle pale che dovrà essere seguita dal ripristino vegetazionale dello stato dei luoghi.

Per quel che riguarda i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), nelle more della conclusione del Censimento degli ulivi monumentali previsto, i proponenti dovranno acquisire un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la Tutela degli alberi monumentali, ai sensi delle procedure disciplinate dalla stessa L.R. 14/2007 e dalla DGR 707/2008.

La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità, inoltre, resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144. Per la sottrazione o perdita di altre aree coltivate verificare il possesso di eventuali autorizzazioni all'espianto.

L'impatto sulla fauna è quello che assume decisamente maggiore rilevanza e tutte le fasi di un impianto eolico, di cantiere, di esercizio e di dismissione, possono generare su di essa un notevole impatto. Le classi animali che possono subire disturbo sono i chiroterteri, i rapaci diurni e notturni, gli uccelli migratori e svernanti ed, in minor misura, i mammiferi. La mammalofauna stanziale viene maggiormente impattata durante la fase di cantiere, mentre per uccelli e chiroterteri sussiste il rischio di collisione e morte con le pale eoliche durante la fase di esercizio. L'entità del disturbo alla fauna è da porre in relazione anche alla vicinanza del sito ad aree naturali che fungono da siti trofici oltre che da rifugio per la fauna.

Anche in questo caso, al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi faunistici importanti, risulta necessario uno studio faunistico ex-ante dei luoghi interessati dall'installazione (monitoraggio *ante operam*), che contenga un elenco delle specie determinate sia attraverso osservazione diretta (sopralluoghi e censimenti) che indiretta (presenza di habitat di specie o consultazione di dati bibliografici). Il monitoraggio *ante operam* dovrà riportare anche informazioni sullo status delle popolazioni, sui siti di nidificazione e svernamento e sulle rotte migratorie. E' particolarmente importante redigere uno studio faunistico di dettaglio riferito ad un vasto intorno (almeno con buffer pari a 5 Km) rispetto al sito prescelto per l'insediamento dell'impianto e delle sue opere connesse. Lo studio dovrà essere particolarmente accurato nella sezione relativa ad avifauna e chiroterteri. In particolare dovranno essere definite e mappate le rotte migratorie nonché i siti di nidificazione e svernamento.

I dati del monitoraggio *ante operam* saranno confrontati con quelli del monitoraggio *post-operam*.

In relazione ai vincoli ecologici, sono da escludere le aree sottoposte a regime di tutela: aree protette nazionali e regionali, Siti Natura 2000, I.B.A. Important Birds Area, aree Ramsar, le oasi venatorie, le zone umide e altre aree di pregio ai fini della conservazione della biodiversità. L'impianto, per una maggiore tutela, dovrà essere localizzato ad una certa distanza da esse, da valutare tramite lo sviluppo di un apposito studio ed in funzione del tipo di impatto.

Per ciò che concerne i siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS), la normativa vigente prevede che si sottopongano alla procedura di Valutazione di Incidenza i progetti che interferiscono direttamente o indirettamente con essi. Come esempio di incidenza indiretta si può considerare il caso di un impianto eolico che insiste al di fuori di un sito Natura 2000 ma localizzato sulla rotta migratoria di una determinata specie di avifauna. Il progetto dovrà essere sottoposto alla fase preliminare di "Screening" o di "Valutazione Appropriata" a seconda se esso è strettamente connesso oppure no con la gestione e conservazione del sito, ovvero se non sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000.

Sul territorio regionale sono state individuate, inoltre, le *Important Bird Area* (IBA) che, in base a criteri definiti a livello internazionale, sono considerate importanti per la conservazione di popolazioni di uccelli in quanto ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. Sulla base di esse sono state perimetrare le Zone di Protezione Speciale, che ricadono dunque nelle IBA. Viste le peculiarità di tali aree ed il ruolo ecologico da esse svolto, si ritiene che esse, rappresentino "aree sensibili" del territorio regionale relativamente alla scelta delle localizzazioni più idonee degli impianti in questione.

Occorre, infine, verificare se persistono vincoli che scattano sulle aree percorse da incendi ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000. Ciò significa che, se nell'area interessata dal progetto si è verificato un episodio di incendio regolarmente registrato nel catasto degli incendi (RAPF), in essa è fatto divieto di: cambio di destinazione d'uso (15 anni), edificabilità (10 anni), rimboschimenti e ingegneria ambientale (5 anni), pascolo e caccia (10 anni).

### 3.5 Campi elettrici e magnetici

Relativamente agli elettrodotti che fossero realizzati (opere connesse) o le cui condizioni di esercizio venissero modificate per effetto del progetto, la condizione che necessariamente dovrà essere garantita, pena l'incompatibilità del progetto, è il rispetto per il campo elettrico e magnetico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità definiti a tutela della popolazione dal d.p.c.m. 8 luglio 2003. Altra condizione che dovrà essere garantita è quella relativa alle fasce di rispetto degli elettrodotti, per la cui definizione si dovrà fare riferimento alla metodologia di calcolo definita dal decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti".

La documentazione relativa all'impatto da campi elettrici e magnetici degli elettrodotti (opere connesse o elettrodotti la cui condizione di esercizio fossero modificate per effetto della realizzazione dell'impianto) dovrà pertanto essere finalizzata alla valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici ed alla verifica in via previsionale del rispetto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità e della conformità alle disposizioni relative ai vincoli determinanti dalla fascia di rispetto. Con il termine elettrodotti si intende quanto definito dalla legge 36/001 (linee, sottostazioni e cabine di trasformazione).

In particolare, la documentazione relativa all'impatto da campi elettrici e magnetici dovrà almeno:

- definire il valore di portata di corrente in servizio normale (con riferimento alla norma CEI 11-60 se applicabile o in termini di analogia se non applicabile) ed il valore di corrente limite di funzionamento permanente;
- indicare il valore di input di corrente utilizzato per le modellizzazioni previsionali dei livelli di induzione magnetica, le motivazioni della scelta di tale valore e se tale valore si possa ritenere cautelativo, anche in confronto con i valori di corrente rispetto in via previsionale dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità;
- illustrare adeguatamente le caratteristiche dei conduttori, la loro disposizione e quella delle fasi;
- illustrare i modelli e le ipotesi ed assunzioni utilizzate per la stima dei valori di campo elettrico e induzione magnetica;
- fornire i diagrammi quotati (cioè non indicazione delle dimensioni caratteristiche) delle isolinee di campo (intersezioni di piani perpendicolari agli assi dei conduttori con le superfici isocampo) significative rispetto ai limiti/valori/obiettivi definiti dalla normativa ed in particolare quella relativa all'obiettivo di qualità;
- indicare in cartografia di adeguato dettaglio il tracciato dell'elettrodotto ed individuare e caratterizzare, in una fascia di ampiezza adeguata e obiettivi di qualità;
- determinare con la metodologia definita dal decreto 29 maggio 2008 le distanze e le aree di prima approssimazione e riportarle in cartografia in scala di adeguato dettaglio che riporti anche i ricettori e le linee interferenti;
- fornire i dati previsti dal decreto medesimo per la verifica del calcolo della distanza e delle aree di prima approssimazione;
- per i casi di interferenza della fascia delle distanze e delle aree di prima approssimazione con recettori che potrebbero comportare le situazioni di incompatibilità previste dalla legge 36/01 fornire opportune sezioni trasversali della fascia di dati per la verifica del calcolo della fascia di rispetto previsti dal decreto 29 maggio 2008.

### 3.6 Acustica

Nel caso di Parchi Eolici la valutazione dell'impatto acustico deve interessare tre differenti tipologie di sorgenti sonore inerenti la realizzazione del progetto:

- **Impatto acustico connesso alle attività di cantierizzazione dell'opera;**
- **Impatto acustico connesso all'esercizio dei trasformatori di potenza in progetto**
- **Impatto acustico originato dalle sorgenti "aerogeneratori".**

### **Valutazione impatto acustico connesso alla FASE DI CANTIERE**

La fase di cantiere, anche se temporalmente limitata, può avere impatti significativi e pertanto deve essere soggetta a valutazione.

In particolare il proponente dovrà produrre una idonea valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ex art. 2 della L. 447/95. In detta valutazione dovrà essere indicato un programma dei lavori riportante le fasce orarie durante le quali verrà svolta l'attività e le varie fasi di cantierizzazione dell'opera. Per ogni fase dovranno essere indicate tipologia e numero di sorgenti sonore utilizzate, complete di dati caratteristici delle emissioni sonore, tempi di utilizzo, e dovrà essere valutato, per ogni fase, il livello di immissione in facciata all'edificio più esposto ai fini della verifica del rispetto dell'art. 17 comma 4 della L.R. n.° 03/02.

Qualora dall'analisi condotta dovesse essere valutato per una o più fasi lavorative un superamento dei limiti di legge, dovranno essere proposte dall'istante adeguate misure di mitigazione ai fini del rispetto della normativa. Il ricorso a dette opere di mitigazione deve essere considerato propedeutico all'eventuale ricorso alle richieste di deroghe di cui all'art. 17 della L.R. 3/02.

### **Valutazione dell'impatto acustico connesso alla FASE DI ESERCIZIO**

La documentazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico competente in acustica ambientale deve essere redatta con metodo conforme alle vigenti norme di buona tecnica (\*<sup>1</sup>), e deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario ante- operam e post-operam .

### **Impatto acustico connesso all'esercizio dei trasformatori di potenza**

In un Parco Eolico è prevista anche la realizzazione e l'esercizio di opportuni trasformatori di potenza. Detti impianti sono sorgenti sonore da ricomprendere nella valutazione di impatto acustico inerente la fase di esercizio dell'intera opera, da redigersi sempre a cura di tecnico Competente in Acustica Ambientale ex art. 2 L. 447/95.

La valutazione dovrà essere condotta tenendo conto che dette sorgenti possono esercire sia in tempo di riferimento diurno che notturno.

### **Impatto acustico connesso all'esercizio degli "aerogeneratori"**

E' possibile individuare due tipologie industriali:

- a) Singolo aerogeneratore, eventualmente anche minieolico, con hub inferiore a 30 m. e / o potenza inferiore a 50kW);
- b) Singolo aerogeneratore con hub uguale o superiore a 30 m. e potenza uguale o superiore a 50kW. Parco eolico ovvero costituito da più aerogeneratori.

**Il caso a)** Il proponente dovrà presentare apposita valutazione di impatto acustico, sempre a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, della quale si elencano i seguenti contenuti minimali:

- Descrizione dello stato dei luoghi (territorio, urbanizzazione, orografia) , caratteristiche delle principali sorgenti sonore presenti e variabilità dell'emissione nel periodo di riferimento diurno e notturno ; informazioni sui dati climatici e meteorologici
- Tipologia dei recettori influenzati dal rumore dell'impianto (edifici singoli, complessi residenziali, ruderi, edifici sensibili, destinazione d'uso, ecc.) con individuazione degli stessi anche su planimetria

<sup>1</sup> (\*) La normativa tecnica di riferimento attualmente in vigore è la UNI 11143 -1:2005 e UNI 11143 -5:2005

E' in fase di emanazione (si è conclusa il 5 settembre la fase di inchiesta pubblica del progetto) la norma UNI 11143-7 "metodi per stimare l'impatto e il clima acustico generato dal rumore degli aerogeneratori e degli impianti eolici."



- da produrre in scala adeguata con indicazione delle distanze dagli aerogeneratori più prossimi. Tale analisi dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica;
- Stralcio della classificazione acustica, qualora adottata e approvata, dell'area di interesse del parco eolico.
  - In difetto, classificazione urbanistica dell'area di progetto
  - Limiti normativi;
  - Livello sonoro esistente *ante-operam* nell'area interessata dall'attività soggetta a valutazione d'impatto e nell'area territoriale che risente della presenza di questa sorgente
  - Caratteristiche tecniche, costruttive e di emissione dell'impianto eolico oggetto della valutazione di impatto. In particolare per gli aerogeneratori dovrà essere indicato ogni dato utile per poter stimare le emissioni acustiche in condizioni di massimo disturbo;
  - Indicazione esatta dell'aerogeneratore (marca, modello, potenza), con annessa scheda tecnica relativa alla sua caratterizzazione acustica, che sarà utilizzato in fase di esercizio. Qualora il proponente non fosse in grado in fase di istruttoria di poter identificare la tipologia dell'aerogeneratore avrà cura di individuare lo stesso in una gamma di macchine da lui segnalate elaborando la valutazione di impatto acustico in relazione all'aerogeneratore caratterizzato dalle peggiori prestazioni acustiche;
  - Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dal parco eolico con verifica del rispetto dei limiti al ricettore (anche includendo la verifica del criterio differenziale) oltre che della classe acustica individuata secondo la zonizzazione acustica tanto nel periodo di riferimento diurno che nel periodo di riferimento notturno. La valutazione deve essere effettuata nelle condizioni di massima criticità. In caso di riscontro di non conformità ai limiti di legge (criterio differenziale calcolato al ricettore o livello di immissione da valutarsi al limite dell'area di proprietà dell'impianto) il proponente dovrà indicare le azioni mitigative da predisporre. Le valutazioni dovranno essere condotte alla luce anche degli esiti di adeguata campagna di misura *ante operam* (determinazione clima acustico) da condursi, sempre a cura di tecnico Competente in Acustica, sia in tempo di riferimento diurno che notturno. Nel caso di ricorso a software previsionale questo dovrà essere esplicitamente indicato congiuntamente ai dati di input utilizzati. Dovranno essere elaborate, ai fini del controllo del rispetto dei limiti di legge, le isofone relative all'impatto acustico connesso alla fase di esercizio a varie quote a seconda anche dell'altezza dei ricettori sensibili individuati per il confronto con il limite di classe acustica).
  - Ancora dovrà essere segnalata la presenza eventuale di toni puri dovuti all'esercizio dell'aerogeneratore .

**Il caso b)** Il proponente dovrà presentare apposita valutazione di impatto acustico, sempre a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in analogia a quanto stabilito nel caso a). E' opportuno ricordare che le isofone ottenute dalla valutazione dovranno riferirsi alla fase di esercizio a pieno regime e quindi considerando il contemporaneo funzionamento di tutti gli aerogeneratori da progetto. Sarà cura del proponente inoltre individuare la scala planimetrica più idonea per fornire adeguata rappresentatività cartografica ai ricettori individuati.

La documentazione dovrà essere integrata inoltre con una analisi anemologica finalizzata a determinare le caratteristiche di prevalenza del vento in relazione a direzione e velocità a diverse altezze in modo da verificare se le condizioni prevalenti di propagazione del rumore emesso dall'impianto sono tali da favorire o contrastare l'immissione di rumore verso i ricettori individuati (studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull per settore angolare).

Si ritiene opportuno prescrivere nel parere finale che, qualora in fase di esercizio siano lamentati disturbi dovuti al rumore emesso dagli aerogeneratori, da parte di ricettori sensibili, sarà cura del gestore, su richiesta del comune, procedere alla valutazione della problematica tramite l'esecuzione di accertamenti tecnici da condursi secondo quanto stabilito dal documento ISPRA "Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici". Evidenza dei risultati di detti accertamenti dovrà essere resa

all'Amministrazione Comunale territorialmente competente congiuntamente alle eventuali opere di bonifica che il gestore intenderà adottare in caso di superamenti e per conoscenza al DAP ARPA di competenza.”

### 3.7 Ambiente Idrico

#### *Acque sotterranee*

La documentazione progettuale deve essere corredata da uno studio geologico, geotecnico ed idrogeologico. La relazione geologica, oltre a riportare le caratteristiche geotecniche del terreno al fine di valutare al meglio la tipologia delle fondazioni da adottare e la relativa profondità di scavo, deve essere corredata da uno studio idrogeologico che descriva con dettaglio la distribuzione degli acquiferi sotterranei.

Nel caso in cui la capacità portante del terreno per le fondazioni dovesse richiedere la realizzazione di pali di fondazione, bisognerà garantire la protezione della falda superficiale dal rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere. A tal fine il proponente deve prevedere idonei accorgimenti da mettere in opera in caso di contaminazione accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi ed altre sostanze inquinanti.

Lo studio idrogeologico, oltre a riportare la ricostruzione delle idrostrutture sotterranee con le relative direzioni di flusso, dovrà essere corredata da indagini opportune per verificare che la posa in opera delle fondazioni escluda ogni possibilità di collegamento /connessione idraulica tra falda freatica superficiale e profonda, con il rischio di veicolare sostanze inquinanti in profondità.

In fase di costruzione, al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altre sostanze nocive nelle aree di cantiere, il proponente deve prevedere il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi ed il parcheggio dei mezzi meccanici nonché l'esecuzione dei rifornimenti di carburanti e lubrificanti su un'area attrezzata e impermeabilizzata. Il proponente deve prevedere idonei accorgimenti da mettere in opera in caso di contaminazione accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi ed altre sostanze inquinanti.

### 3.8 Paesaggio

”Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

Paesaggio è un concetto a cui si attribuisce oggi un'accezione vasta e innovativa, che ha trovato espressione e codifica nella Convenzione Europea del Paesaggio, del Consiglio d'Europa (Firenze 2000).

Il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio assume rilevanza, soprattutto nel nostro paese, considerato il ricco patrimonio culturale ed ambientale esistente.

Il campo degli effetti paesaggistici delle strutture per l'energia eolica è molto ampio e non riducibile al solo aspetto ambientale (qualità di acqua, aria, fauna e flora, suolo e sottosuolo ecc.).

Nel caso degli impianti eolici, costituiti da strutture che si sviluppano essenzialmente in altezza, di fondamentale importanza è la valutazione degli impatti dei parchi sugli aspetti più propriamente paesaggistici con una particolare attenzione all'impatto visivo. Esso è considerato come il più rilevante fra quelli prodotti dalla realizzazione di una fattoria eolica, poiché gli aerogeneratori, per la loro configurazione, sono visibili pressoché in ogni contesto territoriale ed a notevole distanza, anche se in modo diverso: ciò varia in relazione alle caratteristiche costruttive degli impianti, alla topografia, alla densità abitativa e alle condizioni meteorologiche.

La percezione del paesaggio dipende da molteplici fattori, come la profondità, l'ampiezza della veduta, l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservatore, ecc., elementi che contribuiscono in maniera differente alla comprensione degli elementi del paesaggio. La qualità visiva di un paesaggio dipende dall'integrità, dalla rarità dell'ambiente fisico e biologico, dall'espressività e leggibilità dei valori storici e figurativi, e dall'armonia che lega l'uso alla forma del suolo. Occorre quindi tutelare le qualità visive del paesaggio e dell'immagine; attraverso la conservazione delle vedute e dei panorami. Gli studi sulla percezione visiva del paesaggio mirano a cogliere i caratteri identificativi dei luoghi, i principali elementi connotanti il paesaggio, il rapporto tra morfologia ed insediamenti. A tal fine devono essere dapprima

identificati i principali punti di vista, notevoli per panoramicità e frequentazione, i principali bacini visivi (ovvero le zone da cui l'intervento è visibile) e i corridoi visivi (visioni che si hanno percorrendo gli assi stradali), nonché gli elementi di particolare significato visivo per integrità, rappresentatività e rarità.

Le possibili criticità paesaggistiche sono correlate sia alle interferenze con visuali sensibili sia alla possibile competizione “verticale” e morfologica con altri elementi consolidati nel paesaggio, ma possono anche presentarsi in riferimento a rischi di alterazione profonda delle relazioni sistemiche e simboliche tra i diversi elementi e componenti del paesaggio locale e sovra locale.

Per quanto evidenziato è innanzitutto fondamentale che già in fase di scelte localizzative e progettazione preliminare vengano verificate attentamente le condizioni di contesto, con attenta lettura delle indicazioni contenute nella pianificazione paesaggistica, che contengono infatti di norma letture interpretative del paesaggio e forniscono utili indicazioni in merito ai valori paesaggistici maggiormente connotativi da salvaguardare, alle relazioni di tipo sistemico, vedutistico e simbolico da valorizzare o potenziare, alle aree di maggiore sensibilità ambientale.

Si segnala inoltre che:

- Le valutazioni di contesto vanno riferite non solo alla tutela dei valori in essere ma anche alla non compromissione della loro possibile valorizzazione;
- Le valutazioni del progetto saranno sviluppate tenendo conto dei manufatti tecnologici, della viabilità di accesso e servizio correlata, delle operazioni preliminari di cantiere e preparazione dell'area;
- I progetti devono essere inoltre verificati sulla loro ammissibilità paesaggistica a breve medio e lungo termine, è quindi necessario che siano sempre accompagnati dal progetto di ripristino/recupero paesaggistico dell'area ad avvenuta dismissione degli impianti.

Solo una adeguata progettazione può aiutare a mitigare l'impatto. Ciò significa operare scelte consapevoli rispetto al tipo di struttura da installare, al numero delle macchine, allo loro taglia, al colore, alle disposizioni possibili. Interventi di mitigazione dovranno essere presi in considerazione per ridurre gli impatti dei collegamenti con la Rete di Trasmissione Nazionale e delle eventuali nuove strade di accesso all'impianto. Sarà preferibile interrare le linee elettriche di collegamento e ridurle ad una sola linea dove siano presenti più impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture accessorie favorirà la percezione del parco eolico come unità.

A tal proposito si dovranno rispettare i contenuti dell'allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 “*IMPIANTI EOLICI: ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO*”.

Inoltre, maggiori approfondimenti sulla componente visiva – paesaggistica, saranno trattati nel Capitolo 4 dedicato alla valutazione degli impatti cumulativi di più impianti su un'Area Vasta presa in considerazione.

### 3.9 Salute pubblica<sup>1</sup>

Gli aerogeneratori producono attraverso i movimenti degli ingranaggi e delle pale e per fenomeni aerodinamici rumore a bassa e ad alta frequenza. Soprattutto la componente di rumore a bassa frequenza è in grado di penetrare attraverso pareti, infissi e inserti auricolari.

I principali fattori di rischio potenzialmente associati a impatto sanitario sulla popolazione esposta sono il rumore, le vibrazioni meccaniche, lo sfarfallamento delle ombre e i campi elettromagnetici.

I campi elettromagnetici sono di intensità molto bassa e non sono documentati rischi legati al funzionamento delle pale eoliche, per cui non saranno citati nel proseguo del paragrafo.

Alcuni autori, tra cui in particolare la Dott.ssa Pierpont in studi mai pubblicati su riviste sottoposte a peer review hanno parlato di “wind turbine syndrome”, caratterizzata da affaticamento, difficoltà di

<sup>1</sup> Bibliografia

Knopper L D and Olsson CA. Health effects and wind turbines: A review of the literature. Environmental Health 2011, 10:78

Nissenbaum M, Aramini J, Hanning C Adverse health effects of industrial wind turbines: a preliminary report. 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN) 2011, London, UK

Wind Turbine Health Impact Study: Report of Independent Expert Panel (January 2012). Prepared for: Massachusetts Department of Environmental Protection; Massachusetts Department of Public Health

Pierpont N. Wind Turbine Syndrome. A Report on a Natural Experiment (2009)

concentrazione, acufeni, cefalea, disturbi del sonno, vertigini e disturbi aspecifici legati a una sensazione di vibrazione degli organi interni. Il substrato biologico addotto sarebbe quello di un'alterazione del sistema vestibolare in conseguenza di stimolazioni sensoriali anomale prodotte dall'azione delle pale eoliche a carico degli occhi e, soprattutto, dell'orecchio interno e dei barocettori posti in una molteplicità di parti del corpo umano. Tali effetti, a detta della Dott.ssa Pierpont sarebbero riscontrabili in molti soggetti residenti nel raggio di 2 Km (1,25 miglia) dagli aerogeneratori e sarebbero di natura neurologica e non psicologica. Bambini, anziani, soggetti affetti da chinetosi ed emicrania sarebbero più sensibili all'esposizione a pale eoliche.

In un rapporto preliminare presentato ad un Congresso londinese, Nissenbaum et al. hanno evidenziato una maggiore prevalenza di disturbi del sonno e di disturbi cognitivi nei residenti in un raggio di 1,5 Km da una pala eolica in confronto con i residenti a più di 3 km di distanza.

Sia lo studio della Pierpont che di Nissenbaum sono però affetti da bias di selezione e/o da una ridotta potenza per il basso numero di soggetti studiati, si basano su sintomatologia soggettiva autoriferita dai partecipanti e non hanno mai subito una procedura di peer review.

I principali studi epidemiologici condotti con metodo scientifico non confermano l'esistenza di un vero e proprio rischio sanitario delle popolazioni esposte. Sono riconosciuti effetti quali disturbi del sonno e generici fastidi per esposizioni a rumori a bassa frequenza, soprattutto negli ambienti rurali e poco antropizzati, ma sembrerebbero legati a fenomeni di percezione del rischio in aree che, in assenza delle pale stesse, sarebbero caratterizzate da prevalente quiete acustica o comunque da bassa intensità di rumore di mascheramento.

Nel gennaio 2012 un panel di esperti indipendenti dei Dipartimenti di Protezione Ambientale e di Sanità Pubblica del Massachusetts ha effettuato una review sistematica degli studi scientifici, invero pochi, disponibili dando la priorità agli studi epidemiologici sugli esseri umani e poi a quelli tossicologici su animali da esperimento. Sebbene le turbine emettano suoni di intensità sonora pari anche a 103 dB (A), a distanza di 400 m la pressione sonora è generalmente inferiore a 40 dB (A) valore considerato non nocivo e gli infrasuoni (suoni con frequenza inferiore a 20 Hz) raggiungono intensità di non udibilità dopo poche centinaia di metri. Sebbene molti studi abbiano riscontrato la presenza di una prevalenza di disturbi aspecifici nelle popolazioni residenti in prossimità di aerogeneratori, non sussistono prove epidemiologiche conclusive per escludere che essi siano legati alla percezione del rischio, ovvero alla consapevolezza della presenza degli impianti ritenuti "disturbanti" o genericamente fastidiosi. Il panel conclude per la mancanza di associazione con disturbi mentali e stress psicologico e con disturbi neurovegetativi. Il dato più coerente, sebbene considerato come evidenza "limitata" è quello della maggior prevalenza di disturbi del sonno nella popolazione residente in prossimità di aerogeneratori, e le conseguenze dei disturbi del sonno comprendono disturbi dell'umore, disturbi dell'attenzione e cognitivi e malessere generale. Anche questa eventuale associazione, secondo il panel dovrebbe essere ulteriormente indagata con studi epidemiologici ad hoc. Nel complesso gli autori dello studio concludono per l'insussistenza di prove di effetti nocivi diretti sulla salute del rumore e delle vibrazioni prodotte dalle pale eoliche. Sarebbero inoltre molto limitati i rischi legati allo sfarfallamento delle onde, in particolare non sussisterebbero rischi epilettogeni. Un rischio meccanico è legato al lancio di frammenti di ghiaccio prodotti dai cambiamenti di temperatura nel movimento della pala in particolari condizioni atmosferiche. Nella maggior parte dei casi la gittata è limitata ad un raggio non superiore all'altezza della pala e dipende comunque dall'intensità del vento, dalle dimensioni del frammento di ghiaccio e dalle condizioni operative.

Nel complesso i rischi sulla salute pubblica da aerogeneratori appaiono esigui se confrontati con quelli legati ad altri tipi di impianti di produzione energetica e possono essere minimizzati dall'utilizzo di tecnologie recenti che riducono l'intensità di vibrazioni e rumore e dal rispetto delle distanze minime dai centri abitati previste dalla normativa europea vigente. Altri studi sarebbero comunque necessari per evidenziare eventuali effetti della componente a bassa frequenza del rumore sulla qualità del sonno.

La maggior parte degli studi rileva nella popolazione residente in prossimità di pale eoliche una diffusa sensazione di fastidio (annoyance), che però è difficilmente obiettivabile e probabilmente legata più alla consapevolezza della presenza delle pale eoliche che non a disturbi imputabili ad effetti acustici. In tal caso è necessario che le Autorità locali mettano in atto una attenta campagna di informazione e di comunicazione del rischio.

### 3.10 Altri impatti

Tra gli ulteriori impatti da valutare vi è, un una logica di Life Cycle Analysis (LCA), quello generato dallo smaltimento dell'impianto a fine vita utile, comprensivo della destinazione finale dei rifiuti prodotti e del ripristino dello stato naturale dei luoghi.

È bene ricordare che un parco eolico non è una struttura permanente ma il suo arco di vita è pari a 20-25 anni, al trascorrere dei quali occorre prevedere o una sostituzione delle macchine o lo smantellamento dello stesso. La tendenza potrebbe essere quella di fare opera di sostituzione con macchine più avanzate tecnologicamente. Ciò comporta, nel caso di compresenza di più impianti, la necessità dell'integrazione tra macchine eoliche differenti per forma, colore e dimensioni, la cui disomogeneità può creare disordine paesaggistico.

In caso di smantellamento senza sostituzione si pone il problema di cosa ne sarà del luogo che ha accolto l'installazione. Tale previsione deve essere fatta già in sede di progetto tenendo conto, per quanto possibile, delle trasformazioni che i luoghi subiranno durante il periodo di vita del parco eolico.

## CAPITOLO 4. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI

Non sono da sottovalutare gli effetti generati dalla compresenza di più impianti. Se, infatti, un unico impianto può avere effetti piuttosto ridotti sul paesaggio in cui si inserisce, la presenza contemporanea di altri impianti può moltiplicarli.

La presenza di più impianti può generare: *co-visibilità*, quando l'osservatore può cogliere più impianti da uno stesso punto di vista (tale co-visibilità può essere *in combinazione*, quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo, o *in successione*, quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti); o *effetti sequenziali*, quando l'osservatore deve muoversi in un altro punto per cogliere i diversi impianti (è importante in questo caso valutare gli effetti lungo le strade principali o i sentieri frequentati).

Gli impatti cumulativi sono riconducibili ad interazioni additive o sinergiche di diversi impatti dello stesso intervento, o di impatti dello stesso tipo causati da diversi interventi nell'area interessata (ANPA, 2001).

Le presenti LG, recepiscono a pieno titolo la problematica relativa agli impatti cumulativi e le norme ad essa associata:

- **DGR 2122 del 23.10.12** recante “*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione di impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*”.
- **DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3**, che cita: “*nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area*”.
- **DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4)** indicazioni normative sulla *valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA*.
- **DLgs 28/2001**, art. 4, comma 3 riferimento ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- **DPR 120/2003** all'art. 6, comma 3 procedure di valutazione d'incidenza che modifica e integra il precedente DPR 357/1997.
- **DLgs 22 gennaio 2004**, n. 42 art. 146, comma 3, in base alle indicazioni contenute nel DPCM 12.12.2005 verifica della compatibilità paesaggistica.

Sulla base delle indicazioni metodologiche rivenienti dalla normativa vigente e dalla letteratura scientifica, i principali impatti ambientali derivanti dagli impianti eolici che possono dare luogo a fenomeni cumulativi sono:

- a) gli impatti visivi e paesaggistici per *fenomeni di covisibilità* – prendendo a riferimento la metodologia introdotta dal DPCM 12.12.2005 sulla verifica di compatibilità paesaggistica ed *effetti sequenziali*;
- b) gli impatti su natura e biodiversità (es. frammentazione di habitat, interferenze con avifauna e chiroterteri);
- c) alcuni dei possibili effetti sulla sicurezza e la salute umana (inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio da gittata, ecc.), e
- d) gli effetti sull’assetto del territorio e sul sistema suolo/sottosuolo.

Gli impianti eolici incidono nel paesaggio sia per la lettura puramente visiva del territorio che per la lettura antropica culturale identitaria, eco-sistemica ambientale e idrogeomorfologica. Tuttavia gli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di più impianti eolici nello specifico vengono considerati tali solo per l’incidenza visiva di più impianti presenti nell’area di studio indicata, infatti, i tradizionali impatti cumulativi indicati sono gli *effetti di covisibilità*, gli *effetti sequenziali* e il classico *effetto selva*, che nasce anche come impatto di un singolo impianto dovuto alla compresenza di un numero eccessivo di aerogeneratori in un’area troppo piccola.

In particolare per la valutazione dell’impatto cumulativo sul paesaggio, dovuto alla presenza di più impianti eolici nello stesso territorio, la documentazione presentata dal proponente avrà come obiettivo la conoscenza dello stato dei luoghi negli aspetti dimensionali, morfologici e d’uso del territorio e la previsione dello scenario a valle dell’inserimento del nuovo impianto proposto.

La prima modalità di rapporto con le caratteristiche proprie dei luoghi in oggetto è quindi un **sopralluogo** che consenta il **rilievo** geometrico e fotografico per avere l’immediato riscontro delle conoscenze acquisite a tavolino come suggerito nell’allegato n.4 al DM 10/09/2010.

Il rilievo comprenderà sia l’area in cui si prevede di situare l’impianto sia le zone dei punti di presa per la documentazione fotografica dei luoghi come si presentano ante operam, quindi le scale di analisi per questa fase dovranno essere riferite a cartografie di base su cui riportare gli esiti delle ricognizioni, delle indagini e delle analisi effettuate indicando la nuova realizzazione prevista. Quindi si dovranno inserire, come previsto anche per la Relazione Paesaggistica, i seguenti documenti dove possibile alla scala più bassa:

- i. **planimetria** in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000 con indicati i punti da cui e' visibile l'area di intervento;
- ii. **cartografia** in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000 che evidenzi le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;
- iii. **planimetria** in scala 1: 2.000 o 1: 5.000 o 1:10.000 che riveli nel dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio nell'area di intervento;

Citando l’allegato n.4 del DM 10/9/2010: “... Il progetto dovrà inoltre mostrare le localizzazioni proposte all’interno della cartografia conoscitiva e simulare l’effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell’insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all’impianto...”.

L’individuazione delle aree a livello delle quali effettuare la verifica di elevata/eccessiva concentrazione potrebbe essere quindi determinata caso per caso con strumenti quali:

- iv. **Rilievo fotografico**, compiendo un giro d’orizzonte da alcuni punti notevoli attorno all’area di installazione;
- v. **Montaggi computerizzati, filmati, animazioni, simulazioni**, che suggeriscano l’impatto visivo delle centrali eoliche nei diversi punti del territorio, nei luoghi più sensibili, anche attraverso la fotografia e lo strumento del rendering;

- vi. **Carta delle interferenze visive o Carta dell'influenza visiva dell'impianto**, che tiene conto anche dell'orografia dei luoghi, della morfologia del terreno e della distanza del punto di osservazione, e permette di valutare le diverse aree su cui l'impatto è più o meno elevato, aree che non necessariamente coincidono con aree vaste predefinite.

#### 4.1 Criteri di valutazione impatti cumulativi

Gli impatti cumulativi producono effetti che accelerano il processo di saturazione della c.d. ricettività ambientale di un territorio.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti cumulativi per il concorso di più impianti in uno stesso ambito territoriale, come da D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012 per gli impianti (i) in esercizio, (ii) per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente, (iii) per i quali i procedimenti detti siano ancora in corso, sono stati adottati da ARPA Puglia nell'espressione delle proprie valutazioni tecniche, richieste dalla Regione Puglia e rese a norma dell'art.14 della L. 241/1990 e s.m.i., si fondano nel rispetto del **Principio di Precauzione**.

A tal proposito si riporta la sentenza TAR Puglia – Lecce sezione prima – 14 Luglio 2011 n. 1341, in cui richiamando la necessità di adottare il principio di precauzione si afferma che *“anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è l'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area possono implicare l'eventualità, non dimostrabili in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi”*.

Peraltro, con riferimento alla nozione di ambiente cfr. Sentenza Cons. Stato sez. IV, 24 gennaio 2013 n. 468.

Per cui, fermo restando ogni altra valutazione di competenza, in relazione alla presenza di impatti cumulativi di impianti ad energia rinnovabile, si riporta quanto di seguito:


##### CRITERIO 1 – *Eolico con Eolico*

Le Aree di impatto cumulativo sarebbero individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 50 volte lo sviluppo verticale degli aerogeneratori in istruttoria, definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni. All'interno di tale BUFFER la presenza di un solo aerogeneratore o più aerogeneratori sottopone il progetto alla valutazione degli impatti cumulativi. Il criterio si applica anche solo nel caso di installazione di un solo aerogeneratore. Attorno ad esso si definisce un BUFFER di  $50 \times H_A$ , dove  $H_A$  è lo sviluppo verticale complessivo dell'aerogeneratore in istruttoria.



**CRITERIO 2 – Eolico con Fotovoltaico**

Le Aree di impatto cumulativo sarebbero individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni. All'interno di tale BUFFER la presenza di campo/i fotovoltaici o porzione/i di esso/i sottopone il progetto alla valutazione degli impatti cumulativi. Il criterio si applica anche solo nel caso di installazione di un solo aerogeneratore. Attorno ad esso si definisce un BUFFER di 2 Km.



**Valutazione parziale:**

	<b>Valutazione Impatti Cumulativi</b>
<b>CRITERIO 1</b>	<b>Esito Favorevole &gt; 50 Ha</b>
<b>CRITERIO 2</b>	<b>Esito Favorevole &gt; 2 Km</b>

**Valutazione Totale:**

Il non soddisfacimento, anche di uno, dei due criteri determina problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo della valutazione tecnica - incompatibilità con gli obiettivi di protezione - qualora non fossero presenti studi esaustivi sulla valutazione degli impatti cumulativi presentata dall'istante, tanto da indurre l'Agenzia a formulare la propria valutazione tecnica su criteri più ampi, più articolati e dettagliati rispetto a quelli semplificati in uso di prassi.



## CAPITOLO V. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Per la valutazione della compatibilità ambientale degli impianti eolici si propone l'utilizzo di indicatori la cui analisi potrà consentire ai tecnici ARPA PUGLIA, un'efficace valutazione delle singole proposte progettuali.

A tal fine, sono stati individuati degli indicatori definiti in relazione ai criteri di localizzazione ed installazione, alla fase di cantiere e alle fasi di esercizio e di dismissione.

### 5.1 Criteri di localizzazione ed installazione

I criteri di localizzazione ed installazione consentono l'individuazione dell'ubicazione e delle caratteristiche legate all'installazione dell'impianto.

Vanno verificate le informazioni riferite alla *situazione ante-operam* del contesto ambientale in cui si propone l'inserimento dell'impianto, ed alla *situazione post-operam* che consideri gli impatti derivanti dalla realizzazione dello stesso.

Le informazioni andranno verificate in relazione:

**1. Ambito “contesto territoriale”:** riguarda essenzialmente le caratteristiche del territorio in cui è prevista la localizzazione dell'impianto.

Le informazioni da valutare riguardano:

- *la condizione preesistente* del sito di installazione.

Nel caso in cui si proponga l'ubicazione in aree industriali dismesse o in fase di dismissione (quale ad esempio un sito di discarica di rifiuti in gestione post-operativa) vanno indicate in un apposito documento le caratteristiche ante-operam dell'area ed eventuali interventi previsti (quali ad esempio bonifiche, demolizioni, etc.) necessari per il cambio di uso.

- *la tipizzazione dell'area* dal punto di vista dei vincoli paesaggistici, urbanistici ed ecologici. Tali informazioni vanno valutate considerando l'estensione di un'area di 5 km intorno all'ubicazione prevista. In particolare, va considerata la coerenza dell'iniziativa con i vincoli paesaggistici (PUTT), urbanistici (PUG, PTCP) ed ecologici (norme di salvaguardia, piano del parco, piano di gestione di SIC/ZPS) eventualmente presenti.

Nella tabella 1, che segue, è riportato il set di indicatori relativi all'ambito “contesto territoriale”.

Tabella 1 - Set d'indicatori relativi all'ambito "contesto territoriale"

CATEGORIA	AMBITO	INDICATORI		NOTE SU INDICATORE	
<b>Criteria di localizzazione e installazione</b>	Contesto territoriale	Sito industriale esistente - piano di riconversione industriale	Si/No	Dettagliare in un documento specifico	
		Area sottoposta a bonifica	Si/No	Dettagliare in un documento specifico	
		Zonizzazione urbanistica (PUG)		Indicare la tipologia	
		Coerenza con PTCP	Si/No	Se sì, indicare la tipologia. Se non recepito dal Comune va acquisito il parere della Provincia	
		Vincoli paesaggistici (PUTT)	Si/No	Indicare la tipologia	
		Distanza da aree sottoposte a vincolo paesaggistico	[Km]	Indicare la tipologia di vincolo	
		Inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico (simulazione visivo-panoramica dell'impianto)		Sezioni territoriali in scala 1:10.000	
		Impianto ricadente in zone agricole di pregio	Si/No	Indicare se ricade in Aree Territoriali Estese (ATE) da PUTT/P	
		Impianto ricadente in uliveto monumentale	Si/No	Se sì, è necessario acquisire il parere della Commissione per la Tutela degli alberi monumentali, ai sensi della L.R. 14/2007 e della DGR 707/2008	
		Impianto ricadente in Oasi venatorie (L.R. 27/98)	Si/No	Indicare quale	
		Vincoli ecologici	Impianto ricadente in Aree Protette (nazionali, regionali)	Si/No	Indicare quale
			Impianto ricadente in Aree SIC e/o ZPS	Si/No	Se no ma incidente, inserire scheda anagrafica o studio di Valutazione d'Incidenza.
			Coerenza con strumenti di pianificazione e gestione di aree protette, SIC e/o ZPS	Si/No	Specificare
			Impianto ricadente in Zone umide (Ramsar)	Si/No	Indicare quale
			Impianto ricadente in aree IBA	Si/No	Indicare quale
		Distanza da aree naturali protette, aree SIC e/o ZPS, oasi venatorie, zone umide, aree di pregio	[km]	Indicare la tipologia di vincolo	
		Sottrazione o perdita di habitat naturali	Si/No	Inserire studio ex-ante e documentazione fotografica	
		Sottrazione o perdita di aree coltivate	Si/No	Se sì, verificare il possesso di eventuali autorizzazioni all'espanto (es. per gli uliveti ai sensi della L. 144/1951)	
		Vincolo Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	Si/No	Se sì, indicare la tipologia	
		Vincolo area percorsa incendio	Si/No	-	

**2. Ambito “Area d’intervento e Struttura”:** interessa l’area su cui insiste l’impianto e le opere connesse. Le informazioni da verificare riguardano le caratteristiche del sito interessato dall’impianto e le specifiche delle strutture accessorie.

In particolare, il proponente è obbligato a redigere relazione tecnica ai sensi della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e s.m.i. e DPCM del 08/07/03 e s.m.i. (*studio di impatto elettromagnetico*) ed a presentare uno *studio di impatto acustico* ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 1995.

## 5.2 Fase di cantiere

L’entità e la durata della fase di cantiere determinano impatti ambientali che, a priori, non possono essere trascurabili. Tali impatti sono relativi all’utilizzo di macchinari e mezzi meccanici utilizzati per la costruzione dell’impianto e riguardano le emissioni in atmosfera dei motori a combustione, le emissioni diffuse (polveri), rumore e vibrazioni, rifiuti; in particolare, per quanto attiene al rumore prodotto in fase di cantiere, si dovrà fare riferimento all’art. 17, commi 3 e 4 della L.R. n. 3/02 in merito a orari e limiti. L’eventuale richiesta di deroghe dovrà essere dichiarata al comune.

**Tabella 2 - Set d’indicatori relativi alla fase di cantiere**

	INDICATORI		NOTE SU INDICATORE
FASE DI CANTIERE	Durata prevista della fase di cantiere	[mesi]	-
	Principali attrezzature utilizzate		-
	Principali mezzi meccanici utilizzati		-
	Scavi		-
	Traffico		-
	Interventi previsti per l’accessibilità all’area destinata all’impianto		Indicazione sulle infrastrutture stradali d’accesso, ecc.
	Richiesta deroghe ex art. 17, commi 3 e 4 della L.R. n. 3/02	Si/No	Se SI, indicare quale

## 5.3 Fase di esercizio

Per quanto riguarda la fase di esercizio dell’impianto, è necessario verificare che siano indicate tutte le informazioni riguardanti essenzialmente i parametri progettuali dell’impianto, legati alla potenza elettrica sviluppata e alle caratteristiche tecnologiche, in termini di numero di aerogeneratori, tipologia e dimensione delle macchine, ecc.

## 5.4 Fase di dismissione

Come già visto, la durata di utilizzo di un impianto eolico è di circa 20 - 25 anni. A fine vita dell’impianto si pone la questione del ripristino del sito dopo l’eliminazione e lo smaltimento dei vari componenti (aerogeneratori, componenti elettroniche e meccaniche, fondazioni, etc.). Pertanto, occorre valutare il *Piano di dismissione*, se esistente.

**Tabella 5 - Set d’indicatori relativi alla fase di dismissione**

	INDICATORI		NOTE SU INDICATORE
Fase di dismissione	Piano di dismissione dell’impianto	Si/No	
	Tipologia rifiuti in fase di smantellamento dell’impianto		Indicare la tipologia
	Tipologia di smaltimento/recupero		Indicare la tipologia

## CAPITOLO VI. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

### 6.1 Mitigazione e compensazione

Le misure di mitigazione hanno l'obiettivo di ridurre o contenere gli impatti ambientali negativi previsti.

Le misure di compensazione consistono in interventi volti a “compensare” gli impatti residui non più mitigabili, attraverso la realizzazione di opere che apportino benefici ambientali equivalenti.

Le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.


Le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, come stabilito dal DM 10 settembre 2010.

Le misure di mitigazione e compensazione sono le seguenti:

- è opportuno il massimo ripristino possibile della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali);
- assolutamente da preservare sono i corridoi ecologici che possono essere rappresentati da siepi, fasce arboree o arbustive, muretti a secco disposti a circondare i margini dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto. Qualora già presenti, si prescriverà la loro conservazione e cura, qualora non presenti ne potrà essere suggerita la creazione;
- le nuove strade realizzate a servizio degli impianti devono essere chiuse al pubblico passaggio (ad esclusione dei proprietari) ed essere utilizzate esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;
- è opportuno evitare la disposizione in un'unica e lunga fila di aerogeneratori, poiché è stato individuato un impatto maggiore rispetto alla distribuzione in gruppi;
- occorre evitare di costruire impianti eolici tra aree di roosting e le aree di alimentazione degli uccelli;
- occorre evitare di costruire impianti eolici in vallate strette e lungo le “spalle” delle colline (crinale e zone immediatamente adiacenti ad esso) e delle montagne, in particolar modo in caso di pendenze;
- utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, che infatti non forniscono posatoi adatti alla sosta dei rapaci contribuendo alla diminuzione del rischio di collisioni;
- è necessario applicare accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna. Per esempio colorare una sola delle tre pale di nero lasciando le altre due bianche mitiga notevolmente l'effetto di “*motion smear*”, questo rende più facile all'avifauna riuscire in tempo utile a modificare la traiettoria di volo;
- nella scelta del sito è preferibile privilegiare la minima distanza dalla rete elettrica di allacciamento;
- al fine di eliminare i rischi di elettrocuzione e collisione le linee elettriche all'interno dell'impianto dovranno essere interrate ed eventuali interruttori e trasformatori dovranno essere posti in cabina;
- è preferibile che le direttrici dei cavidotti, interni ed esterni all'impianto, seguano i percorsi delle vie di circolazione, al fine di ridurre gli scavi per la loro messa in opera;
- per la realizzazione delle vie di circolazione, è preferibile che siano utilizzati materiali e/o soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti, prediligendo ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, mattonelle autobloccanti, stabilizzato semipermeabile, del tipo macadam, con l'ausilio di geo-tessuto con funzione drenante. Inoltre, è preferibile effettuare operazioni di costipamento del terreno che permettano una migliore distribuzione delle pressioni sul terreno sottostante e che garantiscano, in caso di pioggia insistente, la fruibilità del sito (es. posa di geotessuto e di materiale stabilizzato al di sopra del terreno naturale);

- durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre o eliminare la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti;
- salvaguardare la vegetazione spontanea presente, anche in singoli elementi, all'interno dei siti di installazione, soprattutto in quelle aree caratterizzate da scarsa presenza di segni antropici;
- ricorrere ad opere di ingegneria naturalistica ove necessarie;
- prevedere schermatura con elementi arborei o arbustivi per l'impatto visivo su aree di pregio naturalistico situate nella visuale;
- ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto o destinazione del suolo alla rinaturalizzazione con specie autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area; la vegetazione presente, dunque, va mantenuta o quantomeno rimpiazzata a fine ciclo;
- esclusione dalle rotte migratorie degli impianti eolici o adozione di adeguata distanza, numero e altezza delle pale;
- escludere il periodo di riproduzione e nidificazione per effettuare le operazioni di installazione, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alla fauna;
- adozione di macchine con eliche a bassa velocità di rotazione per limitare il disturbo su avifauna e chiroterro fauna;
- utilizzo di tecnologie atte alla riduzione dell'impatto acustico;
- individuazione di aree da destinare alla rinaturalizzazione con specie vegetali autoctone da scegliere in funzione delle peculiarità dell'area;
- ricostituzione e gestione ai fini naturalistici di superfici di habitat almeno pari a quelle sottratte dall'impianto.

### ALLEGATO 1 - FLUSSO ITER PROCEDURALE



**OSSERVAZIONE N°5 AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto: **Michele Carmine Giuliano**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

**REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **R02 STIMA DI PRODUCIBILITA'**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro : **R02 STIMA DI PRODUCIBILITA'**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE :** La relazione tecnica presentata sulla “stima della producibilità” del sito è molto ben dettagliata e tecnicamente complessa e difficilmente contestabile da chi non ha le conoscenze tecniche adeguate. Proprio per questo motivo non entrerò in contestazioni di carattere tecnico, ma mi limiterò ad osservare che: **1)** Una lettura sinottica con l’analogo documento presentato per il progetto relativo

alla procedura 3798 del 17/11/2017 riguardante il Comune di Bovino, relazione elaborata dallo stesso tecnico soli due mesi prima (Settembre 2017) da questa allegata al progetto di San Paolo di Civitate, rivela somiglianze tra le due stupefacenti, a volte vi sono addirittura vere e proprie uguaglianze alquanto strane per la così ampia diversità di conformazione territoriale. **2)** Dalla cartina allegata alla pagina 3 della relazione si evince chiaramente che la torre anemometrica è stata posizionata in zona collinare ad una altitudine di circa 136 metri sul livello del mare. La zona dove saranno collocati gli aereogeneratori risulta essere pianeggiante e di diversa altitudine (vedi foto allegata) per cui anche i dati risultanti potrebbero poi, ad esercizio in funzione, di ben altra entità. **3)** per quanto riguarda l'argomento, l'Analisi fisica del PTCP di Foggia scrive che **"I venti dominanti sono quelli lungo l'asse Nord-Sud e direzioni vicine. In estate prevale lo scirocco caldo-umido, in inverno la tramontana fredda e asciutta. La velocità dei venti è in prevalenza moderata soprattutto da Nord grazie alla protezione offerta dall'Appennino e dal Gargano"** **4)** Secondo l'Atlante Eolico Italiano e la mappa della velocità media annua dei venti elaborata dalla RSE (Ricerca Sistema Energetico) in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova, (vedi mappa allegata) la zona dove si progetta l'insediamento dell'impianto è classificata come zona con scarsa velocità dei venti infatti la ventosità si classifica con 4 metri al secondo a 25 metri sul livello del mare. La stazione anemometrica Renvico Srl invece rileva 6,183 metri al secondo però a 70 metri slm. **5)** Infine consideriamo che i dati comunicati nascono da una simulazione virtuale delle rilevazioni, ma in realtà per parlare di "stima della producibilità" bisogna tener presente anche che: **a)** L'energia dal vento è disponibile solamente se e quando il vento soffia con forza sufficiente: essa non è disponibile su richiesta. **b)** L'energia eolica è assolutamente inadatta per essere immessa in una rete elettrica di distribuzione, dove la potenza immessa deve essere adattata ad ogni istante alla richiesta. Questo fatto obbliga, per stabilizzare la potenza nella rete, o a disporre di sistemi di immagazzinamento, oppure di generatori convenzionali tenuti sempre in funzione. **c)** Il funzionamento a vuoto dei generatori convenzionali in sincronismo con la rete ma senza cessione di energia consuma dal 6% all'8% più combustibile. **d)** Le partenze a freddo delle centrali convenzionali richiedono più combustibile di quello prodotto nello stesso tempo dai generatori eolici. **e)** La costruzione e l'installazione delle pale eoliche richiedono una quantità di energia che è circa il 10% di quella prodotta nell'intero loro ciclo di vita. **f)** Il costo capitale e l'energia richiesta per connettere i sistemi eolici alla rete, inclusi l'adattamento e le trasformazioni, devono essere aggiunti ai costi del parco eolico e sottratti alle rese economiche. **g)** Occorre aggiungere l'auto-consumo di energia elettrica delle turbine a vento e della loro elettronica mentre girano a vuoto. Chiudo richiamando uno studio di Eecen ed altri dove viene enfatizzato che **"il costo dell'energia eolica prodotta con sistemi basati a terra eguaglia il costo dell'energia fossile..."** (P.J. Eecen, H.A. Bijleveld and B. Sanderse, *Europhysics News*, *idem.*). Mai in questi casi è uso mettere a bilancio i costi ambientali; l'occupazione dei terreni; la diminuzione dei valori fondiari che ricadranno inevitabilmente sulla Comunità locale!

## **Per tutto quanto qui esposto si chiede la delocalizzazione dell'impianto in progetto**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

### **ELENCO ALLEGATI**

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 3 – Foto Area impianto
- Allegato 4 – Mappa Eolico RSE.

Luogo e data Segrate, 09/03/2018


Il/La dichiarante  
Michele Giuliano





# ATLANTE EOLICO DELL'ITALIA

## Mappa della velocità media annua del vento a 25 m s.l.t./s.l.m.



# ATLAEOLICO

Mappa elaborata da RSE in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova nell'ambito della Ricerca di Sistema. Per una corretta interpretazione si veda il manuale d'uso dell'Atlante Eolico Interattivo di cui questa mappa fa parte, disponibile sul sito web di RSE - <http://www.rse-web.it> - oppure direttamente all'indirizzo <http://atlanteolico.rse-web.it>.

Cartografia di base: copyright ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI, 2010. Tutti i diritti riservati

organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

**ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione  
Carmela IADARESTA

**OSSERVAZIONE N°6 AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto: **Michele Carmine Giuliano**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

**REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **R04 RELAZIONE IDROLOGICA**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro : **R04 RELAZIONE IDROLOGICA**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE - Alla pagina 1**, nella premessa si legge “La società Renvico Italy S.r.l. intende realizzare nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), alla località “Marana della Difensola”, un impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento costituito da n. 10 (dieci) aerogeneratori ad asse orizzontale di grande taglia, di potenza unitaria pari a 4,2 MW, **la cui scelta sarà**

**operata a valle della Autorizzazione Unica, ovvero alla cantierabilità dell'impianto eolico di progetto, tra i modelli di turbine a quel dato momento presenti sul mercato, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali massime, dei limiti di emissioni sonore e di potenza nominale dei modelli previsti in progetto.**

Cioè praticamente la preponente ci sta dicendo tutta la documentazione e gli studi tecnici sono stati preparati su un tipo di aerogeneratore che potrebbe anche non essere quello che verrà di fatto messo in opera **riservandosi il diritto di operare la scelta dell'aerogeneratore solo dopo aver avuta l'Autorizzazione Unica o al momento di inizio dei lavori.** Troviamo qui e per la prima volta questa perifrasi che manca totalmente sia nella premessa della R01 che nella premessa della R02. La cosa risulta alquanto singolare in quanto tutto l'intervento, comprese le varie analisi di impatto, i computi metrici, vengono effettuati prevedendo l'installazione di una "pala" che, una volta avuta l'Autorizzazione Unica, ad insindacabile giudizio della preponente potrebbe essere cambiata all'atto dell'inizio lavori. **Questo non è corretto!**

**2) Seguono ben 21 pagine** in cui il preponente ci riporta praticamente tutta la possibile legislazione Statale e Regionale sui Bacini fluviali, sulle Autorità di bacino, sui Piani di bacino e sulla pericolosità idraulica nelle NTA della Regione Puglia. Al sottoscritto invece preme evidenziare che per quanto riguarda gli impianti eolici il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** utilizza la classificazione seguente: "Per impianti di grande dimensione si intendono quelli composti da uno o più generatori di grande taglia con potenza nominale superiore ad 1 MW oppure da più generatori di media taglia con potenza compresa tra 50 kW e 1 MW. Gli impianti di medie dimensioni sono quelli invece composti da un solo generatore di potenza compresa tra 50 kW e 1 MW, e gli impianti di piccole dimensioni quelli composti da uno o più generatori di piccola taglia con potenza fino a 50 kW". **Le aree idonee agli impianti eolici di grandi (aerogeneratori con potenza maggiore di 1MW) e medie dimensioni (impianti composti da più aerogeneratori con potenza compresa tra 50 kW e 1 MW) on shore sono esclusivamente:**

- le aree produttive pianificate,
- le aree agricole di mitigazione delle zone industriali,
- le aree prossime ai bacini estrattivi.

I nuovi bacini eolici potranno perciò risultare dalla sovrapposizione di tali areali con le aree ad alta ventosità e potenzialità eolica risultanti dall'Atlante eolico del CESI e dall'Atlante Eolico Regionale. Sono, invece, da incoraggiare installazioni all'interno di aree a vocazione propriamente produttiva, opportunamente pianificate e che si configurino, pertanto, come vere e proprie centrali di produzione energetica evitando la dispersione di impianti sul territorio. **Nessuna delle tre tipologie di area è quindi confacente all'area dove la preponente intende impiantare gli aerogeneratori.** Le linee guida elaborate dalla Provincia stabiliscono che le aree idonee all'installazione di tali impianti di grandi dimensioni sono:

- Poli produttivi da sviluppare
- Poli produttivi da qualificare
- Nodi specializzati (centri congressi, direzionali, fieristici ed espositivi, centri commerciali, aree per la logistica, aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, centri intermodali e attrezzature per l'autotrasporto, poli tecnologici e centri di ricerca scientifica, poli ricreativi e per lo spettacolo; strutture per manifestazioni sportive e spettacoli; parchi tematici e ricreativi
- Attrezzature e spazi collettivi pubblici

**Nessuna delle tre tipologie di area è quindi confacente all'area dove la preponente intende impiantare gli aerogeneratori.**

Sempre le linee guida provinciali alla pagina 36 riportano: **In ogni caso i luoghi più idonei alla localizzazione di parchi eolici (in base all'esperienza estera e oggi ancora poco esemplificati in Italia) sono rappresentati dalle grosse aree industriali già caratterizzate da elementi verticali di elevata altezza, dalle infrastrutture viarie di servizio alle stesse, dai bacini estrattivi: si tratta, infatti, in genere, di luoghi già segnati dalla presenza di elementi eterogenei e già segnati, dal punto di vista semantico, da elementi tecnologici: l'impatto visivo delle grandi macchine eoliche è in parte limitato e diviene coerente con altri elementi tecnologici di diversa altezza, come silos, ciminiere, ecc.. E' diverso da quanto accadrebbe in un paesaggio agricolo di pianura o collina dove la visione può liberamente scorrere in profondità. L'impianto, inoltre, può rappresentare l'occasione di dare maggiore unitarietà e qualità ad un paesaggio di per sé, in genere, frammentato.**

**3) Pagina 28: Conclusioni:** nessuno degli elementi di progetto (aerogeneratori, piazzole di servizio, nuova viabilità, cavidotti, e SE) ricade in aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.), in Aree a Media pericolosità idraulica (M.P.), a Bassa Pericolosità idraulica (B.P.), per cui si omette la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.....nessuno degli elementi di progetto (aerogeneratori, piazzole di servizio, nuova viabilità, cavidotti, e SE) ricade all'interno delle fasce di pertinenza fluviale, per cui si omette la verifica della

sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36 NTA del PAI, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino. **A tal proposito evidenzio che tutta l'area su cui insisterà l'impianto eolico, secondo il PTCP della Provincia di Foggia è da considerarsi area ad alta vulnerabilità degli acquiferi (allego gli elaborati grafici estratti dallo sportello telematico della provincia di Foggia). Non solo ma tutta la zona ricade in un contesto di vulnerabilità della falda. La zona è infatti è la sorgente del Candelaro e di buona parte dei suoi affluenti. Essa è talmente vicina alla parte terminale del Fortore che tempo fa si era addirittura pensato di collegare le due zone nel tentativo di circumnavigazione del Gargano.** Ci sono comunque almeno altri due problemi che non vengono presi in considerazione: a) "Forme di dissesto di diversa origine si manifestano da qualche tempo nel tavoliere. Si tratta di lenti cedimenti del suolo noti in geologia con il termine di *subsidenza*, legati alla massiccia estrazione di acque, di gas e di idrocarburi dal sottosuolo." b) Il CNR-IRSA ha catalogati circa 26.600 pozzi con punte di 70-80 pozzi per kmq nella parte centrale del Tavoliere (dintorni di Foggia, Ortanova e Cerignola). Nel solo territorio di San Paolo di Civitate ve ne sono censito 224.

c) Tutta la zona è soggetta ad **"alto rischio sismico"**. A tale proposito allego lo studio del geologo Vincenzo del Gaudio dal titolo **"Criticità nelle stime della pericolosità sismica per la Regione Puglia"**. dal quale si evince come sia scarsamente considerata la criticità del rischio sismico in Puglia, nella Capitanata specialmente e nella zona di nostra considerazione. Mentre dal documento **"Analisi Fisica Integrata del territorio della Provincia di Foggia"** rileviamo che l'area ove insisterà l'impianto di progetto ricade in zona di alta intensità sismica.

### **Per tutto quanto qui esposto si chiede la delocalizzazione dell'impianto in progetto**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Studio di geologia – Vincenzo del Gaudio file: <http://www.geologipuglia.it/doc/downloads/2311-scarica-file-geologi-e-territorio-22017.pdf>


Allegato 4 – - Cartine sismiche tratte dal PTCP di Foggia

Segrate, 09/03/2018

Il/La dichiarante  
Michele Giuliano

Appare chiaro che al di sotto della soglia rappresentata dall'Ofanto l'attività sismica sia ridotta, mentre la Provincia di Foggia ricade nelle categorie a maggior rischio. La parte meridionale è addirittura di I categoria, mentre il resto del territorio è per intero nella II categoria.

Fig. 184 – Categorie sismiche della Regione Puglia






Fig. 185 - Carta delle massime intensità sismiche osservate in epoca storica nella Provincia di Foggia (GNDT-ING-SSN, 1996)

Imax

8

9

≥10



**1. nel Gargano orientale**

1. Carpino
2. Ischitella
3. Rodi Garganico
4. Vico del Gargano
5. Mattinata

**2. nel Gargano occidentale**

1. S. Marco in Lamis
2. Rignano Garganico
3. Apricena

**3. nell'Alto Tavoliere**

1. Lesina
2. Serracapriola
3. Poggio Imperiale
4. San Paolo Civitate
5. San Severo
6. Torremaggiore

**4. nel Tavoliere centrale**

1. Foggia

**5. nel Subappennino meridionale**

1. Ascoli Satriano
2. Candela
3. Rocchetta Sant'Antonio
4. ...



### Mapa di pericolosità sismica del territorio nazionale

(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b)

espressa in termini di accelerazione massima del suolo

con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni

riferita a suoli rigidi ( $V_{S30} > 800$  m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)






Figura 1 - Mapa nazionale delle accelerazioni di

26	Isole Tremiti	0	0	0	0
27	Lesina	23	209	17	215
28	Lucera	98	1946	226	1818
29	Manfredonia	547	1142	269	1420
30	Margherita di Savoia	18	49	38	29
31	Mattinata	8	229	5	232
32	Monte Sant'angelo	2	46	2	46
33	Monteleone di Puglia	0	191	10	181
34	Motta Montecorvino	0	44	0	44
35	Ortona	135	328	91	372
36	Orsara di Puglia	5	288	27	266
37	Orta Nova	358	1745	139	1964
38	Panni	0	39	7	32
39	Peschici	2	52	7	47
40	Pietramontecorvino	0	182	6	176
41	Poggio Imperiale	19	144	27	136
42	Rignano Garganico	80	263	56	287
43	Rocchetta S. Antonio	0	120	0	120
44	Rodi Garganico	0	114	5	109
45	Roseto Valfortore	0	96	9	87
46	San Ferdinando di P.	26	57	3	80
47	San Giovanni Rotondo	58	278	50	286
48	San Marco in Lamis	34	170	18	186
49	San Marco la Catola	0	32	3	29
50	San Paolo di Civitate	7	217	21	203
51	San Severo	104	2180	203	2081
52	Sannicandro Garg.o	32	166	16	182
53	Sant'agata di Puglia	0	676	44	632
54	Serracapriola	8	255	20	243
55	Stornara	144	279	37	386
56	Stornarella	105	258	29	334
57	Torremaggiore	3	664	62	605
58	Trinitapoli	37	165	15	187
59	Troia	23	770	62	731
60	Vico del Gargano	2	2	0	4
61	Vieste	33	340	27	346
62	Volturara Appula	0	117	8	109
63	Volturino	0	220	9	211
64	Zapponeta	32	92	12	112
<b>Totali</b>					
		<b>4665</b>	<b>25284</b>	<b>3301</b>	<b>26648</b>

Fig. 171 – Carta della distribuzione dei pozzi per aree comunali

(Fonte: Studi preliminari per la realizzazione del Piano di Bacino Regionale ( CNR-IRSA, 2000)

Numero dei pozzi presenti in  
ciascun Comune






Fig. 183 - Epicentri dei terremoti della Provincia di Foggia con incertezza di localizzazione inferiore a 5 km dal 1985 al





Fig. 183 - Epicentri dei terremoti della Provincia di Foggia con incertezza di localizzazione inferiore a 5 km dal 1985 al









Fig. 177 Vulnerabilità della falda  
Distretti omogenei



**OSSERVAZIONE N°7 AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto: **Michele Carmine Giuliano**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

**REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- X Altro: **PPTR-RELAZIONE\_PAESAGGISTICA**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- X Altro : **PPTR RELAZIONE PAESAGGISTICA -**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE : 1) Alla pag. 3** “L'impianto proposto, destinato alla produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento della fonte rinnovabile eolica, sarà realizzato mediante: l'installazione di n.10 aerogeneratori Vestas V150, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a P=42 MW, aventi diametro del rotore pari a 150 m, installati su torre tubolare di altezza massima pari a 166 m, e delle opere elettriche accessorie. Ciascun aerogeneratore sarà dotato di una turbina tripala, in configurazione “up-wind”. **Abbiamo già visto che gli aerogeneratori qui**

proposti non sono la scelta definitiva in quanto nella relazione idrologica, a proposito della scelta degli stessi, la proponente scrive: "la cui scelta sarà operata a valle della Autorizzazione Unica, ovvero alla cantierabilità dell'impianto eolico di progetto, tra i modelli di turbine a quel dato momento presenti sul mercato, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali massime, dei limiti di emissioni sonore e di potenza nominale dei modelli previsti in progetto".

**2) Sempre alla pag. 3:** "cavidotto interrato MT 30 kV di connessione tra la cabina di sezionamento e la sottostazione di trasformazione utente per la connessione elettrica alla RTN". **Qui, come in altri documenti, si parla di una "cabina di sezionamento" e di una "sottostazione di trasformazione". Entrambi questi manufatti, in altri documenti vengono citati come "interni al "parco". Tuttavia in nessuno dei documenti allegati è riportata la loro posizione. Nella carta corografica allegata alla Relazione Geologica" e solo in questo caso se ne rileva la presenza. A questo punto rileviamo che, soprattutto la sottostazione di trasformazione ricade pesantemente nella zona denominata "Pezze della Chiesa" che è sottoposta a vincolo archeologico.**

**3) Alla pag. 4:** "Gli aerogeneratori A1 ed A2 e la sottostazione elettrica, ricadente quest'ultima all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Torremaggiore, con riferimento al PPTR vigente, risultano ricompresi nell'ambito territoriale dei Monti Dauni, caratterizzato dalla dominante geomorfologica costituita dalla catena montuosa che racchiude la piana del Tavoliere e dalla dominante ambientale costituita dalle estese superfici boscate che ne ricoprono i rilievi". **Questo è totalmente inesatto. Gli aerogeneratori A1 e A2, come tutti gli altri, e come anche la cabina di sezionamento, la sottostazione di trasformazione e la gran parte del tracciato dei cavidotti, ricade nei limiti amministrativi di San Paolo di Civitate e non di Torremaggiore. Con riferimento al PPTR e al PTCP della provincia di Foggia questo territorio è caratterizzato da ampie aree pianeggianti che danno inizio alla Piana del Tavoliere. Territorio maggiormente noto come territorio dove si produce il "DOC Sansevero"; note come le "Terre del Nero di Troia" ( vedi il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 6-8-2009) e come la "Terra della Peranzana" una cultivar di oliva locale.**

**4) Alla pag.6 :** " - la realizzazione della Sottostazione di trasformazione Utente 30kV/150 kV che sarà ubicata all'interno della perimetrazione dell'IBA 126 "Monti della Daunia", al margine orientale della stessa;  
- la messa in opera del cavidotto interrato AT per la connessione alla SSE RTN, che interferirà per circa 1,2 km con la perimetrazione IBA "Monti della Daunia", al margine orientale della stessa;  
- la messa in opera dell'ultimo tratto del cavidotto interrato MT di interconnessione della Cabina di sezionamento con la Sottostazione di trasformazione Utente 30kV/150 kV, che interferirà per circa 400m con la perimetrazione IBA "Monti della Daunia", al margine orientale della stessa". **Allo scopo ribadiamo che non solo l'interferenza con L'IBA 126 "Monti della Daunia" che si estende per circa 75.000 ettari ove ritroviamo il corso mediano del fiume Fortore e il Lago di Occhito. Territorio interessato dalla sosta di uccelli acquatici, quali la Ghiandaia marina, il Nibbio reale, il Nibbio bruno, l'Albanella reale e il Lanario. Ma, cosa molto importante arriva a ridosso ed oltre di un preziosissimo sito archeologico.**

**5) Alla Pag.7:** **Si evidenzia che nessuna opera d'impianto interferisce con la perimetrazione del SIC né con la relativa area buffer di 200m".** Questo potrebbe anche corrispondere a verità, tuttavia l'art.9 comma 3 del Regolamento del SIC "Valle Fortore - Lago di Occhito" stabilisce che : **È vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio dei Siti...La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dai Siti è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie dell'avifauna di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti."** Inoltre l'art. 5 comma di RETE NATURA 2000 ribadisce che "è espresso il divieto di realizzare impianti eolici in tutte le ZPS, ivi compresa un'area buffer di 200m ed è disposto che in un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) sia espresso un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409" L'impianto qui proposto, essendo di nuova realizzazione, ricade interamente nel buffer dei 5 km previsti sia dal Regolamento del Sic sia dalla Rete Natura 2000 ed è pertanto tutto oggetto di VINCA (valutazione di incidenza Ambientale) e non solo "la stazione elettrica di utenza e relative opere accessorie, l'ultimo tratto del cavidotto interrato MT, ed il cavidotto interrato AT per la connessione alla SSE RTN, interferiranno con la sola perimetrazione IBA 126 "Monti della Daunia" come sostiene questa relazione.

**6) Alla Pag. 7 e seguenti:** “Si evidenzia che nessuna opera d’impianto interferisce con la perimetrazione del SIC né con la relativa area buffer di 200m.....Si evidenzia che le aree protette sopra riportate, così com’è possibile evincere dagli elaborati grafici allegati al presente SIA, non risultano interessate dall’installazione degli aerogeneratori in progetto e relative piste e piazzole”. Segue poi un lungo elenco di interferenze con il territorio che si dilunga per oltre tre pagine (dalla pagina 8 alla pagina 10). Nel condividere tutte le interferenze riportate ci preme ricordare che **a) Il cavidotto interrato MT di interconnessione della Cabina di sezionamento con la Sottostazione di trasformazione Utente 30kV/150 kV; cavidotto interrato AT per la connessione alla SSE RTN, che sarà posato in opera; la Sottostazione di trasformazione Utente 30kV/150 kV, che sarà ubicata all’interno, non solo interferiscono con la IBA 126, come correttamente riportato, ma soprattutto la Cabina di sezionamento e la Sottostazione di trasformazione, sono nuovi manufatti e, soprattutto quest’ultima insiste in un area troppo prossima ad un sito sottoposto a vincolo archeologico. Inoltre facciamo presente che l’intera realizzazione di questo insediamento industriale di produzione eolica è in netto contrasto con quanto previsto all’art. 46 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del PPTR, nei punti a1 – a6 – a8 – a9 – a10. Faccio inoltre presente che per quanto riguarda la cantierabilità delle opere, sarà molto difficile che la sola viabilità esistente possa sopportare un impatto di tali dimensioni per cui sarà inevitabile creare “nuova viabilità” a servizio del cantiere di cui nulla qui viene detto!**

**7) Alla Pag. 28 e seguenti...Segue poi una disamina sullo stato attuale della zona (Tavoliere) tendente a fotografare uno stato di degrado del territorio tutto da verificare.** “La forte vocazione agricola dell’intero ambito ha determinato il sovrasfruttamento della falda e delle risorse idriche superficiali, in seguito al massiccio emungimento iniziato dagli anni settanta. L’analisi qualitativa delle acque sotterranee superficiali denota un generale degrado dovuto essenzialmente all’azione antropica (uso di concimi e pesticidi in agricoltura, scarico di acque reflue civili ed industriali, discariche a cielo aperto, ecc). In relazione alle pratiche agricole, la tendenza agronomica attuale prevede l’abolizione delle normali pratiche di rotazione e le orticole seguono se stesse (mono-succezione) con conseguente forte impatto sulla sostenibilità idrica delle colture e sulle biocenosi legate agli agroecosistemi.”..... “Abbandonata, invece, è gran parte del patrimonio di edilizia rurale del Tavoliere, dalle masserie, alle poste, alle taverne rurali, alle chiesette, ai poderi. Solo in pochi casi è in corso un processo di recupero o di riuso per altre finalità di parte di questo ingente patrimonio, la cui piena valorizzazione è impedita anche dai costi di ristrutturazione, dalla scarsa sicurezza nelle campagne, dai frequenti furti di materiali da costruzione (tegole, “chianche”, ...)”.....”Precario è il livello di manutenzione della rete dei canali, realizzati durante la bonifica, utilizzati spesso come discariche abusive”. Considerazioni queste del tutto arbitrarie e tendenziose e del tutto prive di fondamento, espresse solo per giungere alle conclusioni che qui riporto dalla pagina conclusiva 61 : **“L’inevitabile impatto visivo indotto dagli aerogeneratori di progetto, si inserisce in un contesto già alterato nella sua naturalità e, come possibile evincere da fotoinserimenti realizzati ed allegati alla relazione di impatto visivo dello SIA, sarà tale da non alterare in maniera significativa l’attuale contesto paesaggistico e stato dei luoghi”.**

Qui la relazione sembra voler concludere che poiché il territorio è già talmente compromesso e degradato di suo che un ulteriore aggravio (che quindi si riconosce) non concorrerebbe ad alterarne ulteriormente il degrado. Affermazione del tutto gratuita! A me invece piace concludere con le parole tratte dal blog “Lettere Meridiane”. **“ Il Paesaggio è una risorsa che si traduce in ricchezza, esprime lo spirito e l’identità del luogo, e l’espressione del genius loci cioè della storia della trasformazione continua dei segni e dei disegni che la società locale ha impresso su quel tratto di territorio. Esso non è in vendita poiché appartiene e chi lo vive e lo lavora”** e aggiungo: noi abbiamo il dovere di tutelarlo e se possibile migliorarlo perché esso ci appartiene solo per il tempo che noi lo viviamo. Prima di noi è appartenuto ai nostri padri. Dopo di noi apparterrà ai nostri figli!

**Per tutto quanto qui esposto si chiede la delocalizzazione dell’impianto in progetto**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione  
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso  
Allegato 3 – Disciplinare della Peranzana, e del Nero di Troia  
Allegato 4 – Disciplinare del DOC San Severo

Segrate, 11/03/2018

Il/La dichiarante  
Michele Giuliano



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

## DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "DAUNO".

### Art.1 ( denominazione )

La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: "Alto Tavoliere", "Basso Tavoliere", "Gargano", "Sub-Appennino", è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

### Art. 2 ( varietà di olivo )

1) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 20%.

2) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

3) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

4) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

## Art.3 ( zona di produzione )

- 1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
- 2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende, in provincia di Foggia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad esclusione del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio olivato interessato è delimitato geograficamente dalla contrada Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del comune di Torremaggiore.
- 3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ortona, Ortanova, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte s. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vicò del Gargano, Vieste. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni predetti, ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad est e a nord dalla strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno" accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino" comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, S. Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del territorio amministrativo del comune Castelnuovo della Daunia relativo alla contrada Monachelle, che risulta inserito nella menzione geografica aggiuntiva "Alto Tavoliere".

## Art 4 ( caratteristiche di coltivazione )

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire





# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2) I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi per la maggior parte nel Pliocene, derivano da un substrato denominato "Sabbie di Serracapriola": sabbie giallastre a grana più o meno grossa, più o meno cementata con tessitura che va dal sabbioso al sabbioso-limoso e sabbioso-argilloso, con percentuali a volte preponderanti dell'una rispetto all'altra.

4) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Pleistocene, derivano da un substrato costituito da sabbie straterellate giallastre con intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola-Ortanova); ciottolame incoerente, localmente cementato con ciottoli di medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara e Stornarella), con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo al sabbioso-calcareo, con presenza di ciottolame di varie dimensioni.

5) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Cretaceo Inferiore, derivano da un substrato costituito da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli e lenti selciose nella parte più orientale del Promontorio; nel Cretaceo Superiore, con calcario più o meno compatti,



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

talvolta alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco giallastri nella parte occidentale e centrale con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo all'argilloso-calcareo, con presenza, anche rilevante, di scheletro calcareo.

6) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la media e bassa collina, vanno sotto il nome di "Formazione della Daunia" e derivano da un substrato molto vario, comprendente, fra l'altro, brecce e breccione calcareo-organogeno, argille e marne siltose, calcari compatti o farinosi biancastri. Le altre zone, formatesi nel Pliocene e nel quaternario, presentano anch'esse una notevole variabilità di substrato. I terreni hanno una tessitura che va dall'argilloso al sabbioso con presenza più o meno elevata di scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla è preponderante, si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii.

7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

8) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

9) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

10) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 24%.

11) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

12) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", non può superare Kg. 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

13) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

14) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", non può superare Kg 8.000 per ettaro per impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

15) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

16) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

17) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

## Art. 5 (modalità di oleificazione)

- 1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
- 2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art.3.
- 3) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art.3.
- 4) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art.3.
- 5) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1 deve avvenire solo per brucatura.
- 6) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
- 7) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive

## Art.6 (caratteristiche al consumo)

- 1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$
- polifenoli totali  $\geq 100\text{ppm}$

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$
- polifenoli totali  $\geq 100\text{ppm}$

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione erbacea;
- sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$
- polifenoli totali  $\geq 100 \text{ ppm}$

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

- odore: di fruttato medio con sentori di frutta fresca;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12$  MeqO<sub>2</sub>/Kg
- polifenoli totali  $\geq 100$  ppm

5) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E..

6) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

7) E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

8) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

## Art.7 ( designazione e presentazione )

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".

2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonchè il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della provincia di Foggia.

5) Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Dauno".

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del DM 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art.1.

7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8) L'olio extravergine di oliva di cui all'art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

9) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

RELAZIONE STORICO TRADIZIONALE  
DELLA D.O.C. "DAUNO"

L'olivo è coltivato in Puglia sin dai tempi più remoti come viene attestato dagli Autori antichi (Catone, De Agricoltura; VARRONE, De re rust.).

In particolare, la coltivazione dell'olivo in Italia si sarebbe propagata con le immigrazioni dei Fenici e dei Greci, in primo luogo, lungo le coste della Sicilia a partire dall'VIII sec. a.C. e, successivamente, nella Magna Grecia.

Vasi rinvenuti nel Sud Italia del VI e V sec. a.C. con scene di raccolta, produzione e vendita delle olive, sono una chiara dimostrazione della diffusione di questa coltura in Italia meridionale e in tutta la Magna Grecia.

La coltura sarebbe passata dalla Sicilia in Calabria e di qui nel tarantino e nel salento. Successivamente si propagò in terra di Bari, nella Daunia e, quindi, nel Lazio, nelle Marche, in Toscana, ed infine, in Liguria.

Durante l'impero Romano la coltura raggiunse la massima estensione, tanto che Dionisio di Alicanasso, al tempo di Augusto, considerò il Salento il principale "Paese" produttore di olio.

Nel IV secolo dopo Cristo, l'Italia si avvalse dell'invenzione del torchio a vite o a coclea, e questo segnò l'inizio in Puglia, terra classica per i cereali, di una più intensa coltivazione dell'olio, tanto che nel IV secolo esistevano già forti correnti di esportazione verso le altre regioni Italiane.



Nei primi periodi la produzione dell'olio di oliva non era indirizzata a scopi prettamente alimentari, ma veniva utilizzata per la preparazione di unguenti e cosmetici e per la illuminazione a scopi votivi. In epoca romana comincia a diffondersi, interessando i ceti più elevati, l'uso di olio di oliva per scopi alimentari.

L'olivicoltura decadde con la fine dell'impero Romano, le uniche piantagioni di olivo furono conservate ad opera di Benedettini, i quali cercarono di riunire le popolazioni sparse intorno a piccoli santuari, che ancora oggi si riscontrano distribuiti ovunque nel territorio pugliese.

Importanti sono le testimonianze dei viaggiatori sulla presenza dell'olivo in Puglia.

Alla fine del 1400 il DE FERRARIS (La Japigia; Itinerari e luoghi dell'antico Salento) rileva che l'olivo occupava le zone comprese tra Otranto e Capo S.Maria di Leuca.

Fra Leandro Alberti (Descrittione di tutta Italia) durante il suo viaggio in Puglia nel 1525 incontrò abbondanti oliveti sia in terra di Bari che nel Salento.

La Pennino (Viaggio per alcuni luoghi della Puglia, 1787), ci dice che nel Gargano, nell'antica Panceria come nella terra d'Otranto l'olivo era la coltura principale. Lo stesso viene confermato, nella seconda metà del 1700 da S.Riedesel (Viaggio attraverso la Sicilia e la Magna Grecia), da De Salio MARCHLINS (Nel Regno di Napoli attraverso varie Province nel 1789) e da H.SWIMBURNE (Voyage dans le deux Siciles).

La coltura dell'olivo, in provincia di Foggia, risale certamente ad epoca molto lontana, ne è testimonianza frammenti di macerie, simile al trapetum di epoca romana, conservati nell'anfratto monastico di Santa Maria di Pulsano, a Monte

S.Angelo (Gargano), in una valle che scende al golfo di Manfredonia, conosciuta

con la dizione di "Valle del Campanile" (H.SCHFER- SCHVCHARDT - L'olivo, la grande storia di un piccolo frutto). Nel ~~XVIII~~ secolo una normativa, per l'ammasso e il traffico di olio, venne emanata da una bolla papale rogata a Monte S. Angelo.

Il Fratepietro (L'olivo in Capitanata 1932) afferma che le prime piantagioni di olivo sono state eseguite, diversi secoli fa, sul Gargano, nella zona tra Rignano, Vieste, Ischitella, S. Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo.

Dal Gargano, l'olivo andò gradatamente diffondendosi prima in alcuni Comuni del Subappennino e poi in pianura.

La maggiore diffusione si è avuta nel secolo XVII, potendosi contare già allora parecchie migliaia di ettari, quasi tutti in colture specializzate. Il commercio dei prodotti, specialmente per via mare, fu molto intenso. Verso la fine del XVIII e in tutto il XIX secolo la coltura dell'olivo si estese rapidamente nelle più diverse zone della Daunia, ora consociata a colture erbacee o più spesso, a colture arboree.

Sempre secondo il Fratepietro, nel 1895 la superficie e la produzione in Provincia di Foggia si presentano così distribuite:

- Collina Ha 18194 Hl 52.546;
- Pianura Ha 13.450 Hl 31.317

meglio specificato nell'allegato "A" tratto dal precitato testo del succitato autore.

Il numero di piante per ettaro a fine 1800 va da un minimo di 10 a Carlantino e nel circondario di S. Severo, a 170 a Monte S. Angelo, 185 a Chieuti, 180 a Cerignola, 200 a Sannicandro, 285 ad Ascoli e fino a 325 e 350 a Vico del Gargano e Lucera.

La produzione varia da Hl 0,50 ad ettaro fino a 10- 15- 17 Hl.

Sempre verso la fine del secolo scorso, le maggiori superfici olivetate nei Comuni di Ischitella, S.Severo, Cerignola e Vieste variano da 2.500 a 3.000 ettari; Serracapriola, S.Ferdinando di P., Rignano, S.Giovanni Rotondo, Sannicandro, Torremaggiore, Carpino e Monte S.Angelo con ettari da 900 a 1900.

Comunque, sul totale della Provincia il Gargano concorre con ettari 12.700 e con una produzione media annua di hl. 32.000.

Per non dilungare oltre le vicende della olivicoltura di Capitanata nel secolo scorso ed in quello presente, si allega copia dell'"Olivo in Capitanata" di Carlo Fratepietro e copia della "Estensione e produzione Olearia Garganica e suoi rapporti col Commercio" di Cassitto Raffaele Vittorio.

Da ricordare, tra le ultime vicende della olivicoltura Dauna, la gelata del Gennaio 1979 che ha colpito gli oliveti dell'intera provincia di Foggia, ma con effetti letali nell'Alto Tavoliere, laddove la temperatura è scesa fino a  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Ad oggi, comunque, la stragrande maggioranza degli oliveti è in ottimo stato vegetativo e produttivo.



**Allegato 1****DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “TERRE del Nero di TROIA”****Denominazione di Origine Controllata****Art. 1. Denominazione e vini**

La denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosato, Bianco e Nero di Troia.

**Art. 2. Base ampelografica**

I vini a denominazione di origine controllata "Terre del Nero di Troia" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Terre del Nero di Troia" Rosso: Uva di Troia minimo 60%, concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per le province di Foggia e Bari, fino ad un massimo del 40 %. La tipologia “Terre del Nero di Troia” Rosso Riserva, deve presentare la medesima base ampelografica e deve essere sottoposto ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 (due) anni di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

"Terre del Nero di Troia" Bianco: Uva di Troia minimo 80% lavorata in bianco; concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da

altri vitigni, a bacca di colore bianco, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Foggia e di Bari, fino ad un massimo del 20%.

"Terre del Nero di Troia" Rosato: Uva di Troia minimo 65%; concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia e di Bari, fino ad un massimo del 35%.

"Terre del Nero di Troia" Uva di Troia: Uva di Troia minimo 85%; concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per le province di Foggia e Bari fino ad un massimo del 15%. La tipologia "Terre del Nero di Troia" Nero di Troia Riserva, deve presentare la medesima base ampelografica e deve essere sottoposto ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 (due) anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

### **Art. 3. Zona di produzione delle uve**

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" ricade nelle province di Foggia, della provincia BAT e del comune di Canosa di P. della provincia di Bari, comprendendo i terreni vocati per tradizione enologica alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Lucera, Troia, San Severo, Torremaggiore, S. Paolo Civitate, Apricena, Manfredonia, Biccari, Orsara, Bovino, Deliceto, Ascoli Satriano, Foggia, Carapelle, Incoronata, Ortanova, Ordonà, Stornara, Stornarella, Cerignola, Trinitapoli, S. Ferdinando di P. e Barletta.

**Art. 4. Norme per Viticoltura**

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Nero di Troia" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati.

4.2 - Densità d'impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 ceppi. Per gli impianti esistenti, si permettono le densità reali tradizionali delle zone di produzione.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentite sono l'alberello, il guyot ed il cordone speronato; per gli impianti preesistenti sono ammesse le forme di allevamento già in uso nella zona, il tendone e la pergola pugliese con sesti di impianto adeguati a tali forme di allevamento, già esistenti.

4.4 - Sistemi di potatura. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta, mista.

4.5 - Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - Resa per ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Bianco	17,0	11,50
Rosso	16,0	12,00

Rosato	17,0	11,50
Uva di Troia	15,0	12,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui so purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

#### **Art. 5. Norme per la Vinificazione**

5.1 - Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei suddetti comuni delimitanti la DOC Terre del Nero di Troia; è tuttavia consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2 km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

5.2 - Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto. Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione della tipologia specifica purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.



5.3 - Correzioni. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.

5.4 - Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia "Rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse. Le tipologie "Bianco da Uva di Troia" devono essere ottenute da uve appositamente scelte e vinificate con tecnologie "in bianco" e opportuni e leciti trattamenti chiarificanti;

5.5 - Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Produzione massima di vino HL/Ha

Tipologia	Resa uva/vino	hl/ettaro
Bianco	65%	110
Rosso	70%	112
Rosato	70%	119
Uva di Troia	70%	105

con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al secondo anno di invecchiamento. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 75% per le tipologie rosse e rosato, anche se la produzione per ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla

denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

E inoltre, gli eventuali superi della resa in uva / Ha e della resa di vino / Ha non sono da considerare cumulabili; l'eccedenza complessiva deve rientrare nel limite massimo globale del 20 % rispetto alla resa in vino per Ha (Art. 10/1/c Legge 164/92).

5.6 - Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

<b>4. Tipologia</b>	<b>Data (anno successivo alla vendemmia)</b>
Bianco da Uva di Troia	01/02
Rosso	01/02
Rosso Riserva	01/11 (due anni successivi alla vendemmia)
Rosato	01/02
Uva di Troia	01/02
Nero di Troia Riserva	01/11 (due anni successivi alla vendemmia)

L'immissione al consumo della tipologia "Terre del Nero di Troia" Nero di Troia Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno 8 (otto) mesi di affinamento in botti di legno a partire dalla data del 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della tipologia "Terre di Troia" Rosso Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno 6

(sei) mesi di affinamento in botti di legno a partire dalla data del 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

#### **Art. 6. Caratteristiche al consumo**

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

##### “Terre del Nero di Troia” BIANCO

colore: bianco paglierino;

odore: sentore fruttato con sottofondo leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

##### “Terre del Nero di Troia” ROSSO

colore: rosso rubino vivo, più o meno intenso;

odore: fresco, caratteristico, con note fruttate presenti;

sapore: secco ed armonico; morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

##### “Terre del Nero di Troia” ROSATO

colore: rosa corallo acceso o rosa chiaro;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

“Terre del Nero di Troia” - UVA DI TROIA

colore: rosso rubino più o meno intenso anche con note invecchiate;

odore: intenso, caratteristico di frutta matura;

sapore: pieno, secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

**Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione**

7.1 - Qualificazioni. Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - Località. Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5 - Annata. Nell'etichettatura dei vini a DOC "Terre del Nero di Troia" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 - Vigna. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

## **Art. 8. Confezionamento**

8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione delle due tipologie di "Terre del Nero di Troia" Riserva per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,750 litri e da 1,500 litri.

8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale.

Denominazione Vini San Severo D.P.R. 19 aprile 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «San Severo» bianco, rosso o rosato.

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «San Severo» è riservata ai vini bianco, rosso o rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «San Severo» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Bombino bianco 40-60%;

Trebbiano toscano 40-60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia bianca lunga (o del Chianti) e Verdeca per un massimo complessivo del 20%.

Il vino «San Severo» rosso o rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Montepulciano di Abruzzo 70-100%;

Sangiovese fino al 30%.

**Art. 3. - La zona di produzione dei vini «San Severo» bianco, rosso o rosato in cui rientra il territorio già delimitato con D.M. 29 marzo 1932, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell' 8 aprile 1932, n. 82, comprende per intero i territori dei comuni di San Severo (comprese le due frazioni denominate Salsola e Vulganello del comune di San Severo ricadenti in territorio di Foggia), Torremaggiore (compresa la frazione di Castelnuovo della Daunia, Masseria Monachelle, inclusa nel territorio di Torremaggiore), San Paolo Civitate e parte dei territori dei comuni di Apricena, Lucera, Poggio Imperiale e Lesina.**

Tale zona è così delimitata:

... omissis.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «San Severo» bianco, rosso o rosato, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sestri di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «San Severo» bianco non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «San Severo» rosso o rosato non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo per ciascun vino indicato.

Fermi restando i limiti sopraindicati, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva naturale minima di gradi 10,50 per il «San Severo» bianco e di gradi 11 per il «San Severo» rosso o rosato.

La vinificazione per il «San Severo», bianco, rosso o rosato deve essere effettuata secondo gli usi locali leali e costanti.

Art. 6. - I vini «San Severo» bianco, rosso o rosato, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«San Severo» bianco:

colore: bianco paglierino; odore: leggermente vinoso, gradevole; sapore: asciutto, fresco, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11; acidità totale: da 4,5 a 6,5 per mille; estratto secco netto: da 18 a 24 per mille; ceneri: da 1,6 a 2,5 g per litro.

«San Severo» rosso o rosato:


colore: rosso rubino che tende al rosso mattone con l'invecchiamento, o rosato tendente al rubino; odore: vinoso con profumo gradevole caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50; acidità totale: da 4,5 a 6,5 per mille; estratto secco netto: da 18 a 28 per mille; ceneri: da 1,6 a 2,8 g per litro.

Art. 7. - Alla denominazione di origine controllata dei vini «San Severo» bianco, rosso o rosato è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini «San Severo» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 8. - La denominazione di origine «San Severo» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste per il «San Severo» bianco dal presente disciplinare e preparato in stabilimenti siti nelle province di Foggia e di Bari.

Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata «San Severo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.





**OSSERVAZIONE N°8 AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto: **Michele Carmine Giuliano**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

**REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **RELAZIONE GEOLOGICA**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro : **RELAZIONE GEOLOGICA**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE : 1) Pag. 14 – IDROLOGIA DEL'AREA INTERESSATA.** Tutto il capitolo 6 sembra descrivere un'area completamente diversa da quella dove è localizzato l'impianto industriale. Vengono citati fiumi quali il Saccione ed il Biferno. Viene citato in Canale Bivento e la Taverna. Luoghi che fanno parte del territorio molisano. I fiumi che interessano il sito di progetto sono il Candelaro con i suoi affluenti di destra e di sinistra. Non corrisponde al vero che **“Mancano comunque in questa parte del F° 155 San Severo sorgenti di portata sufficiente per eventuali approvvigionamenti idrici, infatti le falde**

**acquifere risentono grandemente delle condizioni climatiche.....”** Basta un semplicissimo sopralluogo sul posto per accorgersi sia dalla vegetazione che dalla grande quantità di umido che la zona è ricca di numerose sorgenti, la più importate delle quali è denominata “Sorgente del Fico” che si trova esattamente dove si intende posizionare l’aerogeneratore n°1.

**2) Pag. 16 : SISMICITA’ DEL’AREA E CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI.** In questo paragrafo il territorio comunale viene catalogato come “zona 2” secondo i limiti stabilita dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003. Un recente studio di Vincenzo Del Gaudio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha rilevato in queste norme tutta una serie di criticità e di incertezze studiando le quali è giunto ad una classificazione sismica molto più aderente alla realtà. Alleghiamo alcune mappe che evidenziano gli ultimi aggiornamenti in materia.

**3) Alla Pagina 17 – CONCLUSIONI “A conclusione delle indagini eseguite si può affermare che le principali formazioni geologiche affioranti nel territorio comunale di San Paolo di Civitate, nell’ambito del quale scorre il “Torrente Radicosa” sono le seguenti.....** Solo per chiarezza riporto che il torrente Radicosa scorre a Sud dell’abitato. L’impianto eolico industriale in progetto è posizionato invece a Nord-Ovest dell’abitato e in quella zona nasce e scorre “Il Candelaro” oltre ai tanti suoi affluenti.

**4) TAV I Stralcio Carta Corografica:** Di tutta la cartografia e le mappe allegate al progetto, **questa è l’unica carta dove compaiono la Cabina di Sezionamento e la Sottostazione di Trasformazione e consegna.** A parte questa cosa che trovo molto strana, rilevo che la Sottostazione di Trasformazione è da costruirsi in una zona sulla mappa indicata come “Pezze della Chiesa”. **Segnalo che questa zona è sotto stretto vincolo archeologico!**

**Per tutto quanto qui esposto si chiede la delocalizzazione dell’impianto in progetto**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Cartine Sismiche


Allegato 4 – Studio geologico di Vincenzo del Gaudio (file) <http://www.geologipuglia.it/doc/downloads/2311-scarica-file-geologi-e-territorio-22017.pdf>

Segrate, 12/03/2018

Il dichiarante  
Michele Giuliano

Appare chiaro che al di sotto della soglia rappresentata dall'Ofanto l'attività sismica sia ridotta, mentre la Provincia di Foggia ricade nelle categorie a maggior rischio. La parte meridionale è addirittura di I categoria, mentre il resto del territorio è per intero nella II categoria.

Fig. 184 – Categorie sismiche della Regione Puglia






Fig. 185 - Carta delle massime intensità sismiche osservate in epoca storica nella Provincia di Foggia (GNDT-ING-SSN, 1996)

Imax

8

9

≥10




Fig. 183 - Epicentri dei terremoti della Provincia di Foggia con incertezza di localizzazione inferiore a 5 km dal 1985 al

**OSSERVAZIONE N°8 AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto: **Michele Carmine Giuliano**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

**REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO “SAN PAOLO” COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **RELAZIONE ESSENZE**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro :**RELAZIONE ESSENZE**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE : 1) Pag.4** – “I vigneti presenti nell'intero territorio comunale di San Paolo di Civitate, rientrano nell'areale di produzione di vini DOC “SAN SEVERO” (D.M. 24/5/2010 - G.U. n.132 del 9/6/2010), contestualmente le uve provenienti da vitigni presenti nell'agro di San Paolo di Civitate **possono concorrere** alla produzione di vini IGT “DAUNIA” (D.M. 20/7/1996 - G.U. N. 190 DEL 14/8/96), IGT “PUGLIA” (D.M. 3/11/2010 – G.U. n.264 dell'11/11/). Gli oliveti presenti sempre nell'intero agro di San Paolo di Civitate **possono concorrere alla produzione** di “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DAUNO ALTO

TAVOLIERE” DOP (D.M. 6/8/1998 – G.U. n. 193 del 20/8/1998)”. **Si evince chiara l'intenzione della Relazione tesa a sminuire l'importanza del territorio sampaolese quando scrive “possono concorrere alla produzione”! Come abbiamo già osservato, oltre a quanto su riportato in relazione, bisogna ribadire che il territorio contribuisce notevolmente alla produzione anche del “Nero di Troia” e dell'olio di extravergine di oliva prodotto dalla cultivar “peranzana” prodotto tipico locale! (alleghiamo i relativi decreti).**

**2) Pag. 7 – “L'area d'intervento interessa una superficie complessiva di 24 kmq, dove prevalgono colture cerealicole con qualche presenza di vigneti e oliveti, talvolta sono presenti frutteti e filari di mandorli”. Ai ventiquattro chilometri quadrati di superficie complessiva occupata dobbiamo aggiungere che per la realizzazione delle opere sono previsti i seguenti scavi e movimenti di terreno:**

- circa 26000 mc per la realizzazione della viabilità interna ex novo,
- circa 41000 mc per i plinti e i pali di fondazione
- circa 16000 mc per i cavidotti

**E' previsto inoltre l'impiego di 11.250 mc di calcestruzzo (armato) per le fondazioni. Segnalo che tutto il territorio comunale consta di 90,7 chilometri quadrati, pertanto questo intervento, qualora realizzato, comporterebbe un consumo di suolo pari a circa il 26% di tutto il territorio comunale. Infine, poiché nulla è detto circa la dismissione, una volta terminato l'eventuale vita di esercizio dell'impianto, ci pare di capire che questo 26% del territorio sarebbe poi irrecuperabile ed oggetto di “desertificazione”. Per inciso ricordo che la nostra terra è già sotto una incombente desertificazione dei territori agricoli come dimostrano le due cartine allegate. Se invece di incentivare l'utilizzo dei terreni per produzioni sempre più di qualità, li utilizziamo per uno sfruttamento industriale intensivo e di breve durata, il declino ed il deserto saranno inevitabili.**

**Per tutto quanto qui esposto si chiede la delocalizzazione dell'impianto in progetto**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 –

Allegato 4 –

Segrate, 12/03/2018

Il dichiarante  
Michele Giuliano





# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

## DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "DAUNO".

### Art.1 ( denominazione )

La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: "Alto Tavoliere", "Basso Tavoliere", "Gargano", "Sub-Appennino", è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

### Art. 2 ( varietà di olivo )

1) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 20%.

2) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

3) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

4) La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

## Art.3 ( zona di produzione )

- 1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
- 2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende, in provincia di Foggia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad esclusione del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio olivato interessato è delimitato geograficamente dalla contrada Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del comune di Torremaggiore.
- 3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ortona, Ortanova, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte s. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vicò del Gargano, Vieste. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni predetti, ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad est e a nord dalla strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno" accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino" comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, S. Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del territorio amministrativo del comune Castelnuovo della Daunia relativo alla contrada Monachelle, che risulta inserito nella menzione geografica aggiuntiva "Alto Tavoliere".

## Art 4 ( caratteristiche di coltivazione )

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2) I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi per la maggior parte nel Pliocene, derivano da un substrato denominato "Sabbie di Serracapriola": sabbie giallastre a grana più o meno grossa, più o meno cementata con tessitura che va dal sabbioso al sabbioso-limoso e sabbioso-argilloso, con percentuali a volte preponderanti dell'una rispetto all'altra.

4) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Pleistocene, derivano da un substrato costituito da sabbie straterellate giallastre con intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola-Ortanova); ciottolame incoerente, localmente cementato con ciottoli di medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara e Stornarella), con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo al sabbioso-calcareo, con presenza di ciottolame di varie dimensioni.

5) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Cretaceo Inferiore, derivano da un substrato costituito da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli e lenti selciose nella parte più orientale del Promontorio; nel Cretaceo Superiore, con calcario più o meno compatti,



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

talvolta alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco giallastri nella parte occidentale e centrale con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo all'argilloso-calcareo, con presenza, anche rilevante, di scheletro calcareo.

6) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la media e bassa collina, vanno sotto il nome di "Formazione della Daunia" e derivano da un substrato molto vario, comprendente, fra l'altro, brecce e breccione calcareo-organogeno, argille e marne siltose, calcari compatti o farinosi biancastri. Le altre zone, formatesi nel Pliocene e nel quaternario, presentano anch'esse una notevole variabilità di substrato. I terreni hanno una tessitura che va dall'argilloso al sabbioso con presenza più o meno elevata di scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla è preponderante, si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii.

7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

8) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

9) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

10) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 24%.

11) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

12) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", non può superare Kg. 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

13) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

14) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", non può superare Kg 8.000 per ettaro per impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

15) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

16) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

17) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

## Art. 5 (modalità di oleificazione)

- 1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
- 2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art.3.
- 3) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art.3.
- 4) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art.3.
- 5) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1 deve avvenire solo per brucatura.
- 6) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
- 7) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive

## Art.6 (caratteristiche al consumo)

- 1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$
- polifenoli totali  $\geq 100\text{ppm}$

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$
- polifenoli totali  $\geq 100\text{ppm}$

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione erbacea;
- sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$
- polifenoli totali  $\geq 100 \text{ ppm}$

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;





# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

- odore: di fruttato medio con sentori di frutta fresca;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test:  $\geq 6,5$
- numero perossidi:  $\leq 12$  MeqO<sub>2</sub>/Kg
- polifenoli totali  $\geq 100$  ppm

5) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E..

6) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

7) E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

8) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

## Art.7 ( designazione e presentazione )

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".

2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonchè il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della provincia di Foggia.

5) Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Dauno".

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del DM 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art.1.

7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8) L'olio extravergine di oliva di cui all'art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

9) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

RELAZIONE STORICO TRADIZIONALE  
DELLA D.O.C. "DAUNO"

L'olivo è coltivato in Puglia sin dai tempi più remoti come viene attestato dagli Autori antichi (Catone, De Agricoltura; VARRONE, De re rust.).

In particolare, la coltivazione dell'olivo in Italia si sarebbe propagata con le immigrazioni dei Fenici e dei Greci, in primo luogo, lungo le coste della Sicilia a partire dall'VIII sec. a.C. e, successivamente, nella Magna Grecia.

Vasi rinvenuti nel Sud Italia del VI e V sec. a.C. con scene di raccolta, produzione e vendita delle olive, sono una chiara dimostrazione della diffusione di questa coltura in Italia meridionale e in tutta la Magna Grecia.

La coltura sarebbe passata dalla Sicilia in Calabria e di qui nel tarantino e nel salento. Successivamente si propagò in terra di Bari, nella Daunia e, quindi, nel Lazio, nelle Marche, in Toscana, ed infine, in Liguria.

Durante l'impero Romano la coltura raggiunse la massima estensione, tanto che Dionisio di Alicanasso, al tempo di Augusto, considerò il Salento il principale "Paese" produttore di olio.

Nel IV secolo dopo Cristo, l'Italia si avvalse dell'invenzione del torchio a vite o a coclea, e questo segnò l'inizio in Puglia, terra classica per i cereali, di una più intensa coltivazione dell'olio, tanto che nel IV secolo esistevano già forti correnti di esportazione verso le altre regioni Italiane.

Nei primi periodi la produzione dell'olio di oliva non era indirizzata a scopi prettamente alimentari, ma veniva utilizzata per la preparazione di unguenti e cosmetici e per la illuminazione a scopi votivi. In epoca romana comincia a diffondersi, interessando i ceti più elevati, l'uso di olio di oliva per scopi alimentari.

L'olivicoltura decadde con la fine dell'impero Romano, le uniche piantagioni di olivo furono conservate ad opera di Benedettini, i quali cercarono di riunire le popolazioni sparse intorno a piccoli santuari, che ancora oggi si riscontrano distribuiti ovunque nel territorio pugliese.

Importanti sono le testimonianze dei viaggiatori sulla presenza dell'olivo in Puglia.

Alla fine del 1400 il DE FERRARIS (La Japigia; Itinerari e luoghi dell'antico Salento) rileva che l'olivo occupava le zone comprese tra Otranto e Capo S.Maria di Leuca.

Fra Leandro Alberti (Descrittione di tutta Italia) durante il suo viaggio in Puglia nel 1525 incontrò abbondanti oliveti sia in terra di Bari che nel Salento.

La Pennino (Viaggio per alcuni luoghi della Puglia, 1787), ci dice che nel Gargano, nell'antica Panceria come nella terra d'Otranto l'olivo era la coltura principale. Lo stesso viene confermato, nella seconda metà del 1700 da S.Riedesel (Viaggio attraverso la Sicilia e la Magna Grecia), da De Salio MARCHLINS (Nel Regno di Napoli attraverso varie Province nel 1789) e da H.SWIMBURNE (Voyage dans le deux Siciles).

La coltura dell'olivo, in provincia di Foggia, risale certamente ad epoca molto lontana, ne è testimonianza frammenti di macerie, simile al trapetum di epoca romana, conservati nell'anfratto monastico di Santa Maria di Pulsano, a Monte S.Angelo (Gargano), in una valle che scende al golfo di Manfredonia, conosciuta

con la dizione di "Valle del Campanile" (H.SCHFER- SCHVCHARDT - L'olivo, la grande storia di un piccolo frutto). Nel ~~XVIII~~ secolo una normativa, per l'ammasso e il traffico di olio, venne emanata da una bolla papale rogata a Monte S. Angelo.

Il Fratepietro (L'olivo in Capitanata 1932) afferma che le prime piantagioni di olivo sono state eseguite, diversi secoli fa, sul Gargano, nella zona tra Rignano, Vieste, Ischitella, S. Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo.

Dal Gargano, l'olivo andò gradatamente diffondendosi prima in alcuni Comuni del Subappennino e poi in pianura.

La maggiore diffusione si è avuta nel secolo XVII, potendosi contare già allora parecchie migliaia di ettari, quasi tutti in colture specializzate. Il commercio dei prodotti, specialmente per via mare, fu molto intenso. Verso la fine del XVIII e in tutto il XIX secolo la coltura dell'olivo si estese rapidamente nelle più diverse zone della Daunia, ora consociata a colture erbacee o più spesso, a colture arboree.

Sempre secondo il Fratepietro, nel 1895 la superficie e la produzione in Provincia di Foggia si presentano così distribuite:

- Collina Ha 18194 Hl 52.546;
- Pianura Ha 13.450 Hl 31.317

meglio specificato nell'allegato "A" tratto dal precitato testo del succitato autore.

Il numero di piante per ettaro a fine 1800 va da un minimo di 10 a Carlantino e nel circondario di S. Severo, a 170 a Monte S. Angelo, 185 a Chieuti, 180 a Cerignola, 200 a Sannicandro, 285 ad Ascoli e fino a 325 e 350 a Vico del Gargano e Lucera.

La produzione varia da Hl 0,50 ad ettaro fino a 10- 15- 17 Hl.

Sempre verso la fine del secolo scorso, le maggiori superfici olivetate nei Comuni di Ischitella, S. Severo, Cerignola e Vieste variano da 2.500 a 3.000 ettari; Serracapriola, S. Ferdinando di P., Rignano, S. Giovanni Rotondo, Sannicandro, Torremaggiore, Carpino e Monte S. Angelo con ettari da 900 a 1900.


Comunque, sul totale della Provincia il Gargano concorre con ettari 12.700 e con una produzione media annua di hl. 32.000.

Per non dilungare oltre le vicende della olivicoltura di Capitanata nel secolo scorso ed in quello presente, si allega copia dell'"Olivo in Capitanata" di Carlo Fratepietro e copia della "Estensione e produzione Olearia Garganica e suoi rapporti col Commercio" di Cassitto Raffaele Vittorio.

Da ricordare, tra le ultime vicende della olivicoltura Dauna, la gelata del Gennaio 1979 che ha colpito gli oliveti dell'intera provincia di Foggia, ma con effetti letali nell'Alto Tavoliere, laddove la temperatura è scesa fino a  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Ad oggi, comunque, la stragrande maggioranza degli oliveti è in ottimo stato vegetativo e produttivo.

" DAUJO "



**Allegato 1****DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “TERRE del Nero di TROIA”****Denominazione di Origine Controllata****Art. 1. Denominazione e vini**

La denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosato, Bianco e Nero di Troia.

**Art. 2. Base ampelografica**

I vini a denominazione di origine controllata "Terre del Nero di Troia" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Terre del Nero di Troia" Rosso: Uva di Troia minimo 60%, concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per le province di Foggia e Bari, fino ad un massimo del 40 %. La tipologia “Terre del Nero di Troia” Rosso Riserva, deve presentare la medesima base ampelografica e deve essere sottoposto ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 (due) anni di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

"Terre del Nero di Troia" Bianco: Uva di Troia minimo 80% lavorata in bianco; concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da



altri vitigni, a bacca di colore bianco, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Foggia e di Bari, fino ad un massimo del 20%.

"Terre del Nero di Troia" Rosato: Uva di Troia minimo 65%; concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia e di Bari, fino ad un massimo del 35%.

"Terre del Nero di Troia" Uva di Troia: Uva di Troia minimo 85%; concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per le province di Foggia e Bari fino ad un massimo del 15%. La tipologia "Terre del Nero di Troia" Nero di Troia Riserva, deve presentare la medesima base ampelografica e deve essere sottoposto ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 (due) anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

### **Art. 3. Zona di produzione delle uve**

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" ricade nelle province di Foggia, della provincia BAT e del comune di Canosa di P. della provincia di Bari, comprendendo i terreni vocati per tradizione enologica alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Lucera, Troia, San Severo, Torremaggiore, S. Paolo Civitate, Apricena, Manfredonia, Biccari, Orsara, Bovino, Deliceto, Ascoli Satriano, Foggia, Carapelle, Incoronata, Ortanova, Ordonà, Stornara, Stornarella, Cerignola, Trinitapoli, S. Ferdinando di P. e Barletta.

**Art. 4. Norme per Viticoltura**

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Nero di Troia" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati.

4.2 - Densità d'impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 ceppi. Per gli impianti esistenti, si permettono le densità reali tradizionali delle zone di produzione.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentite sono l'alberello, il guyot ed il cordone speronato; per gli impianti preesistenti sono ammesse le forme di allevamento già in uso nella zona, il tendone e la pergola pugliese con sesti di impianto adeguati a tali forme di allevamento, già esistenti.

4.4 - Sistemi di potatura. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta, mista.

4.5 - Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - Resa per ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Bianco	17,0	11,50
Rosso	16,0	12,00

Rosato	17,0	11,50
Uva di Troia	15,0	12,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui so purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

#### **Art. 5. Norme per la Vinificazione**

5.1 - Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei suddetti comuni delimitanti la DOC Terre del Nero di Troia; è tuttavia consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2 km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

5.2 - Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto. Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione della tipologia specifica purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.3 - Correzioni. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.

5.4 - Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia "Rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse. Le tipologie "Bianco da Uva di Troia" devono essere ottenute da uve appositamente scelte e vinificate con tecnologie "in bianco" e opportuni e leciti trattamenti chiarificanti;

5.5 - Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Produzione massima di vino HL/Ha

Tipologia	Resa uva/vino	hl/ettaro
Bianco	65%	110
Rosso	70%	112
Rosato	70%	119
Uva di Troia	70%	105

con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al secondo anno di invecchiamento. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 75% per le tipologie rosse e rosato, anche se la produzione per ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla

denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

E inoltre, gli eventuali superi della resa in uva / Ha e della resa di vino / Ha non sono da considerare cumulabili; l'eccedenza complessiva deve rientrare nel limite massimo globale del 20 % rispetto alla resa in vino per Ha (Art. 10/1/c Legge 164/92).

**5.6 - Immissione al consumo.** Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

<b>4. Tipologia</b>	<b>Data (anno successivo alla vendemmia)</b>
Bianco da Uva di Troia	01/02
Rosso	01/02
Rosso Riserva	01/11 (due anni successivi alla vendemmia)
Rosato	01/02
Uva di Troia	01/02
Nero di Troia Riserva	01/11 (due anni successivi alla vendemmia)

L'immissione al consumo della tipologia "Terre del Nero di Troia" Nero di Troia Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno 8 (otto) mesi di affinamento in botti di legno a partire dalla data del 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della tipologia "Terre di Troia" Rosso Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno 6

(sei) mesi di affinamento in botti di legno a partire dalla data del 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

#### **Art. 6. Caratteristiche al consumo**

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

##### “Terre del Nero di Troia” BIANCO

colore: bianco paglierino;

odore: sentore fruttato con sottofondo leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

##### “Terre del Nero di Troia” ROSSO

colore: rosso rubino vivo, più o meno intenso;

odore: fresco, caratteristico, con note fruttate presenti;

sapore: secco ed armonico; morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

##### “Terre del Nero di Troia” ROSATO

colore: rosa corallo acceso o rosa chiaro;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

“Terre del Nero di Troia” - UVA DI TROIA

colore: rosso rubino più o meno intenso anche con note invecchiate;

odore: intenso, caratteristico di frutta matura;

sapore: pieno, secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

**Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione**

7.1 - Qualificazioni. Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - Località. Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5 - Annata. Nell'etichettatura dei vini a DOC "Terre del Nero di Troia" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 - Vigna. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

## **Art. 8. Confezionamento**

8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione delle due tipologie di "Terre del Nero di Troia" Riserva per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,750 litri e da 1,500 litri.

8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale.






# CARTA DELLE AREE SENSIBILI ALLA DESERTIFICAZIONE



Fig. 188 - Carta delle aree sensibili alla desertificazione (DSTN, 1999)



0 30 Km



Confini comunali